

Collocamento obbligatorio delle persone con disabilità

Raccolta di leggi, decreti e circolari



Questa pubblicazione
è stata realizzata dall'ATI
CK Associati, Istituto Pilota e Consorzio I.S.F.I.Ma.
nell'ambito della campagna informativa sulle opportunità previste
dal collocamento dei disabili ai sensi
della Legge n. 68 del 1999 nelle regioni obiettivo 3.

Azioni di sistema IT 053 PO 007 - Cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo.

Supervisione a cura della
Divisione III della Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Collocamento obbligatorio
delle persone con disabilità**
Raccolta di leggi, decreti e circolari

Legge 12 marzo 1999, n. 68	
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”	7
Capo I	
Diritto al lavoro dei disabili	7
Capo II	
Servizi del collocamento obbligatorio	9
Capo III	
Avviamento al lavoro	9
Capo IV	
Convenzioni ed incentivi	11
Capo V	
Sanzioni e disposizioni finali e transitorie	13
Decreti	15
Decreto 22 novembre 1999 (G.U. n. 295 del 17.12.1999)	17
Decreto 10 gennaio 2000 (G.U. n. 37 del 15.02.2000)	18
Decreto 13 gennaio 2000, n. 91 (G.U. n. 88 del 14.04.2000)	19
D.P.C.M. 13 gennaio 2000 (G.U. n. 43 del 22.02.2000)	25
Allegato 1	
Scheda per la definizione delle capacità	27
Allegato 2	
Glossario	29
Decreto Ministro del Lavoro 15 maggio 2000 (G.U. 29 novembre 2000, n.279)	30
Decreto Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357 (G.U. 4 dicembre 2000, n.357)	31
Decreto 26 settembre 2000 (G.U. n. 244 del 18.10.2000)	34
D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 (G.U. n. 270 del 18.11.2000)	35
Note	
Avvertenza	41
Decreto 12 dicembre 2005 (G.U. 29/12/2005 n. 302)	51

Circolari	53		
Circolare n. 11/99 Prot. n. 260/M42 del 02/02/99	54	Consiglio di Stato Commissione Speciale del 31 Ottobre 2000 Prot. n. 972/3000	80
Consiglio di Stato adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 15 Marzo 1999 n. 1852/1997 Sezione Seconda n. 425 Comm. Spec. P. I.	55	Circolare n. 79/2000 del 9 novembre 2000 Prot. n. 721/SDGI/00-M165/M17	86
Circolare n. 57/99 del 20 luglio 1999	56	Consiglio di Stato Segretariato Generale n. 257/00	87
Circolare n. 72/99 del 13 Ottobre 1999	57	Nota del 22 dicembre 2000 Prot. n. 2287/088	87
Circolare n. 76/99 del 24 novembre 1999	58	Risposta a quesito del 26 aprile 2001 Prot. n. 1320/c-2005	88
Circolare n. 77/99 del 24 novembre 1999	59	Circolare n. 66/2001 del 10 luglio 2001 Prot. n. 1151/M13	88
Nota Informativa del 7 gennaio 2000 Prot. n. 54/M163	62	Nota del 11 ottobre 2001 Prot. n. 1630/M76	90
Circolare n. 4/2000 del 17 gennaio 2000 Prot. n. 134/M165	63	Risposta a quesito del 8 novembre 2004 Prot. n. 1385/01.10.016	90
Circolare del 9 febbraio 2000 Prot. n. 285/PV/C/Q	69	Risposta a quesito del 24 gennaio 2005 Prot. n. 77/01.11	91
Nota del 16 febbraio 2000 Prot. n. 346/M22	70	Nota del 21 febbraio 2005 Prot. n. 257/01.14	91
Nota del 13 marzo 2000 Prot. n. 507/PV/C/Q	70	Circolare del 10 marzo 2005 Prot. n. 296/PU/C/C	93
Circolare n.17/00 del 24 marzo 2000 Prot. n. 593/M165	71	Allegato A	94
Circolare n. 36/2000 del 6 giugno 2000 Prot. n. 1099/M-165	72	Allegato B	95
Regolamento di esecuzione D.P.R. 10 Ottobre 2000 n. 333	73	Risposta a quesito del 12 luglio 2005	96
Compensazione territoriale Regolamento di esecuzione D.P.R. 10 Ottobre 2000 n. 333	75		
Circolare del 8 giugno 2000 Prot. 1120/M-165	75		
Circolare del 15 giugno 2000 Prot. 1162/1V1-165	76		
Circolare del 26 giugno 2000 n. 41/2000 Prot. n. 353/SDGI/00	77		
Nota del 27 luglio 2000 Prot. n. 1521/M165	80		

Legge 12 marzo 1999, n. 68

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

(pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68
del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1

(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al

sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

Art. 2

(Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Art. 3

(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusiva-

mente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4

(Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti.

Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o,

comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economico-sociale ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".

Art. 5

(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione

dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.

Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 6

(Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

1. Gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici competenti", provvedono, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

2. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono sostituite dalle seguenti "comparativamente più rappresentative";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1".

Capo III AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 7

(Modalità delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, salva l'applicazione delle dispo-

sizioni di cui all'articolo 11 della presente legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, i lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul sistema creditizio e in materia valutaria, procedono alle assunzioni di cui alla presente legge mediante pubblica selezione, effettuata anche su base nazionale.

Art. 8.

(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda.

Art. 9

(Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore

di lavoro, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità previste dall'articolo 12.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 13.

5. Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici.

Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria.

Art. 10

(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la

compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda.

Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.

Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge.

La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda.

4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

Capo IV CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 11

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicem-

bre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

Art. 12

(Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Art. 13

(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

Art. 14

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Capo V

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio

del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

Art. 17

(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Art. 18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se

superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge e sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.

La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6.

Art. 19

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 21

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
- b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;
- c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
- d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;
- e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
- f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le restanti disposizioni della presente legge entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Collocamento obbligatorio
delle persone con disabilità**
decreti

Decreto 22 novembre 1999
"Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68"

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
(G.U. n. 295 del 17.12.1999)

VISTO l'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68, che impone ai datori di lavoro pubblici e privati di inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva in favore dei lavoratori beneficiari della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili;

VISTO il medesimo articolo 9, comma 6, che rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione della periodicità dell'invio dei suddetti prospetti, nonché l'individuazione di ulteriori informazioni, da inserire nei prospetti medesimi, per l'applicazione della disciplina sulle assunzioni obbligatorie;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

DECRETA:

Art. 1

(Oggetto del decreto)

Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68, il presente decreto disciplina la periodicità dell'invio dei prospetti informativi, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui alla citata legge, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, di seguito denominato "servizio", nonché le informazioni che i suddetti prospetti devono contenere oltre a quelle individuate dal citato comma 6.

Art. 2

(Periodicità dell'invio dei prospetti)

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i datori di lavoro di cui all'articolo 1 con sede unica trasmettono al servizio presso cui sono istituiti gli elenchi dei lavoratori disabili per gli avviamenti al lavoro, anche per via telematica ed anche per il tramite delle associazioni cui aderiscono, i prospetti informativi di cui al presente decreto. I datori di lavoro che hanno sedi in più province della stessa regione o di regioni diverse, trasmettono i suddetti prospetti separatamente al servizio territorialmente competente per ciascuna sede, come sopra individuato, e complessivamente al servizio competente per il territorio in cui si trova la sede legale.

2. Limitatamente all'anno 2000, il termine per l'invio dei prospetti informativi è differito al 31 marzo.

Art. 3

(Informazioni da inserire nei prospetti)

1. A norma di quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, della citata legge n.68 del 1999, i prospetti informativi di cui al presente decreto devono contenere:

a) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero dei lavoratori su cui si computa la quota di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

b) il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;

c) il numero dei lavoratori computabili nella quota di riserva assunti con contratto a termine, con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o con contratto di reinserimento, nonché il numero dei lavoratori occupati a domicilio o con modalità di telelavoro;

d) il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge n.68 del 1999;

e) i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della citata legge n.68 del 1999;

f) limitatamente ai datori di lavoro privati, il numero delle convenzioni in corso, stipulate ai fini dell'inserimento occupazionale dei disabili o con finalità formative, anche se non dirette ad instaurare un rapporto di lavoro, e il numero delle unità lavorative coinvolte, distinte per sesso e per età;

g) la fruizione di autorizzazioni concesse o richieste a titolo di esonero parziale o di gradualità degli avviamenti, limitatamente ai datori di lavoro privati, nonché di compensazione territoriale, con l'indicazione delle sedi in cui si assume, rispettivamente, in eccedenza o in riduzione, in base alla disciplina vigente, nonché la fruizione della sospensione degli obblighi occupazionali.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può essere modificata la periodicità della presentazione dei prospetti informativi e possono essere elaborati modelli, distinti per i datori di lavoro pubblici e per i datori di privati, per la compilazione dei prospetti medesimi.

2. Le regioni trasmettono, in forma sintetica e per settori di attività, i dati aggregati inseriti nei prospetti informativi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini della verifica sul funzionamento del meccanismo informativo di cui al presente decreto.

Roma, li 22 Novembre 1999

Il Ministro Cesare Salvi

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Div. III

Decreto Ministeriale 10 gennaio 2000

"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
"Individuazione di qualifiche equipollenti a quella
del centralinista telefonico non vedente, ai fini
dell'applicazione della Legge 29 marzo 1985, n.113,
ai sensi di quanto disposto dall'art.45, comma 12,
della Legge 17 maggio 1999, n.144"

(G.U. n. 37 del 15.02.2000)

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale,
Direzione Generale per l'Impiego

VISTO l'articolo 45, comma 12, della legge 17 Maggio 1999, n.144, che affida al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale l'individuazione, mediante proprio Decreto, di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, idonee al collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti, al fine di dare applicazione alla legge 29 Marzo 1985, n.113;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge 2 Aprile 1968, n. 482, nella parte concernente il collocamento obbligatorio dei soggetti non vedenti in possesso di diverse qualifiche professionali rispetto a quelle specificamente riconosciute per legge;

VISTA la legge 14 Luglio 1957, n.594, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, che istituisce, all'articolo 2, l'Albo Professionale Nazionale dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;

VISTA la citata legge n.113 del 1985, che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, e visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 relativi, rispettivamente, alla formazione dell'Albo Professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alle funzioni di centralinista;

RITENUTO che il legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, ha inteso operare uno specifico rinvio alla legge n. 113 del 1985, estendendo, sulla base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente, la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti iscritti all'apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre più improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica.

Ciò al fine di consentire una più puntuale tutela degli appartenenti alla categoria dei non vedenti offrendo, in tal modo, maggiori opportunità di inserimento professionale collegate alle innovative metodologie di lavoro;

DECRETA:

Art. 1

(Qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico)

1. Ai sensi dell'articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, e ai fini dell'applicazione della legge n. 113 del 1985, le seguenti qualifiche sono riconosciute equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente:

- operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
- operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati;
- operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.

Art. 2

(Abilitazione professionale)

1. Ai fini del conseguimento delle qualifiche equipollenti di cui all'articolo 1 e dell'iscrizione all'Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113 del 1985.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente rispetto a quelle già indicate nel presente decreto.

Roma, lì 10 gennaio 2000

Il Ministro Cesare Salvi

Decreto 13 gennaio 2000, n. 91
Regolamento recante norme per il funzionamento
del Fondo nazionale per il diritto al lavoro
dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
 (G.U. n. 88 del 14.04.2000)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
 di concerto con
Il Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica

VISTO l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale; Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;

VISTO, altresì, il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalità della ripartizione, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITA la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

RITENUTA, al riguardo, l'opportunità di mantenere la terminologia di "servizio per l'impiego", anziché quella di "Direzione generale", in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000; Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

ADOTTA
 il seguente regolamento:

Art. 1
(Finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal

medesimo articolo 13, comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.

Art. 2
(Interventi ammissibili)

1. Le risorse del Fondo finanziario, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziario, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).

Art. 3
(Soggetti destinatari delle agevolazioni)

1. Alle agevolazioni finanziate con le disponibilità del Fondo possono accedere i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla legge n. 68 del 1999, comprese le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché i soggetti indicati nell'articolo 11, comma 5, della legge n. 68 del 1999, che stipulano convenzioni con il competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato "servizio", secondo quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, presentando il programma diretto ad ottenere le predette agevolazioni. Il servizio valuta i programmi presentati secondo i criteri di cui all'articolo 6 e, in caso di approvazione, autorizza il versamento degli importi equivalenti alle somme fiscalizzate, nei limiti delle risorse annualmente assegnate a ciascuna regione, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 4.

Art. 4
(Modalità di ripartizione delle risorse)

1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, è stabilita entro il 10 marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno.

Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'articolo 5.

2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalità di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del

Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all'articolo 3 entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.

Art. 5

(Criteri per la ripartizione)

1. Ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia di inserimento lavorativo dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse, opera sulla base dei seguenti criteri, tra loro concorrenti:

a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;

b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le priorità stabilite dall'articolo 6;

c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

Art. 6

(Ammissione agli incentivi)

1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui agli articoli 4 e 5, il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico;

b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;

c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;

d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;

e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.

2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parità di requisiti, il servizio concede

le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.

3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.

4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.

Art. 7

(Procedimento per la concessione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo.

2. Il servizio può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione.

3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all'articolo 4, a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non può essere differito per più di trenta giorni.

Art. 8

(Modalità di versamento delle somme ripartite)

1. Le somme da erogare per le finalità di cui all'articolo 1 sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000

Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*):

Art. 13

(Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo

soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste".

Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

Art. 11

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 4, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi

occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirati.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo".

Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

(Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-Città ed autonome locali):

Art. 8

(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'Interno o dal Ministro per gli Affari Regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica, il Ministro delle Finanze, il Ministro dei Lavori Pubblici, il Ministro della Sanità, il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione Province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora

ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".

Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1998, n. 5.

Nota all'art. 1:

Per il testo dei commi 1, 4 e 8, dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per il testo dei commi 1, lettere a), b) e c) e, 3, dell'art. 13 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

Art. 14

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge".

Note all'art. 3:

La legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*), è pubblicata nel supplemento ordinario n. 57/L alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999.

La legge 8 novembre 1991, n. 381 (*Disciplina delle cooperative sociali*), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1991, n. 283. - Per il testo dell'art. 11

della citata legge 12 marzo 1989, n. 68, si veda in note alle premesse.

L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*), come modificato dall'art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è il seguente:

Art. 4

(Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego)

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'art. 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate "centri per l'impiego";

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della

gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1.

L'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni provinciali.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 13, comma 1, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

Per il testo degli articoli 11 e 13 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano, rispettivamente, la nota all'art. 3 e le note alle premesse.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 gennaio 2000

**Atto di indirizzo e coordinamento in materia
di collocamento obbligatorio dei disabili,
a norma dell'art. 1, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.**
(G.U. n. 43 del 22.02.2000)

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, che all'art. 1, comma 1, individua come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un atto di indirizzo e coordinamento contenente i criteri secondo i quali le commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, effettuano l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare l'art. 8;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella seduta del 2 dicembre 1999;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanita';

DECRETA:

Art. 1

(Commissione di accertamento)

1. L'accertamento delle condizioni di disabilita', che danno diritto di accedere al sistema per

l'inserimento lavorativo dei disabili e l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 3, 5 e 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della medesima legge n. 68/1999, e' effettuato, eventualmente anche in piu' fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili.

Art. 2

(Attivita' della commissione)

1. L'attivita' della commissione di cui all'art. 1 e' finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacita' globale per il collocamento lavorativo della persona disabile.

Art. 3

(Criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' e criteri e modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante)

1. I criteri di accertamento delle condizioni di disabilita' che danno diritto ad accedere al sistema lavorativo dei disabili ed i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante si basano sulle indicazioni di cui al successivo art. 4 e sulla diagnosi funzionale della persona disabile e portano alla formulazione della relazione conclusiva da parte della commissione di accertamento.

Art. 4

(Profilo socio-lavorativo della persona disabile)

1. La commissione, in raccordo con il comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, acquisisce le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita' e di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono presi in considerazione i dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale, eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolastico, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap, previsto all'art. 12, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 5

(Diagnosi funzionale della persona disabile)

1. La diagnosi funzionale e' la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile.

2. La diagnosi funzionale si basa sui dati

anamnestico-clinici, sugli elementi di cui al precedente art. 4, nonché sulla valutazione della documentazione medica preesistente.

3. L'accertamento è eseguito secondo le indicazioni contenute nella scheda per la definizione delle capacità di cui all'allegato 1, utilizzando le definizioni medicoscientifiche, contenute nell'allegato 2.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e l'indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all'apprendimento, alla vita di relazione e all'integrazione lavorativa.

Art. 6

(Relazione conclusiva)

1. La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formula, entro quattro mesi dalla data della prima visita, la relazione conclusiva.

2. La commissione di accertamento, nella relazione conclusiva, formula suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.

Art. 7

(Attività della azienda U.S.L. e del Comitato tecnico di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68).

1. La relazione conclusiva, di cui all'art. 6, comma 1, è consegnata in originale agli uffici amministrativi dell'azienda U.S.L. presso cui è istituita la commissione di accertamento, unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita. Tali uffici curano la custodia degli atti. Copia di tutti gli atti di cui al precedente art. 5 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alle commissioni mediche di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, secondo ed entro i termini previsti dal comma 7 dell'art. 1, della legge n. 295 del 15 ottobre 1990.

2. L'azienda U.S.L. invia copia della relazione conclusiva alla persona disabile e alla commissione provinciale per le politiche del lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

3. Il comitato tecnico informa la commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile, per la quale siano state formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini delle visite sanitarie di controllo di cui all'art. 8.

4. Il direttore del distretto di residenza della persona disabile assicura che nelle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano ricompresi anche gli interventi per le prestazioni di cui all'art. 6, commi 1 e 2.

Art. 8.

(Visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante)

1. La commissione di accertamento, su indicazione del Comitato tecnico, contenente anche la comunicazione della data di avvio dell'inserimento lavorativo della persona disabile, effettua visite sanitarie di controllo per la rispondenza agli obiettivi del collocamento mirato, aventi per finalità la verifica della permanenza dello stato invalidante e della misura delle capacità già accertate nonché la validità dei servizi di sostegno e di collocamento mirato, indicati nella relazione conclusiva del primo accertamento.

2. La visita sanitaria di controllo è effettuata secondo i criteri e con le modalità indicati negli articoli 4 e 5 e si conclude con la formulazione da parte della commissione di accertamento di una nuova relazione conclusiva certificata. Detta relazione, sulle base delle risultanze della visita di controllo, modifica, ove necessario, le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 ed indica la nuova tipologia di collocamento mirato, la forma di sostegno necessarie e le eventuali ulteriori tipologie di inserimento lavorativo.

3. La frequenza delle visite sanitarie di controllo per ciascun soggetto disabile è stabilita dalla commissione di accertamento sulla base delle risultanze degli elementi di cui all'art. 4, della diagnosi funzionale, nonché in relazione alle modalità del percorso di inserimento lavorativo, indipendentemente dalla forma giuridica che lo stesso assume.

4. La chiamata a visita di controllo è effettuata con immediatezza qualora vi sia la specifica richiesta da parte della persona disabile, ovvero qualora il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente presso i quali la persona sia stata inserita rappresentino al Comitato tecnico, e per conoscenza alla commissione, l'insorgere di difficoltà che pongano in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 13 gennaio 2000

ALLEGATO 1

SCHEDA PER LA DEFINIZIONE DELLE CAPACITÀ

Capacità utili per lo svolgimento di attività lavorative (circo-scrivere la definizione più rispondente alle capacità della persona esaminata)

Attività mentali e relazionali:

- capacità di acquisire cognizioni e di impiegarle adeguatamente rispetto alle situazioni che si presentano (assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di mantenere un comportamento positivo e collaborativo nelle diverse situazioni relazionali (sul lavoro, in famiglia ...)
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di affrontare una situazione di disagio causata dal ritmo lavorativo, dall'ambiente, dall'attività svolta ecc.
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di svolgere un lavoro di squadra
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di svolgere un lavoro autonomamente
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di svolgere un'attività, ma con supervisione
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di presentarsi bene e di curare adeguatamente la propria persona
(assente, minima, media, elevata, potenziale).

Informazione:

- capacità di comprendere e memorizzare informazioni
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di trasmettere informazioni coerenti e comprensibili a terzi mediante parola e/o scrittura
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di esprimersi con altre modalità
(assente, minima, media, elevata, potenziale).

Postura:

- capacità di mantenere la posizione seduta
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di rimanere in piedi
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di piegare le ginocchia e rimanere sulle ginocchia in tale posizione
(assente, minima, media, elevata, potenziale);

- capacità di piegare completamente le ginocchia e di mantenersi in equilibrio sui talloni
(assente, minima, media, elevata, potenziale);

- capacità di distendersi su una superficie piana orizzontale e di mantenere tale posizione
(assente, minima, media, elevata, potenziale);

- capacità di passare da una posizione del corpo ad un'altra (es. da seduti a distesi e viceversa, da seduti a in piedi, da in piedi a distesi ecc.)
(assente, minima, media, elevata, potenziale);

- capacità di piegare in avanti e/o in basso la schiena e il corpo
(assente, minima, media, elevata, potenziale).

Locomozione:

- capacità di spostarsi su un piano orizzontale o inclinato servendosi delle proprie gambe (assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di spostarsi su un piano inclinato o su una superficie non piana (es. una scala) (assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di spostare qualcosa/qualcuno da un posto ad un altro per mezzo di un veicolo (assente, minima, media, elevata, potenziale).

Movimento delle estremità/funzione degli arti:

- capacità di muovere e usare gambe e braccia; capacità di afferrare/spostare oggetti pesanti con le mani
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di servirsi delle mani per svariate operazioni che richiedano precisione
(assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di muovere o tenere fermi i piedi coscientemente (ad esempio: la capacità di usare una pedaliera)
(assente, minima, media, elevata, potenziale).

Attività complesse attività fisica associata a resistenza:

- capacità di compiere lavori che richiedono sforzi fisici e capacità di sopportare lo sforzo per periodi più o meno lunghi
(assente, minima, media, elevata, potenziale)
- capacità di mantenere la posizione in cui ci si trova, determinata dall'interazione ed efficienza di altre capacità (ad es. capacità di ricevere informazioni esterne ed interne alla propria struttura corporea, capacità di posizionarsi nello spazio in modo adeguato ecc.)
(assente, minima, media, elevata, potenziale).

Fattori ambientali:

- capacità di sopportare condizioni atmosferiche tipiche di una data regione (assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di sopportare la presenza di suoni o rumori costanti nell'ambiente di vita o di lavoro (eventuale inquinamento acustico) (assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di sopportare la presenza di vibrazioni (assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di sopportare la presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata (assente, minima, media, elevata, potenziale).

Situazioni lavorative (organizzazione del lavoro, ad es. in turni di lavoro):

- capacità di sopportare la alternanza durante la giornata lavorativa (eventualmente anche di notte) (assente, minima, media, elevata, potenziale);
- capacità di sopportare il ritmo lavorativo ovvero di mantenere la velocità con cui l'attività lavorativa procede (assente, minima, media, elevata, potenziale);

- capacità di accedere autonomamente al posto di lavoro (assente, minima, media, elevata, potenziale);

- capacità di superare la distanza, di effettuare il tragitto con mezzi di trasporto dal posto di lavoro all'abitazione e di raggiungere il posto di lavoro (assente, minima, media, elevata, potenziale).

Sintesi:

capacità migliori - descrizione:

Potenzialità relative a capacità:

- migliorabili
- mediante
- tempo prevedibile (mesi)
- migliorabili
- mediante
- tempo prevedibile (mesi)
- migliorabili
- mediante
- tempo prevedibile (mesi)
- migliorabili
- mediante
- tempo prevedibile (mesi)
- migliorabili
- mediante
- tempo prevedibile (mesi)

ALLEGATO 2

GLOSSARIO

Capacità globale (residua) di cui alla legge n. 104/1992. Il ricorso al parametro "capacità complessiva individuale residua" esprime da un lato la precisa volontà di superare il ricorso alla stima della "capacità lavorativa"; almeno così deve intendersi l'abbandono della qualificazione delle capacità, che nella indicazione "complessiva" 104/1992, non va intesa, secondo le finalità della norma stessa, in termini tali da porre in evidenza solamente le diversità negative della persona considerata.

La capacità complessiva di una persona è il fondamento della sua individualità.

Tale "capacità" espressione positiva di ciò che la persona è effettivamente in grado di estrinsecare, è globale, complessiva, e quindi tale da non poter essere ricondotta solo alla sfera lavorativa della persona considerata.

La capacità non può prescindere dal riferimento all'ambiente di vita della persona in esame, in quanto ciò che si è chiamati a valutare è il "globale" funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una "performance" teorica, ma piuttosto inteso come capacità di interagire ed adattarsi alle più diverse circostanze.

Capacità lavorativa

La capacità di lavoro è la potenzialità ad espletare una o più attività qualora sussistano caratteristiche ben delineate, sia biologiche, sia attitudinali, sia, ancora, tecnico-professionali.

L'evoluzione tecnologica ha prodotto un inevitabile ridimensionamento di tutte le attività a prevalente estrinsecazione motoria, facilmente sostituibili da strutture meccaniche, nonché una moltiplicazione di attività diversificate, "specializzate" nelle quali prevale sempre più la componente intellettuale.

Conseguentemente sempre di più nel tempo si è reso necessario, da un lato l'approfondimento dello studio valutativo delle conseguenze delle lesioni, non solo motorie, ma anche viscerali, dall'altro una sorta di "personalizzazione", definendo di volta in volta la riduzione della capacità lavorativa in base alle caratteristiche specifiche della persona esaminata.

Diagnosi funzionale della persona disabile ai fini del collocamento mirato

Consiste in una valutazione qualitativa e quantitativa, il più possibile oggettiva e riproducibile, di come la persona "funziona" per quanto concerne le sue condizioni fisiche, la sua autonomia, il suo ruolo sociale, le sue condizioni intellettive ed emotive.

Profilo socio-lavorativo della persona disabile

Consiste nelle notizie ed informazioni utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro e vengono utilizzate per la diagnosi funzionale.

Servizi di sostegno e di collocamento mirato

Strutture che operano con modalità alquanto differenziate, a seconda delle esigenze del territorio in cui sono insediate.

In genere questi servizi si configurano come gli organi preposti alla programmazione e gestione delle iniziative finalizzate all'integrazione di persone svantaggiate, attraverso la collaborazione con gli uffici periferici del Ministero del lavoro, con i datori di lavoro, i sindacati, le cooperative, le scuole e la pubblica amministrazione.

Allo scopo di porsi quale area di "mediazione" si avvalgono delle seguenti modalità di intervento: rilevazione dei bisogni e progettazione degli interventi; promozione della collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali, di mercato e di solidarietà sociale; programmazione di progetti di integrazione lavorativa con gestione diretta o affidata a servizi convenzionati; valutazione, monitoraggio e verifica delle esperienze; promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Vengono attuati, inoltre, progetti relativi all'orientamento per valutare, in situazione lavorativa, le potenzialità e le attitudini della persona sul piano della autonomia, della socializzazione e dell'apprendimento di regole base per un eventuale inserimento lavorativo - alla formazione in situazione - finalizzata alla maturazione complessiva della personalità e all'acquisizione di competenze e abilità, specifiche spendibili nel mercato del lavoro - la mediazione al collocamento - per favorire il raggiungimento e il mantenimento di un rapporto di lavoro.

Tali progetti possono prevedere un eventuale sostegno alla persona anche dopo l'instaurarsi del rapporto lavorativo.

Decreto Ministro del Lavoro 15 maggio 2000

(G.U. 29 novembre 2000, n.279)

**Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti
in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi
dell'art. 4, comma 11-bis,
della legge 19 luglio 1993, n. 236.**

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

VISTO il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis, del richiamato testo normativo il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la loro natura giuridica da pubblica in privata possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in materia di assunzioni obbligatorie, previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

VISTO il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, con il quale sono state determinate le modalità relative al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

CONSIDERATO che la legge 2 aprile 1968, n. 482, è stata abrogata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che ha riformato la disciplina in materia, rideterminando, tra l'altro le quote d'obbligo;

CONSIDERATO, pertanto, che appare necessario procedere al riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di lavoro, che hanno trasformato la loro natura giuridica da pubblica in privata, sono tenuti a riservare ai destinatari della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

DECRETA:

Art. 1

1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di contemperare l'assolvimento dell'obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, con il mantenimento degli equilibri economici e gestionali delle imprese, possono essere autorizzati ad adempiere gradualmente riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle assunzioni effettuate in data successiva alla trasformazione della loro natura giuridica da pubblica a privata, ai beneficiari della predetta normativa, fino al completo assolvimento dell'obbligo medesimo, se occupano più di 50 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, la quota di riserva è fissata rispettivamente in 4 e 2 unità.

Art. 2

1. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 1, in carta legale, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale

per l'impiego, e consegnare copia della richiesta a ciascun servizio, individuato dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel cui ambito territoriale occupano dipendenti.

2. La domanda deve indicare:

a) il provvedimento e la data di trasformazione da ente pubblico in soggetto privato;

b) il numero totale dei dipendenti in servizio a tale data con l'indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della normativa in materia di assunzioni obbligatorie;

c) i motivi per i quali viene chiesta l'autorizzazione ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali;

d) l'indicazione dei servizi di cui al comma 1, cui è stata consegnata la domanda stessa.

3. Le notizie di cui al punto b) devono essere fornite, separatamente, sia per l'intero territorio nazionale che per ciascuna provincia in cui l'impresa occupa dipendenti.

4. I servizi di cui al comma 1, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, comunicano al Ministero le eventuali osservazioni.

Art. 3

1. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Le autorizzazioni concesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono rideterminate secondo quanto disposto all'art. 1, a decorrere dalla medesima data, senza necessità di una nuova istanza.

3. Il decreto ministeriale del 22 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994 è abrogato.

Roma, 15 maggio 2000

Il Ministro Cesare Salvi

Decreto Ministro del Lavoro 7 luglio 2000, n. 357

(G.U. 4 dicembre 2000, n.357)

**Regolamento recante:
“Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri
parziali dagli obblighi occupazionali di cui
alla legge 12 marzo 1999, n.68”****Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO l'art.5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.68 che prevede per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici la possibilità di essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta;

VISTO il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n.68 del 1999, che rimette al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali e dei criteri e modalità per la loro concessione;

VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400;

SENTITA la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n.281, che ha espresso parere favorevole sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;

RITENUTO di non conformarsi al predetto parere relativamente alle osservazioni riferite all'articolo 1, laddove si è preferito mantenere il riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al fine di inquadrare l'istituto dell'esonero parziale nel più ampio sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle capacità lavorative della persona disabile, classificandosi il predetto istituto come meramente residuale rispetto al ventaglio di possibilità di avviamento offerto dalla legge;

ACQUISITO, altresì, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;

VISTE le osservazioni della Corte dei Conti – Ufficio di Controllo per gli atti del Ministero del lavoro – formulate con rilievo n. 22 del 9 agosto 2000 alle quali si ritiene di doversi conformare;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento disciplina nell'ambito delle iniziative in materia di

collocamento mirato dei lavoratori disabili, i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di disabili prescritta dalla citata legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

Art. 2

(Disciplina del procedimento)

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di persone disabili prescritta dall'art. 3, comma 1, della legge n. 68 del 1999, presentano, al competente servizio individuato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, di seguito denominato “servizio”, domanda di esonero parziale dall'obbligo di assunzione. La domanda deve essere adeguatamente motivata in ordine alle speciali condizioni di attività che, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, possono consentire l'esonero.

2. L'autorizzazione all'esonero parziale è concessa per un periodo di tempo determinato.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esonero parziale, i datori di lavoro di cui al comma 1, versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n.68 del 1999, della regione in cui è situata la sede per la quale si chiede l'esonero, un contributo per ciascun soggetto disabile non assunto, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo riferito a ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Le regioni determinano criteri e modalità per il pagamento, la riscossione e il versamento del contributo di cui al comma 2, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, della legge n.68 del 1999, e stabiliscono la periodicità con la quale il datore di lavoro trasmette al servizio copia delle ricevute dei versamenti a tale titolo effettuati.

5. L'obbligo di pagamento del contributo, nella misura corrispondente alla percentuale di esonero richiesta, decorre dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale e, nei casi di cui all'articolo 17 della legge n.68 del 1999, deve essere versato contestualmente alla presentazione della domanda, ai fini di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

6. Nel caso di mancato o inesatto versamento del contributo di cui al comma 2, il servizio provvede, assegnando un congruo termine, a diffidare il datore di lavoro inadempiente; decorso tale termine il servizio trasmette le relative comunicazioni al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro in cui è ubicata la sede per la quale si chiede l'esonero, che provvede al calcolo delle maggiorazioni tenuto conto dell'entità dell'infrazione rilevata e procede, previa notifica all'interessato, di verbale contravvenzionale, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 5, della legge n.68 del 1999.

7. Qualora il datore di lavoro non ottemperi, successivamente all'irrogazione delle sanzioni

amministrative di cui al comma 5, al versamento del contributo secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 3, il servizio dichiara, con apposito provvedimento, la decadenza dall'esonero parziale; una nuova domanda può essere inoltrata non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla precedente autorizzazione.

Art. 3

(Criteri e modalità di concessione)

1. Ai fini della concessione al datore di lavoro richiedente dell'autorizzazione all'esonero parziale, il servizio verifica la sussistenza di speciali condizioni di attività, accertando la presenza, in tali attività, di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a. faticosità della prestazione lavorativa richiesta;
- b. pericolosità connaturata al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa;
- c. particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

2. In presenza di almeno una delle caratteristiche previste dal comma 1 ed in assenza di mansioni compatibili con le condizioni di disabilità e con le capacità lavorative degli aventi diritto, esaminate le motivazioni a sostegno della domanda che devono evidenziare la difficoltà, in relazione alle speciali condizioni di attività per le quali si richiede l'esonero, di effettuare l'inserimento mirato di cui alla legge n.68 del 1999, il servizio può autorizzare l'esonero parziale fino alla misura percentuale massima del 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche di cui al citato comma 1.

Tale percentuale può essere aumentata fino all'80 per cento per i datori di lavoro operanti nel settore della sicurezza e della vigilanza e nel settore del trasporto privato.

3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 68 del 1999, il servizio può proporre misure di inserimento mirato dei lavoratori disabili ai datori di lavoro che fruiscono dell'autorizzazione all'esonero parziale, non prima che siano trascorsi sei mesi dal rilascio della prima autorizzazione.

Art. 4

(Modalità della domanda)

1. La domanda di autorizzazione all'esonero parziale deve essere presentata al servizio di cui all'articolo 2, comma 1, del territorio in cui ha sede l'impresa. Per le domande di esonero riferite a più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.

2. Nella domanda devono essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, descrivendo le lavorazioni che hanno natura tale da rendere difficoltoso l'inserimento di personale disabile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. La domanda deve inoltre contenere informazioni circa

la consistenza di eventuale lavoro esterno o articolato su turni e sul carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

3. Le regioni individuano modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione all'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

Art. 5

(Adempimenti degli uffici)

1. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive dislocate in diverse province, il servizio competente a ricevere la domanda di esonero, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento, al suo inoltro presso i servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità operativa.

2. Fino all'adozione del provvedimento di autorizzazione all'esonero parziale, il servizio autorizza la sospensione parziale degli obblighi occupazionali nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento di cui all'articolo 3, comma 2, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni già irrogate.

Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo vengono conteggiati ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione, e la richiesta di assunzione deve essere presentata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento che respinge la domanda; la richiesta di assunzione è presentata immediatamente qualora, precedentemente alla domanda di esonero, sia stata accertata l'inadempienza del datore di lavoro in ordine al rispetto delle quote di riserva e applicata la sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999.

3. Il servizio, ai fini istruttori, può richiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente ed anche, ove sia richiesto dalla specifica natura delle attività, alle strutture del Servizio sanitario nazionale, un apposito rapporto dal quale risultino le caratteristiche dell'attività svolta e la sussistenza delle speciali condizioni dell'attività stessa secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rapporto deve pervenire al servizio entro 60 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il servizio provvede, anche in mancanza di questo, all'emanazione del provvedimento.

4. Il servizio emana il provvedimento che deve essere esaurientemente motivato, nel termine massimo 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo che il servizio stesso non comunichi al datore di lavoro richiedente la necessità di prorogare tale termine per non più di 30 giorni, per il compimento di ulteriori atti istruttori. Il provvedimento viene comunicato agli interessati a cura del servizio stesso e nell'ipotesi di cui al comma 1, è trasmesso anche al servizio che ha ricevuto la domanda.

5. In attesa dell'emanazione del provvedimento di decisione in ordine alla domanda di esonero parziale, i datori di lavoro possono richiedere ai competenti servizi, per le finalità di cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, il rilascio della certificazione ivi prevista, da cui risulti la presentazione della domanda nonché il versamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Nelle informazioni trasmesse dalle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, sono evidenziati i dati relativi al numero degli esoneri parziali autorizzati.

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sulla

base delle verifiche effettuate, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa e sul suo effettivo funzionamento, in occasione della relazione presentata ai sensi del citato articolo 21.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 luglio 2000

Il Ministro Cesare Salvi

Decreto 26 settembre 2000

**Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie
del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
istituito dall'art. 13, comma 4,
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(G.U. n. 244 del 18.10.2000)**

Il Direttore Generale per l'Impiego

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art. 13, comma 6;

Considerata la possibilità, prevista dal medesimo comma del citato art. 13, di utilizzare le somme non impegnate nell'anno 1999, pari a lire 40 miliardi, nell'esercizio in corso, ammontando pertanto la dotazione finanziaria complessiva per l'anno 2000 a lire 100 miliardi;

Visto l'art. 4 del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che determina i criteri per la ripartizione annuale delle risorse del Fondo alle regioni;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2000; Considerato che, a seguito di approfondimenti di natura tecnica concordati con le regioni, si e' ritenuto opportuno individuare criteri diversi di ripartizione, il piu' possibile aderenti ai contenuti del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, e che, pertanto, si rende necessario annullare il predetto decreto direttoriale 31 maggio 2000;

Ritenuto, pertanto, di dover effettuare la ripartizione di quota parte dell'intero importo da erogare, pari a lire 90 miliardi, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entita' dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione;

Tenuto conto, con riferimento al secondo dei criteri enunciati nella disposizione di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, che le iniziative dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo dei disabili ancora in corso, come verificato a seguito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, sono state stipulate ai sensi della previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio e che, come ribadisce la circolare n. 4 del 17 gennaio 2000 di questo Ministero, le stesse sono attualmente in scadenza e dunque cesseranno la loro operatività o saranno rinegoziate secondo i nuovi principi fissati dalla legge n. 68 del 1999 e dalle successive direttive applicative;

Considerato inoltre che i dati pervenuti sull'entità delle convenzioni stipulate non sono omogenei e quindi risultano di difficile valutazione comparativa ai fini della predetta ripartizione;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di stabilire la

ripartizione equivalente della ulteriore quota parte dell'intero importo utilizzabile, pari a lire 10 miliardi, tra tutte le regioni, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere;

Considerato che la rilevazione dei dati viene effettuata sulla base delle ultime statistiche annuali ufficiali disponibili;

DECRETA:

Art. 1.

1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a lire 100 miliardi per l'anno 2000, è ripartito tra le regioni secondo l'elenco allegato (tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il decreto direttoriale 31 maggio 2000 di ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è annullato. Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 26 settembre 2000

Il direttore generale

Daniela Carlà

Tabella 1

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione generale per l'impiego - div. III**

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili anno 2000 - legge n. 68/1999

Regioni	Totale
Valle d'Aosta	1.337.288.835
Piemonte	6.803.434.984
Liguria	3.172.328.022
Lombardia	14.446.798.781
Prov. aut. Trento	509.014.252
Prov. aut. Bolzano	484.794.907
Friuli-Venezia Giulia	2.516.843.367
Veneto	7.373.209.934
Emilia-Romagna	6.873.556.180
Toscana	6.159.197.419
Marche	3.005.871.945
Umbria	1.748.061.281
Lazio	9.067.142.731
Campania	9.066.504.663
Abruzzo	2.688.990.244
Molise	1.047.862.773
Puglia	7.304.725.257
Basilicata	1.012.724.674
Calabria	3.795.597.265
Sicilia	8.666.988.236
Sardegna	2.919.064.250
Totale	L. 100.000.000.000

Decreto del Presidente della Repubblica
10 ottobre 2000, n. 333
Regolamento di esecuzione
della legge 12 marzo 1999, n. 68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.
 (G.U. n. 270 del 18.11.2000)

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
 Visto l'articolo 20 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che prevede l'emanazione di un regolamento recante norme di esecuzione, aventi carattere generale, ai fini dell'attuazione della citata legge;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sentita la conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole in data 4 aprile 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000;

Ritenuta, al riguardo, con riferimento all'individuazione dei competenti servizi per l'impiego, l'opportunità di mantenere la terminologia adottata, che identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Soggetti iscritti negli elenchi)

1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento, rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato.

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro per tali categorie, possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nonché quelli di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificata

dalla legge 17 agosto 1999, n. 288, questi ultimi anche se non in possesso dello stato di disoccupazione. Per i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, nonché per i soggetti di cui alla citata legge n. 407 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'iscrizione nei predetti elenchi è consentita esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale. Tuttavia, il diritto all'iscrizione negli elenchi per le predette categorie sussiste qualora il dante causa sia stato cancellato dagli elenchi del collocamento obbligatorio senza essere mai stato avviato ad attività lavorativa, per causa al medesimo non imputabile.

3. Gli orfani e i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio se minori di età al momento della morte del genitore dante causa o del riconoscimento allo stesso della prima categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Agli effetti della iscrizione negli elenchi, si considerano minori i figli di età non superiore a 21 anni, se studenti di scuola media superiore, e a 26 anni, se studenti universitari.

4. Ferma restando la disciplina sostanziale in materia di assunzioni obbligatorie delle categorie di cui all'articolo 1 della legge n. 68 del 1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, le iscrizioni effettuate negli albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'albo e l'espletamento dei compiti di certificazione. Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

Art. 2

(Obbligo di riserva)

1. Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato.

Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti.

2. I datori di lavoro privati che, alla data di entrata in vigore della legge n. 68 del 1999, occupano da 15 a 35 dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della medesima legge, e che effettuano una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i dodici mesi successivi a partire dalla

data in cui si effettua la predetta assunzione. Qualora, entro il medesimo termine, il datore di lavoro effettui una seconda nuova assunzione, il datore di lavoro stesso è tenuto ad adempiere contestualmente all'obbligo di assunzione del lavoratore disabile. Per la richiesta di avviamento, si applica quanto previsto dal comma 4.

3. Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999.

4. Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro di cui al comma 2, sono tenuti all'invio del prospetto informativo che equivale alla richiesta di avviamento ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della citata legge.

5. Il personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1999, e' individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui al citato comma 3.

6. Per gli enti e le associazioni di arte e cultura e per gli istituti scolastici religiosi, che operano senza scopo di lucro, soggetti agli obblighi di assunzione, la quota di riserva si calcola, successivamente alla verifica di possibilita' di collocamento mirato di cui all'articolo 2 della legge n. 68 del 1999, sul personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, individuato secondo quanto previsto dal comma 5.

Art. 3

(Modalità di computo della quota di riserva. Esclusioni)

1. Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, sono parimenti esclusi, ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio. Sono altresì esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, e i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, sono esclusi dalla base di computo e sono computabili nella percentuale di riserva, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale. Gli stessi lavoratori sono ascrivibili alla quota parte di assunzioni

da effettuare con chiamata numerica.

3. Qualora non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o a mansioni inferiori, con la conservazione del trattamento più favorevole, i lavoratori di cui al comma 2 sono avviati presso altro datore di lavoro, con diritto di precedenza e senza inserimento nella graduatoria, e assegnati a mansioni compatibili con le residue capacità lavorative. L'accertamento della compatibilità delle mansioni e' svolto dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, con le modalità ivi previste.

4. Quanto previsto dai commi 2 e 3 si applica anche ai lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 68 del 1999. I predetti lavoratori sono esclusi dalla base di computo e sono computati nella percentuale d'obbligo, alle medesime condizioni di cui ai citati commi 2 e 3, qualora abbiano acquisito un grado di invalidità superiore al 33 per cento.

5. I datori di lavoro pubblici o privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, che assumono un lavoratore disabile, con invalidità superiore al 50 per cento o ascrivibile alla quinta categoria, in base alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, con contratto a tempo parziale, possono computare il lavoratore medesimo come unità, a prescindere dall'orario di lavoro svolto.

6. Agli effetti dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 1999, per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell'arco dell'anno solare, anche non continuative.

7. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999, si applica anche agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB).

Art. 4.

(Sospensione degli obblighi)

1. Ai fini della fruizione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro privato presenta apposita comunicazione al competente servizio provinciale, corredata da documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una delle condizioni di cui al citato comma 5, allegando il relativo provvedimento amministrativo che riconosce tale condizione.

2. La sospensione opera per un periodo pari alla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessa contestualmente al termine del trattamento che giustifica la sospensione stessa. Entro 60 giorni da tale data, il datore di lavoro di cui al comma 1 presenta la richiesta di avviamento dei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.

3. In attesa dell'emanazione del provvedimento che ammette l'impresa ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, il datore di lavoro interessato presenta domanda al servizio provinciale competente ai fini della concessione della sospensione temporanea degli obblighi. Il servizio, valutata la situazione dell'impresa, può concedere la sospensione con provvedimento di autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

4. La sospensione degli obblighi occupazionali riconosciuta ai sensi del presente articolo può riguardare anche i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

Art. 5.

(Compensazioni territoriali)

1. I datori di lavoro privati presentano la domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale, per unità produttive situate nella stessa regione, al competente servizio provinciale.

2. Il servizio di cui al comma 1 valuta l'ammissibilità della domanda di compensazione, che deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale ed emana il provvedimento entro 150 giorni dal ricevimento della domanda, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati secondo le modalità stabilite dalla normativa regionale. Il provvedimento che decide sulla domanda di compensazione è immediatamente trasmesso a tutti i servizi provinciali interessati.

Trascorso il predetto termine senza che l'amministrazione abbia emanato il provvedimento o senza che abbia compiuto atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende accolta.

3. La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come previsto al comma 2, è presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, che, acquisite le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione, emana il relativo provvedimento, sulla base dei criteri ed entro lo stesso termine di cui al comma 2.

A tal fine, il datore di lavoro privato allega alla domanda copia dell'ultimo prospetto informativo, di cui all'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999.

Qualora le informazioni delle regioni non pervengano almeno 60 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero emana comunque il provvedimento, fermo restando quanto disposto dal citato comma 2, ultimo periodo.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano la compensazione, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale e in via automatica.

Art. 6

(Modalità di assunzioni obbligatorie)

1. La prescrizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), opera per le assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, a meno che il numero di lavoratori computabili nelle quote di riserva e già in servizio non sia pari o superiore alla quota percentuale numerica di cui alle lettere b) e c) della citata disposizione. In tale caso, la quota residua di personale disabile da assumere potrà essere assorbita interamente tramite richiesta nominativa.

2. In aderenza a quanto previsto dal comma 1, per i datori di lavoro privati che occupano da 36 a 50 dipendenti e che abbiano già in servizio una unità lavorativa computabile nella quota di riserva, l'unità mancante è assunta con richiesta nominativa.

3. Ai fini della legge n. 68 del 1999, gli "enti promossi" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge sono quelli che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove. In assenza di tale requisito, sono inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

Art. 7

(Avviamento)

1. Ai fini dell'inoltro della richiesta di avviamento, i 60 giorni di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 decorrono dal giorno successivo a quello in cui insorge l'obbligo di assunzione.

2. Per i datori di lavoro pubblici, previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro il termine di cui al comma 1 deve effettuarsi la richiesta di avviamento a selezione prevista dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, il predetto termine è riferito alla trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione.

3. Il termine di decorrenza per la richiesta di avviamento, di cui al comma 1, si applica anche alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 5, della legge n. 68 del 1999.

4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della

criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.

5. I datori di lavoro privati che intendono assumere disabili psichici con richiesta nominativa devono stipulare la convenzione di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

6. In caso di impossibilità di avviare i lavoratori con la qualifica richiesta in base al contratto collettivo applicabile, il servizio convoca immediatamente il datore di lavoro privato ai fini della individuazione di possibili soluzioni alternative di avviamento, valutando la disponibilità di lavoratori disabili con qualifiche simili rispetto a quella richiesta. In caso di esito negativo, il datore di lavoro medesimo stipula con il servizio un'apposita convenzione di inserimento lavorativo, con le modalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 che preveda lo svolgimento di tirocinio con finalità formative per i soggetti a tal fine individuati.

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora il datore di lavoro convocato, non si presenti senza motivazione e comunque entro trenta giorni dalla data di convocazione, o in ogni caso non sia possibile dar luogo alla stipula della convenzione, il servizio procede all'avviamento tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede professionali e delle altre informazioni contenute nel prospetto informativo annuale nonché nella attuale richiesta di avviamento.

8. Qualora, esperita la procedura di cui ai commi 5 e 6, non sia possibile, per causa non imputabile al datore di lavoro, effettuare l'avviamento, il medesimo datore di lavoro può presentare domanda di esonero parziale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 68 del 1999, e della successiva normativa di attuazione, ferma restando l'autonoma attivazione della disciplina che regola l'esonero parziale al di fuori dei casi previsti dal presente articolo.

9. In conformità con quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l'assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato articolo 36, comma 2, e dall'articolo 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

Art. 8

(Sistema sanzionatorio)

1. L'attività ispettiva in materia di assunzioni obbligatorie e l'irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, anche su segnalazione del servizio preposto al collocamento.

2. I servizi per il collocamento, ai fini dell'accertamento e dell'eventuale irrogazione delle sanzioni, trasmettono gli atti al servizio ispettivo della direzione provinciale di cui al comma 1, attivando la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge n. 68 del 1999 si applicano alle imprese private e agli enti pubblici economici. Tale disposizione non si applica ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) e comma 3, della citata legge n. 68 qualora non effettuino nuove assunzioni.

4. La sanzione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999, deve intendersi applicabile, in via transitoria, anche in caso di inadempienza rispetto agli obblighi di assunzione di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge.

5. La certificazione di ottemperanza prevista dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, della medesima legge entro i termini fissati dal relativo decreto di attuazione, nonché l'avvenuto inoltro della richiesta di avviamento di cui al citato articolo 9, comma 1, se non coincidente con la trasmissione del prospetto, ovvero le iniziative in corso aventi ad oggetto interventi di collocamento mirato anche tramite la stipula di convenzioni previste dalla disciplina vigente in materia, fatta salva l'indicazione delle eventuali autorizzazioni, concesse o richieste, alle esenzioni dall'obbligo di assunzione, derivanti dall'applicazione dei relativi istituti previsti dalla legge.

Art. 9

(Graduatorie)

1. Fino al momento della operatività della graduatoria di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999, rimangono valide le graduatorie di cui alla previgente disciplina in materia di collocamento obbligatorio senza la distinzione per categorie. I lavoratori già iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la posizione in graduatoria precedentemente acquisita. Le regioni definiscono termini e modalità per la costituzione della graduatoria unica degli aventi diritto al collocamento obbligatorio, di cui al citato articolo 8, comma 2.

2. Per i lavoratori già iscritti in base alla precedente disciplina in materia di collocamento obbligatorio, il comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n. 68 del 1999, redige, anche per il tramite dei servizi competenti, la scheda professionale, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 68 del 1999, all'atto dell'avviamento, con gli elementi in suo possesso.

3. Ai fini della definizione da parte delle regioni, dell'attribuzione dei punteggi di valutazione degli

elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, le regioni medesime, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 68 del 1999, tengono conto, prioritariamente, dei seguenti criteri generali:

- a) anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
- b) condizione economica;
- c) carico familiare;
- d) difficoltà di locomozione nel territorio.

4. Le regioni, in base alle singole esigenze locali, possono individuare ulteriori criteri rispetto a quelli di cui al comma 1.

5. Per le assunzioni presso datori di lavoro pubblici, i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246. Le regioni possono individuare ulteriori elementi di valutazione, su proposta del comitato tecnico di cui al comma 2.

Art. 10

(Convenzioni tra datori di lavoro privati, cooperative sociali o disabili liberi professionisti e servizio competente)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della citata legge n. 68 del 1999, i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 della citata legge, nonché le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni di cui al medesimo articolo 12, comunicano al servizio competente per il territorio per il quale si intende stipulare la convenzione la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento, fornendo altresì ogni utile informazione, appositamente documentata, atta a dimostrare la loro idoneità al raggiungimento degli scopi previsti dalla legge e il possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. Al momento della comunicazione di cui al comma 1, il disabile libero professionista deve essere iscritto al relativo albo professionale da almeno un anno. Alla medesima data, le cooperative sociali di cui al citato comma 1 devono essere iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 da almeno un anno, e devono avere in corso di svolgimento altre attività oltre a quelle oggetto della commessa. Il datore di lavoro privato che stipula la convenzione e' tenuto contestualmente ad assumere il lavoratore disabile a tempo indeterminato a copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999.

3. Le convenzioni di cui all'articolo 12 della legge n. 68 del 1999 hanno durata non superiore a 12 mesi, prorogabili di ulteriori 12 mesi da parte dei servizi competenti. Oltre tale termine, il datore di lavoro privato che ha assunto il disabile può stipulare con i medesimi soggetti ed anche per lo stesso lavoratore, in tal caso su conforme parere del comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della citata legge n. 68 del 1999, una nuova convenzione avente ad oggetto un percorso

formativo adeguato alle ulteriori esigenze formative del disabile.

4. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato che assume il disabile, la cooperativa sociale e il disabile libero professionista ed il lavoratore disabile impiegato con la convenzione assumono reciprocamente tutti i diritti e gli obblighi, ivi compresi quelli di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, derivanti dal rapporto di lavoro in base alla disciplina normativa e al contratto collettivo applicabile. Gli esiti del percorso formativo personalizzato sono comunicati dalla cooperativa sociale o dal disabile libero professionista al predetto datore di lavoro privato, con le modalità individuate nella convenzione.

5. Nella convenzione sono altresì disciplinate le modalità della prestazione lavorativa svolta dal disabile che rientrano nella disponibilità delle parti, ai sensi di quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. I contenuti e le finalità della formazione personalizzata per il disabile, che può svolgersi anche in attività diverse da quelle oggetto della commessa, devono essere orientate all'acquisizione, da parte del disabile, di professionalità equivalenti a quelle possedute nonché adeguate alle mansioni che il disabile stesso e' chiamato a svolgere presso il datore di lavoro privato che lo ha assunto, al termine della convenzione.

6. L'eventuale recesso di uno dei soggetti contraenti prima della scadenza naturale della convenzione comporta la contestuale acquisizione della piena responsabilità del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato nei confronti del lavoratore disabile assunto e la contestuale immissione in servizio di quest'ultimo.

7. I servizi sottopongono lo schema di convenzione ai competenti uffici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le regioni possono stipulare apposite convenzioni-quadro con il predetto Istituto al fine di definire preventivamente termini e modalità di versamento dei predetti contributi da parte delle cooperative sociali e dei disabili liberi professionisti.

8. Il servizio che stipula la convenzione effettua verifiche periodiche sul corretto funzionamento della convenzione stessa.

Art. 11

(Disposizioni transitorie relative al computo della quota di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999, possono computare i lavoratori disabili già occupati ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio nonché i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, della citata legge, nei limiti della percentuale ivi prevista.

2. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, e comunque in via transitoria per un periodo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i datori di lavoro

pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68 del 1999.

Art. 12

(Invalidi del lavoro ed invalidi per servizio)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, i corsi di formazione e riqualificazione professionale di cui all'articolo 4, comma 6, della citata legge, si intendono attivati con priorità nei confronti degli invalidi per lavoro e degli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile.

2. Ai fini della realizzazione del collocamento mirato, nel caso di attivazione di progetti di formazione e riqualificazione professionale di cui al comma 1, i soggetti di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di tempo di ventiquattro mesi indicato nell'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, sono avviati al lavoro senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2, della citata legge, secondo la posizione dagli stessi occupata nelle rispettive graduatorie di provenienza, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

Art. 13

(Disposizioni transitorie relative alla validità delle convenzioni ed delle autorizzazioni alla esenzione dagli obblighi)

1. Le convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché le autorizzazioni all'esenzione dagli obblighi di assunzione, concesse ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni, a titolo di esonero parziale, di compensazione territoriale e di sospensione temporanea, cessano la loro efficacia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la loro naturale scadenza, qualora precedente.

2. Entro la data di validità delle convenzioni e delle autorizzazioni, di cui al comma 1, il datore di lavoro privato che ne fruisce può inoltrare al servizio provinciale competente domanda diretta a ridefinire i contenuti della convenzione o del provvedimento di autorizzazione, secondo le linee e con le modalità fissate dalla citata legge n. 68 del 1999. Il servizio verifica la rispondenza dei nuovi contenuti della autorizzazione alle nuove finalità perseguite dalla vigente normativa in materia di inserimento mirato dei disabili, nonché la permanenza delle condizioni che giustificano, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge n. 68 del 1999 che regolano i menzionati istituti, il ricorso alle suddette autorizzazioni. Non è consentito il cumulo di convenzioni e autorizzazioni stipulate ai sensi di diverse normative.

Art. 14

(Disposizioni finali)

1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui agli articoli 11 e 12, della citata legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale promuove la definizione di linee programmatiche, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, da adottare nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Per gli adempimenti di cui all'articolo 21 della legge n. 68 del 1999, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettua verifiche periodiche sullo stato di attuazione della citata legge e della normativa di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 2000

Ciampi

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Salvi, Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
Bassanini, Ministro per la Funzione Pubblica

Visco, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", si trascrive il testo dell'art. 20, in attuazione del quale è stato emanato il presente regolamento:

Art. 20
(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi carattere generale, cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si conformano, nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini dell'attuazione delle disposizioni della presente legge".

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate".

L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), così recita:

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (soppressa).

L'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*), così recita:

25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

- a) per l'emanazione degli atti formativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
- b) per la decisione dei ricorsi, straordinari al Presidente della Repubblica;
- c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri".

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:

Definizioni ed ampliamento attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (*Conferimento alle regioni e agli enti locali, di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59*), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.

Note all'art. 1:

Gli articoli 1 e 18, comma 2, della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, sono i seguenti:

Art. 1
(Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.

Essa si applica:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell'accertamento delle condizioni di disabilità e' ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL.

6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento

dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità".

Art. 18

(Disposizioni transitorie e finali)

2. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti.

Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione".

La legge 23 novembre 1998, n. 407 (*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata*), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 277 del 26 novembre 1998, modificata dalla legge 17 agosto 1999, n. 288 (Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1981, n. 121), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999.

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (*Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra*), è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.

Note all'art. 2:

Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*):

Art. 3

(Assunzioni obbligatorie - quote di riserva)

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1, si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e

le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1, insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Il testo del comma 2 dell'art. 5 della citata legge 12 marzo 1999 n. 68 è il seguente:

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 3. Sono, altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto”.

I commi 1 e 3 dell'art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono i seguenti:

1. I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili”.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro”.

Il testo dell'art. 2 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, è il seguente:

Art. 2

(Collocamento mirato)

1. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

Note all'art. 3:

Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

Art. 4

(I criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'art. 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'art. 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3, se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia, di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui

all'art. 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'art. 8.

5. Le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento mediante convenzioni alle associazioni nazionali di promozione tutela e rappresentanza, di cui all'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonchè ai soggetti di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'art. 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'art. 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "conferenza unificata".

Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 si veda alle note all'art. 1.

Si riporta il testo dell'art. 4, della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:

Art. 4

(Accertamento dell'handicap)

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1, della legge 15 ottobre 1990 n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali".

Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68:

2. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole: "maggiormente rappresentative sono sostituite dalle seguenti: comparativamente più rappresentative;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato tecnico composto da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, con particolare riferimento alla materia delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Agli oneri per il funzionamento del comitato tecnico si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione di cui al comma 1.

Per il testo dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda note all'art. 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997.

Per il testo dell'art. 3 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 4:

Per i testi degli articoli 3, 9, comma 1, e 18 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, si veda nelle note agli articoli 1 e 2.

Nota all'art. 5:

Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999:

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dai quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici.

Gli uffici competenti al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".

Nota all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999:

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento agli uffici competenti ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 11. Le richieste sono nominative per:

a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti".

Note all'art. 7:

Per il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 68 del 1999, si veda nelle note all'art. 2.

Si riporta il testo dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999:

Art. 11

(Convenzioni e convenzione di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova

più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli art. 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge, può proporre adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, e convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo".

Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, della citata legge n. 68 del 1999:

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio".

Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge n. 68 del 1999:

Art. 12

(Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3, con le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro.

Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 30 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4, della citata legge

n. 68 del 1999.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'art. 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le commissioni parlamentari competenti per materia; che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

Il comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 come modificato dall'art. 22 comma 1 del citato decreto legislativo n. 80 del 1998 è il seguente:

Art. 36

(Reclutamento del personale)

1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

Art. 21

(Disposizioni a favore degli orfani e delle vedove del personale deceduto per causa di servizio)

1. Le assunzioni di cui all'art. 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, per i figli e il coniuge del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduto o divenuto inabile a qualunque servizio nelle circostanze e alle condizioni di cui alla citata legge n. 466 del 1980, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto per diretto effetto di ferite e lesioni riportate nelle circostanze di cui alla legge 3 giugno 1981 n. 308, così come estesa ai vigili del fuoco dall'art. 7 della legge 4 marzo 1982, n. 66, sono disposte anche in soprannumero nei ruoli di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo stesso.

2. Il soprannumero è imputato ai posti riservati nei ruoli del Corpo alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e viene riassorbito con le cessazioni dal servizio di personale delle categorie riservatarie medesime.

3. L'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, e l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, vanno interpretati nel senso che la dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza a tutti gli effetti dal giorno del relativo

accertamento da parte dell'organo sanitario preposto; parimenti il trasferimento nei ruoli di supporto del personale non idoneo ai servizi d'istituto ha decorrenza a tutti gli effetti dallo stesso giorno.

Note all'art. 8:

La legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche al sistema penale.

Si riporta il testo dell'art. 15 della citata legge n. 68 del 1999:

Art. 15
(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'art. 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'art. 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso e' tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Si riporta il testo dell'art. 17 della citata legge n. 68 del 1999:

Art. 17
(Obbligo di certificazione)

1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché' apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.

Il testo dell'art. 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999 è il seguente:

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la periodicità dell'invio dei prospetti e puo' altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico". Note all'art. 9:

Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n. 68 del 1999:

Art. 8
(Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona, l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché' la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti provvedano al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro.

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2 sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

4. Le regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale a per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto

dell'inserimento nell'azienda.

L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1991, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) così recita:

Art. 4

(Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego)

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere f), g) e h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera a) tramite strutture denominate "centri per l'impiego";

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti

alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera d), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.

Il testo dell'art. 6, comma 2, della legge n. 68 del 1999 è riportato nelle note all'articolo 3.

Note all'art. 10:

Per il testo degli articoli 12 e 3 della legge n. 68 del 1999 si rimanda rispettivamente nelle note agli articoli 7 e 2.

Si riporta il testo degli articoli 1 e 9 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali):

Art. 1

(Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio sanitarie ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 9

(Normativa regionale)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionali e di sviluppo della occupazione.

2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione dalle norme contrattuali vigenti.

3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Per il testo dell'art. 6 comma 2 della legge n. 68 del 1999 si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 11:

Per il testo dell'art. 3 della citata legge n. 68 si veda nelle note all'art. 3.

Per il testo dell'art. 18, comma 2, si veda nelle note all'art. 1. Note all'art. 12:

Si riporta il testo dell'art. 18, comma 3, della citata legge n. 68 del 1999:

3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni sono avviati al lavoro degli uffici competenti senza necessita' di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6".

Per il testo dell'art. 4, comma 6 si veda nelle note all'art. 3.

Si riporta il testo dell'art. 8, comma 2, della citata legge n. 68 del 1999:

2. Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati: l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacita' lavorativa".

Note all'art. 13:

Si riporta il testo degli articoli 17 e 25 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro):

Art. 17

(Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego)

1. L'impresa o il gruppo di imprese anche tramite le corrispondenti associazioni sindacali possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale puo' stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare in intesa con la regione, nonchè, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facolta' di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la

richiesta numerica. La convenzione puo' prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. La convenzione puo' anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'impresa ha facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attivita' formative.

3. La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale e' trasmessa per la approvazione alla Commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui a deliberazione della commissione regionale per l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima e' sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni.

4. Il nulla osta di avviamento e' rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

5. Gli oneri conseguenti all'attivita' formativa organizzata di intesa con le regioni sono a carico delle regioni, ai sensi dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978 n. 845".

Art. 25

(Poteri derogatori delle commissioni regionali per l'impiego)

1. Le commissioni regionali per l'impiego, anche su proposta delle agenzie per l'impiego, al fine di incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, possono, con motivata deliberazione, proporre deroghe ai vincoli esistenti per le imprese in materia di assunzioni dei lavoratori, tenendo conto delle dimensioni delle imprese presenti sul territorio e della tipologia differenziata delle fasce di disoccupazione, in specie di quella giovanile".

2. Le deliberazioni concernenti le deroghe di cui al comma 1 sono sottoposte, a cura del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera.

La legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968, n. 109.

Note all'art. 14:

Per il testo degli articoli 11 e 12 della legge n. 68 del 1999 si veda nelle note all'art. 7.

Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei

comuni, con la Conferenza Stato-città' ed autonomie locali [1/circ.]):

Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza, unificata*)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali é presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti

di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Si riporta il testo dell'art. 21 della citata legge n. 68 del 1999:

Art. 21

(*Relazione al parlamento*)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati che le regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Decreto del 12 dicembre 2005
Adeguamento dell'importo delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 15
della legge 12 marzo 1999, n. 68.
(G.U. 29/12/2005 n. 302)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», il quale all'art. 4, comma 1, lettere a) e d), prevede che spettino agli organi di governo «le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo» e «la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», che all'art. 15, comma 5, stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio di cui ai commi 1 e 4 del predetto articolo siano adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

RITENUTO, in assenza di criteri indicati da espresse disposizioni di legge relativamente alla fattispecie in esame, di dover provvedere all'adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, commi 1 e 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, adottando il criterio privilegiato dal legislatore nella quasi totalità dei casi di aggiornamento di sanzioni amministrative pecuniarie, ossia la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatasi in un determinato periodo di tempo ed accertata dall'Istituto nazionale di statistica;

VISTA la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica n. 558 del 23 febbraio 2005 da cui risulta che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati è stata pari al 12,1 % nel periodo di riferimento gennaio 2000-gennaio 2005;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433», il quale all'art. 51, commi 2 e 3, statuisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, ogni sanzione amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative debba essere tradotta in euro secondo il tasso di conversione eliminando gli eventuali decimali, al fine di conservare la congruità e la proporzionalità delle sanzioni e di rispettare nello stesso tempo il principio del favor rei;

DECRETA:

Art. 1

1 Gli importi delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono convertiti da «lire 1.000.000» ad «euro 516,00» e da «lire 50.000» ad «euro 25,00» e poi aumentati rispettivamente sino ad «euro 578,43» e ad «euro 28,02». 2. L'importo della sanzione amministrativa di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e convertito da «lire 100.000» ad «euro 51,00» e poi aumentato sino ad «euro 57,17».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2005

Il Ministro: Maroni

**Collocamento obbligatorio
delle persone con disabilità**
circolari, note e risposte a quesiti

CIRCOLARE N. 11/99

Prot. n. 260/M42 del 02/02/99

DIREZIONE GENERALE IMPIEGO - Div. III**OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte Costituzionale n. 454/1998.****Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n.482 del 1968.**Alle Direzioni Regionali
del Lavoro
LORO SEDI

Con la sentenza citata in oggetto, pubblicata nella G. U. n.2, - Serie speciale - del 13 gennaio 1999, la Corte Costituzionale, investita della questione dal pretore di Trieste con ordinanza del 7 ottobre 1997, si è pronunciata in materia di iscrizione dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano nelle liste del collocamento obbligatorio, invertendo il contrario orientamento, com'è noto fino ad oggi accolto da questa Amministrazione, diretto a negare tale diritto sulla base della natura di disciplina speciale della legge n.482 del 1968.

In particolare, la Corte, nel pronunciarsi sul caso di un cittadino somalo, rifugiato politico, riconosciuto invalido con una perdita permanente della capacità lavorativa pari a 179 per cento, ha dichiarato non fondata, in quanto la lacuna normativa non sussiste, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, come sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 4, e 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli articoli 10, primo e secondo comma, 2 e 3 della Costituzione, dal giudice remittente.

Infatti, argomenta la Corte, "in presenza della garanzia legislativa di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti" per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani (.....), garanzia ulteriormente ribadita e precisata dall'articolo 2, comma 2, del testo unico n.286 del 1998,, il ragionamento va rovesciato: occorrerebbe, per giungere all'accennata conclusione, rinvenire una norma che, esplicitamente o implicitamente, neghi ai lavoratori extracomunitari, in deroga alla piena uguaglianza, il diritto in questione.

In realtà, prosegue la Corte, tale norma derogatoria non è riscontrabile nell'ordinamento, che anzi attribuisce i benefici della disciplina delle assunzioni obbligatorie agli invalidi civili, "senza alcuna limitazione discendente dalla cittadinanza", con riferimento sia alla definizione di invalido, sia alle cause di esclusione dal beneficio medesimo, tra le quali non è ricompresa la qualità di straniero.

Norme e procedure speciali, nei confronti dei predetti soggetti, riguardano unicamente l'accesso al mercato del lavoro ma, acquisita l'autorizzazione al lavoro, i medesimi lavoratori godono degli identici diritti riconosciuti ai lavoratori italiani.

Ancora nelle considerazioni in diritto, la Consulta rimarca che, quand'anche volesse considerarsi il collocamento obbligatorio come una garanzia di

protezione specifica diretta a fasce di lavoratori in posizione di debolezza sul mercato del lavoro, cioè come una speciale forma assistenziale, non sussisterebbe alcuna giustificazione di trattamento differenziato per i lavoratori extracomunitari.

Infatti, da un lato, una costante giurisprudenza della Corte "ha ricondotto la disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi alle forme di attuazione del dritto che gli inabili e i minorati hanno, a norma dell'articolo 38, terzo comma, della Costituzione, all'avviamento professionale; per altro verso, la normativa in materia ammette espressamente gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno al godimento delle prestazioni di assistenza sociale, comprese quelle previste per gli invalidi civili (articolo 41 del citato decreto legislativo n.286 del 1998).

Sulla scorta delle argomentazioni sinteticamente illustrate, la Corte conclude per la "spettanza ai lavoratori extracomunitari, aventi titolo ad accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parità con i cittadini, e che ne abbiano i requisiti, del diritto ad iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge n. 482 del 1968 ai fini dell'assunzione obbligatoria.

In tale contesto, considerata la necessità di conformare con immediatezza l'attività degli Uffici all'orientamento espresso dalla Consulta, si raccomanda agli stessi di accogliere favorevolmente, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza considerata, le istanze dei lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, dirette all'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, e di definire positivamente, le domande alla stessa data in fase di esame, nonché di attivarsi al fine di estinguere il contenzioso amministrativo e giudiziario in atto.

Per quanto concerne i provvedimenti di diniego in precedenza emessi nei confronti dei lavoratori interessati, tenuto conto della prevedibile difficoltà pratica di procedere alla revoca individuale di ciascuno di essi, si ravvisa la necessità che i lavoratori stessi, che abbiano in passato presentato domanda di iscrizione nei suddetti elenchi decisa con esito negativo, depositino semplice istanza diretta al riesame della posizione individuale, anche tramite la compilazione di apposito modello prestampato da porre eventualmente in distribuzione, prescindendo dalla produzione della documentazione in precedenza trasmessa, qualora sia ancora in possesso dell'ufficio, cui dovrà farsi mero rinvio, fatta salva la possibilità di richiedere il rinnovo di documenti soggetti a scadenza per i quali non sia prevista la procedura di autocertificazione.

A tal fine, si invitano le Direzioni regionali a diramare le presenti direttive alle rispettive Direzioni provinciali, invitando altresì le stesse a collaborare con l'Amministrazione centrale affinché sia conferita la massima diffusione alla notizia con i mezzi che si riterranno più efficaci, anche presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché presso le associazioni rappresentative dei lavoratori extracomunitari in Italia, offrendo altresì ai lavoratori medesimi massima disponibilità per l'assunzione delle informazioni del caso.

IL MINISTRO Cesare Salvi

**CONSIGLIO DI STATO
ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE
PUBBLICO IMPIEGO DEL 15 MARZO 1999
N° 1852/1997 Sezione Seconda
N° 425 COMM. SPEC. P.I.**

OGGETTO: Quesito proposto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, concernente il limite di età per le assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482/1968.

LA COMMISSIONE SPECIALE
PER QUESTIONI RELATIVE
AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

VISTA la relazione pervenuta in data 16 ottobre 1999, con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al quesito indicato in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 425 del 27 novembre 1997, con cui l'esame dell'affare è stato devoluto ad una Commissione Speciale;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore;

Premesso in fatto:

L'amministrazione espone che, secondo la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, "la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".

Il quesito formulato dal Ministero referente consiste nello stabilire se il nuovo sistema comporta, o meno, il superamento della disciplina racchiusa nell'articolo 1, comma 2 della legge n. 2 aprile 1968, ti. 482, concernente l'assunzione obbligatoria delle categorie protette, in forza del quale "non si applicano le disposizioni di cui alla presente legge nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età".

Considerato in diritto

Questa Commissione Speciale, con parere n. 399/1997, pronunciato nell'adunanza del 19 gennaio 1998, ha affermato che la nuova disciplina introdotta dalla legge n.127/1997, assume una valenza generale, nell'ambito del pubblico impiego ed è applicabile a qualsiasi fattispecie che comporti l'instaurazione di rapporti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, con il solo limite implicito dell'avvenuto superamento dell'età stabilita dalla legge per il collocamento in quiescenza.

La portata innovativa della norma, sia pure circoscritta, soggettivamente, ai soli rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, concerne non solo le assunzioni obbligatorie delle categorie

protette ai fini delle riserve, ma anche le forme di reclutamento comunque effettuate senza l'espletamento di prove selettive o concorsuali.

Peraltro, la formula letterale della disposizione, la sua collocazione sistematica all'interno di un complesso di regole destinate a regolare la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, razionalizzando lo svolgimento delle procedure di accesso, non consente di estendere ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Ne consegue, quindi, che, con riguardo ai rapporti di lavoro costituiti dagli appartenenti alle categorie protette con soggetti privati, continua ad operare il limite del cinquantacinquesimo anno di età.

La Commissione condivide le preoccupazioni espresse dall'amministrazione referente, secondo cui, in tal modo, potrebbero realizzarsi sperequazioni tra il lavoro pubblico e quello privato, tanto più gravi in un contesto ormai decisamente orientato a segnare una profonda omogeneità di disciplina tra i due settori.

Ma tale aporia del sistema potrebbe essere colmata solo mediante un apposito intervento correttivo in sede legislativa.

In tale direzione, va osservato che risulta ormai imminente la definitiva approvazione del disegno di legge AC n. 4111 O-B, già licenziato dal Senato il 21 gennaio 1999, concernente "norme per il diritto al lavoro dei disabili", il quale, nel riformare radicalmente tutto il sistema delle assunzioni obbligatorie, prevede il generalizzato superamento del limite dei 55 anni di età. Tuttavia, fino all'entrata in vigore di tale nuova disciplina, resta fermo il principio secondo cui l'articolo 3, comma 6 della legge n.127/1997 elimina il limite di età per l'accesso al lavoro delle categorie protette di cui alla legge n. 482/1968 solo nell'ambito del pubblico impiego.

P.Q.M.

Nei suesposti termini è il parere della Commissione.

Per estratto dal verbale

Il Segretario della Commissione Speciale P.I.

Visto

Il Presidente della Commissione Speciale P.I.

**CIRCOLARE N. 57/99
del 20 luglio 1999****DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III**

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Limiti di età per l'assunzione presso i datori di lavoro pubblici. Parere del Consiglio di Stato – Adunanza Commissione pubblico impiego – 15 marzo 1999.

Alle Direzioni
Regionali e Provinciali
del Lavoro
LORO SEDI

A seguito della trasmissione della lettera circolare del 20 aprile u.s., indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, concernente la problematica in oggetto, si rende oggi necessario approfondire l'argomento per quanto concerne i profili operativi scaturenti dalla modifica del previgente orientamento amministrativo in materia, fornendo risposta ai quesiti in tal senso sollevati da talune sedi periferiche.

Com'è noto, il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 15 marzo 1999, ha risolto in senso affermativo la questione sollevata con la relazione presentata da questa Amministrazione e volta a stabilire se il nuovo sistema delineato dalla legge n.127 del 1997, relativo all'abbattimento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi, potesse considerarsi applicabile anche alla disciplina speciale del collocamento obbligatorio, finora non operante nei confronti di coloro che abbiano superato il 55° anno di età (art.1, comma 2, della legge n.482 del 1968).

Nell'assunzione di tale determinazione, il supremo organo consultivo ha sostanzialmente ribadito la valenza generale delle disposizioni introdotte dalla citata legge n.127, applicabili a tutti i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, con il solo limite dell'età pensionabile ordinariamente fissata dalla normativa vigente, precisando altresì che, per gli aventi titolo al collocamento obbligatorio, la disposizione consente l'iscrizione nei relativi elenchi ai soli fini dell'avviamento ad impiego pubblico.

Le questioni pratiche connesse a tale importante innovazione attengono alla possibilità di iscrizione e di reinscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di coloro che, pur avendo compiuto i cinquantacinque anni di età, non abbiano tuttavia superato il generale limite anagrafico previsto dalla legge per il collocamento in quiescenza.

Per quanto concerne l'iscrizione di soggetti cancellati dopo l'entrata in vigore della legge n.127 del 1997, sopra richiamata, gli stessi possono essere nuovamente iscritti, previa domanda inoltrata dall'interessato, attribuendo agli stessi l'anzianità maturata negli elenchi alla data del provvedimento di cancellazione, attesa la natura interpretativa dell'avviso espresso dal Consiglio

di Stato. Si precisa, per completezza di esposizione, che i soggetti erroneamente cancellati dopo il 15 marzo 1999, data della pronuncia del Consiglio di Stato, cui si è fatto riferimento nella precedente lettera circolare al fine di bloccare i provvedimenti di cancellazione degli iscritti in procinto di compiere i cinquantacinque anni, dovranno essere reinscritti d'ufficio nei relativi elenchi con l'attribuzione dell'anzianità maturata a tale data.

Con riferimento ai soggetti cancellati dai suddetti elenchi in un momento anteriore alla vigenza della legge n.127, si ritiene giuridicamente corretta, oltreché conforme alle regole di equità che devono guidare l'azione amministrativa, la possibilità di ammettere, per gli stessi soggetti già cancellati, anche per motivi diversi da quello anagrafico, una nuova iscrizione, pur attribuendo ad essi, diversamente dalla situazione prima delineata, una posizione in graduatoria determinata ex nunc, con riferimento alla data di presentazione della odierna domanda di iscrizione, e fermo restando il possesso dei requisiti, diversi dall'età, che l'ordinamento richiede per l'accesso ai pubblici concorsi.

Ciò senza che sia vulnerata la legittimità del pregresso provvedimento di cancellazione, allora emanato in forza della normativa speciale e definitoria di cui alla legge n.482 del 1968.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel parere ricordato, reso proprio in materia di collocamento obbligatorio, ha enfatizzato l'applicabilità del disposto della legge n.127/97 "a qualsiasi fattispecie che comporti l'instaurazione di rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, con il solo limite implicito dell'avvenuto superamento dell'età stabilita dalla legge per il collocamento in quiescenza."

Tale linea interpretativa, oltre a rispondere ad esigenze di equità e a realizzare effettivamente il principio di pari opportunità di accesso al mondo del lavoro per gli appartenenti alle categorie protette (tenuto conto che la nuova iscrizione consente ai soggetti ultra-cinquantacinquenni di partecipare alle procedure concorsuali o agli avviamenti a selezione fruendo delle percentuali obbligatorie di riserva), anticipa il generale indirizzo contenuto nella legge di riforma di recente emanazione (l.n.68/1999) e prossimamente in vigore, che non prevede speciali limiti di età rispetto a quelli generalmente fissati dalla legislazione pensionistica, sia per le assunzioni da parte dei datori di lavoro pubblici che con riferimento a quelli privati.

Il Direttore Generale Daniela Carlà

CIRCOLARE N. 72/99
Roma, 13 Ottobre 1999

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Div. III

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Iscrizione degli invalidi civili in età lavorativa. Abbattimento limiti di età per l'accesso al pubblico impiego. Legge n.127/97. Parere del Consiglio di Stato del 15 marzo 1999. Seguito lettera circolare n.88 del 20 aprile 1999 e circolare n.57/99 del 20 luglio 1999.

Alle Direzioni
Provinciali del Lavoro
Servizio Politiche del
Lavoro
LORO SEDI

e p.c. al
Ministero dell'Interno
D.G. Servizi Civili
Assistenza Economica
Categorie Protette

all'INPS
Direzione Centrale
Prestazioni
ROMA

A seguito di un incontro tra le Amministrazioni competenti è stato raggiunto un accordo diretto ad evitare la presentazione presso codeste Direzioni provinciali degli invalidi civili ultracinquantacinquenni, in età lavorativa, cui l'INPS aveva comunicato la necessità di provvedere con immediatezza all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio ai fini del mantenimento dell'assegno mensile di invalidità civile, erogato dal predetto istituto e la cui corresponsione è condizionata al possesso di tale requisito.

Tale situazione si è verificata a seguito del parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 15 marzo 1999 – Commissione pubblico impiego -, con il quale si è esteso ai predetti soggetti l'ambito di applicazione della disposizione di cui alla legge n.127 del 1997, relativa all'abbattimento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi.

La soluzione adottata prevede che codeste Direzioni provinciali procederanno d'ufficio alla iscrizione o reinscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio degli invalidi civili.

Ciò non appena entreranno in possesso dell'elenco fornito dall'INPS, che questa Direzione generale avrà cura di trasmettere con la massima sollecitudine. Si precisa che, al fine del mantenimento del citato assegno di invalidità, non si rende necessario alcun ulteriore adempimento da parte delle Direzioni provinciali.

Resta fermo che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, il lavoratore invalido civile, iscritto d'ufficio nelle predette liste, dovrà essere in possesso dei requisiti ordinariamente previsti dalla legge.

L'attività di verifica circa la sussistenza di tali requisiti sarà svolta dalle Direzioni Provinciali all'atto della richiesta dell'interessato e secondo le modalità che le Direzioni medesime riterranno di individuare.

A tal fine si invitano gli uffici in indirizzo a dare la più ampia diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti dei soggetti interessati, tenuto conto, peraltro, che nella stessa direzione procederà l'INPS, mediante invio di apposita comunicazione individuale ad ognuno dei soggetti interessati.

Infine, si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n.57/99 del 20 luglio 1999, relativamente alle modalità per l'attribuzione della posizione in graduatoria all'atto della verifica che sarà effettuata dalle Direzioni provinciali, come sopra illustrato.

È chiaro che, i contenuti della suindicata circolare n.57/99, conservano la piena validità per quanto riguarda i soggetti appartenenti alle categorie protette diverse da quelle degli invalidi civili e non inserite negli elenchi trasmessi dall'Inps.

Il Sottosegretario di Stato Raffaele Morese

CIRCOLARE N.76/99
Roma, 24 novembre 1999
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
 Prot. n. 3214/M163

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici a seguito del trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province.

Alle Direzioni Regionali e
 Provinciali del Lavoro
 LORO SEDI
 e p.c. Direzione Generale
 AA. GG. e Personale
 agli Assessori Regionali e
 Provinciali al Lavoro
 LORO SEDI

Con riferimento al trasferimento di funzioni indicato in oggetto, si forniscono talune necessarie, iniziali precisazioni relative alla odierna ripartizione delle competenze tra questa Amministrazione ed i nuovi servizi per l'impiego in materia di collocamento obbligatorio.

**ELENCHI, GRADUATORIE E PROCEDURE
 DI ISCRIZIONE E DI AVVIAMENTO**

Sono trasferite alle province i compiti di tenuta ed aggiornamento degli elenchi degli appartenenti alle categorie protette e, conseguentemente, la titolarità delle procedure di iscrizione nei predetti elenchi nonché di quelle relative all'avviamento, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia. Considerata la condizione di particolare disagio degli utenti di tale servizio, diventa ancor più essenziale raccomandare la continuità delle operazioni relative, d'intesa con regioni e province. Con particolare riferimento alle categorie protette iscritte negli Albi professionali, che in base alla normativa vigente mantengono il carattere nazionale, anche se l'avviamento è articolato a livello regionale, si fa presente che, per quanto riguarda i centralinisti non vedenti e i terapisti della riabilitazione non vedenti, le relative iscrizioni continueranno ad essere comunicate a questo Ministero per l'aggiornamento del relativo Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione, secondo l'attuale procedura; per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le iscrizioni all'Albo nazionale continuano ad essere effettuate da questa Amministrazione centrale, che ne informerà, ai fini dell'inserimento negli elenchi e del successivo avviamento, i servizi di collocamento di residenza dell'iscritto. Per i predetti adempimenti, nell'attuale fase di prima operatività, si prega di assicurare la massima collaborazione nei confronti dei nuovi servizi competenti.

ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE

A decorrere dalla data del trasferimento di funzioni, i procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione di sospensione degli obblighi occupazionali e di esonero parziale, ferma restando l'attuale regolamentazione normativa degli istituti, dovranno essere presentati ai

servizi delle province territorialmente competenti rispetto all'unità produttiva per la quale si chiede la sospensione. Si evidenzia che nel provvedimento di decisione dovrà comparire, a norma di legge, l'indicazione dell'organo (regionale), gerarchicamente sovraordinato, cui rivolgere eventuale domanda di riesame del provvedimento ed i termini di presentazione del ricorso medesimo, ferma restando anche l'indicazione delle modalità di gravame in via giurisdizionale. Le Direzioni provinciali del lavoro continueranno ad istruire le domande presentate prima di tale data. Per quanto concerne le autorizzazioni alla compensazione territoriale, le stesse, in virtù dei contenuti di politica occupazionale a livello nazionale, continueranno per ora ad essere attratte nella competenza statale, con possibilità di riesaminare tale assetto al momento dell'entrata in vigore della legge di riforma in materia di inserimento lavorativo dei disabili, per i necessari adeguamenti al generale contesto.

Quanto all'istituto della gradualità delle assunzioni (legge n.236/1993), rimanendo intatta la normativa procedurale e sostanziale, che attribuisce la titolarità della potestà autorizzatoria a questo Ministero, la scrivente provvederà ad adempiere alle consuete incombenze di notifica dei provvedimenti di decisione nei confronti delle province interessate.

CONVENZIONI

La stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 17 della legge n.56 del 1987 dovrebbe costituire lo strumento privilegiato di inserimento lavorativo dei disabili, soprattutto nell'odierna fase di transitorietà dal vecchio al nuovo regime. Pertanto, si invitano gli uffici a voler fornire ogni possibile disponibilità a collaborare con i nuovi servizi istituiti dalle regioni al fine di assicurare la piena operatività dell'istituto.

RICORSI

Con il passaggio delle funzioni di collocamento alle regioni e alle province, questa Amministrazione gestirà unicamente lo stralcio del contenzioso in essere alla data sopra citata. Pertanto, si invitano le Direzioni in indirizzo ad effettuare una sollecita ricognizione delle pratiche ad oggi pendenti, comunicando con ogni possibile urgenza il numero delle istruttorie ancora in fase di definizione e trasmettendo con immediatezza eventuali ricorsi, già presentati direttamente alle Direzioni medesime, come fino ad oggi frequentemente si è verificato. Particolare evidenza riveste la questione della legittimazione passiva di questa Amministrazione, che, dalla data del definitivo trasferimento di funzioni, spetta alle regioni, cui, per tale effetto, deve riconoscersi la rappresentanza in giudizio nelle cause incardinate dinanzi al giudice ordinario e amministrativo. Si precisa che le suddette indicazioni spiegano la loro validità unicamente con riferimento al processo di decentramento amministrativo in atto; successivi interventi sugli attuali assetti in materia di assunzioni obbligatorie, di carattere sostanziale e procedurale, saranno posti in essere per consentire il funzionamento a regime del nuovo sistema delineato dalla disciplina di riforma delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68 del 1999, che, com'è noto, entrerà in vigore il 18 gennaio 2000.

Il direttore Generale Daniela CARLA'

CIRCOLARE N. 77/99
Roma, 24 novembre 1999
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
Prot. n. 3217/M165

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n.68, recante: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68, - supplemento ordinario n. 57/L -. Modifiche alla disciplina della legge 2 aprile 1968, n.482.

Alle Direzioni Regionali e
Provinciali del Lavoro
LORO SEDI.

Alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento Funzione
Pubblica

A tutti i Ministeri

Alla Conferenza
Unificata

Agli Assessori Regionali
e Provinciali al Lavoro
LORO SEDI

Con la presente circolare si intende procedere ad un iniziale inquadramento del nuovo impianto normativo, delineato con la legge in oggetto indicata, con taluni approfondimenti che si ritengono utili prima dell'entrata in vigore della legge che, com'è noto, è differita ad un momento successivo alla pubblicazione.

Al riguardo, non può trascurarsi di evidenziare che la riforma in esame si interseca con il processo in atto volto a completare l'effettivo trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro alle regioni nonché alle province. Il Ministero è tenuto pertanto a svolgere un ruolo centrale per la predisposizione delle misure di cambiamento modellate sul nuovo sistema, entro cui si articoleranno le singole misure amministrative di adattamento, garantendo altresì, definito il decentramento dei servizi, omogeneità di gestione sul territorio nazionale, nel quadro delle più generali competenze di coordinamento, indirizzo e programmazione delle politiche dell'impiego.

1. ENTRATA IN VIGORE

Com'è noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie entra in vigore dopo trecento giorni dalla data di pubblicazione della legge, ovvero il 18 gennaio 2000.

Ciò si deve all'evidente portata innovativa della disciplina ed alla conseguente necessità di consentire

lo svolgimento di una preliminare attività preparatoria, con la quale preordinare gli indispensabili strumenti operativi, la cui definizione è presupposto di un pronto e corretto funzionamento della normativa all'atto della sua entrata in vigore.

Per queste ragioni, la legge medesima impone anche, contestualmente, un intervento tempestivo delle Amministrazioni interessate, relativamente alla emanazione di singole misure attuative, che regolano specifici istituti, di seguito illustrate.

A) Articolo 1, comma 4, concernente l'accertamento delle condizioni di disabilità degli aventi diritto ai sensi del medesimo articolo, spettante alle Commissioni mediche di cui alla legge n. 104 del 1992, con i criteri che sono individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri (al quale è rimesso anche il compito di stabilire criteri e modalità per l'effettuazione delle visite di controllo della permanenza dello stato invalidante). Il relativo D.P.C.M., che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 1999, definisce le procedure delle visite sanitarie di accertamento nonché il sistema dei controlli circa la permanenza dello stato invalidante, ai fini dell'accesso alle misure di collocamento mirato, ed individua punti di contatto e profili distintivi tra le competenze delle predette Commissioni mediche, concentrate sulla redazione della diagnosi medico-funzionale volta ad individuare la capacità globale del soggetto, e quelle del Comitato tecnico, organo operante presso le nuove commissioni provinciali previste dal decreto legislativo n.469 del 1997, preposto all'individuazione concreta del percorso di inserimento lavorativo e alla predisposizione del sistema dei controlli sanitari, che sono effettuati dalle menzionate Commissioni. Giova evidenziare che l'innovazione di cui trattasi, di fatto, riguarderà unicamente gli invalidi civili; infatti per gli invalidi del lavoro nonché per gli invalidi di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria delle vigenti tabelle in materia, saranno sufficienti le certificazioni rilasciate, rispettivamente, dall'INAIL e dalle Commissioni mediche ospedaliere, come sancito dallo stesso articolo 1, commi 5 e 6.

B) Articolo 5, comma 4, articolo 9, comma 6 e articolo 13, comma 8, riguardanti, rispettivamente, la disciplina dell'esonero parziale, l'invio dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro ed il funzionamento del Fondo nazionale per l'inserimento lavorativo dei disabili. I relativi schemi di provvedimento, definiti in sede amministrativa, sono stati esaminati dalla Conferenza unificata, che ha reso parere favorevole, nella seduta del 4 novembre 1999. In esito a tale passaggio, in data 22 novembre è stato firmato dal Ministro il decreto riguardante i prospetti informativi (del quale si darà apposita informativa) mentre, con riferimento ai provvedimenti che disciplinano il Fondo nazionale disabili (sul quale in precedenza era stato acquisito il parere favorevole del Ministero del tesoro) e gli esoneri parziali, si precisa che essi, assumendo la veste di regolamenti, dovranno essere trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere. Tale adempimento è

stato già effettuato per il provvedimento relativo al Fondo mentre il testo concernente l'esonero parziale è stato preliminarmente inoltrato alle Commissioni parlamentari di merito per l'acquisizione del prescritto parere.

C) Articolo 6, che postula invece, al comma 1, un principio normativo sostanziale, attribuendo direttamente ai competenti organi regionali, individuati ai sensi della recente normativa in materia di decentramento dei servizi per l'impiego, le funzioni di programmazione, attuazione e verifica degli interventi diretti all'inserimento al lavoro dei soggetti disabili nonché la tenuta degli elenchi del collocamento obbligatorio e la conseguente attività amministrativa a ciò connessa.

D) Articolo 18, comma 3, disposizione transitoria riguardante il trattamento dei soggetti invalidi del lavoro nonché gli invalidi per causa di servizio facenti parte del personale di polizia, del personale militare e di quello della protezione civile. La norma prevede, da oggi e per 24 mesi, la possibilità per gli uffici competenti di avviare gli aventi diritto appartenenti alle citate categorie senza che gli stessi siano inseriti nella nuova graduatoria unica dei disabili disoccupati, prevista dall'articolo 8, comma 2, che, com'è noto, acquisterà vigore in maniera differita.

Al fine di fissare subito un orientamento univoco, si ritiene che, almeno fino al concreto funzionamento della nuova graduatoria, la disposizione di cui trattasi non sia suscettibile di effettiva applicazione, mancando i presupposti di fattibilità amministrativa. Peraltro, l'attivazione della graduatoria sarà diretta dalle regioni, le quali, secondo quanto stabilito dal comma 4 del citato articolo 8, ne fisseranno le modalità di funzionamento sulla base del richiamato atto di indirizzo emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.1, comma 4). Allo stato, la gestione degli elenchi e delle graduatorie rimane soggetta alle prescrizioni normative vigenti. Può invece ritenersi immediatamente operativa la disposizione di cui al medesimo articolo 18, comma 3, ultimo periodo, concernente la possibilità per le regioni, con oneri a proprio carico, di attivare percorsi di riqualificazione professionale presso le aziende o gli enti individuati dalla legge, diretti all'inserimento lavorativo mirato dei menzionati soggetti.

E) Articolo 20, che stabilisce l'emanazione di norme di esecuzione con atto regolamentare, attualmente in fase di predisposizione e sul quale si stanno svolgendo le consuete consultazioni.

2. SOGGETTI DESTINATARI

Rispetto alla disciplina recata dalla legge n. 482 del 1968 e alle successive norme che hanno ampliato la platea dei soggetti beneficiari, deve registrarsi una innovazione rispetto alla precedente prospettiva, laddove la legge di riforma si rivolge, in via principale, alle persone disabili, mentre per gli orfani di soggetti deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio e dei coniugi superstiti, nonché per gli equiparati ad orfani e coniugi superstiti appartenenti alle medesime categorie ed inoltre per i profughi italiani e rimpatriati, la disposizione transitoria di cui all'articolo 18 comma

2, accorda tutela solo fino alla emanazione di una disciplina organica del diritto al lavoro di tali categorie ed individua, in tale arco temporale, una specifica quota di riserva (una unità per le imprese fino a 150 dipendenti e l'uno per cento per le imprese con soglia superiore). La legge chiarisce inoltre che restano ferme le disposizioni speciali riguardanti l'avviamento dei centralinisti non vedenti, dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti e terapisti della riabilitazione. A questi si aggiungono i soggetti individuati dalla legge n.407 del 1998, che consente l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio anche dei familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Quanto alle modalità di accertamento della disabilità per gli invalidi civili, si fa rinvio al sistema di accertamento delineato con l'atto di indirizzo e coordinamento, cui sopra si è fatto cenno.

Per quanto riguarda i datori di lavoro obbligati al rispetto delle quote di riserva, sono ora inclusi nella disciplina coloro che occupano da 15 a 35 dipendenti, insorgendo tale obbligo qualora venga effettuata più di una nuova assunzione, aggiuntiva rispetto all'organico dell'impresa. Inoltre, si chiarisce che gli enti pubblici economici, ai fini dell'applicazione della disciplina, sono considerati datori di lavoro privati (art.3, comma 6).

Per altro verso, sono espressamente destinatari dell'obbligo di assunzione, sia pure limitatamente alla parte di organico che opera nell'area tecnico – esecutiva e svolgente funzioni amministrative, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, nonché la polizia, la protezione civile e la difesa nazionale, sempre con riferimento esclusivo ai servizi amministrativi. In tutti i predetti casi, l'obbligo scatta nel momento in cui viene effettuata una nuova assunzione aggiuntiva per il menzionato ambito di attività (articolo 3, commi 3 e 4).

3. QUOTE DI RISERVA E MODALITA' DI COMPUTO

Le quote di riserva sono modulate dall'articolo 3 della legge secondo l'entità dimensionale dell'azienda o dell'ente pubblico, cui deve aggiungersi, almeno in via transitoria e in attesa della ridefinizione della materia, la quota spettante agli orfani e ai coniugi superstiti e alle categorie equiparate, come individuati in base all'articolo 18, comma 2. Il computo delle quote di riserva deve effettuarsi previa esclusione dalla base di calcolo dei lavoratori di cui all'articolo 4 della legge. In combinato disposto con le singole discipline che governano i rapporti speciali di lavoro, devono parimenti escludersi, sempre ai soli fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, coloro che sono stati assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti, secondo la relativa normativa, nonché i lavoratori assunti con contratto di reinserimento.

Tenuto conto della nuova dimensione lavorativa configurata dall'istituto del contratto di lavoro temporaneo, non si ravvisano motivi ostativi al suo

utilizzo anche nei confronti dei lavoratori disabili. Sul versante dell'impresa fornitrice, i predetti lavoratori non sono ovviamente considerabili ai fini dell'ordinario assolvimento degli obblighi di copertura, che invece riguarda il personale occupato presso l'impresa stessa per l'espletamento delle attività di servizio che essa offre.

Infine, poiché la legge dispone, all'articolo 18, comma 1, che i soggetti già assunti a norma della vigente disciplina sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche in esubero rispetto alle quote d'obbligo e sono altresì computabili a tali fini, si ritiene opportuno precisare che la predetta operazione di computo deve effettuarsi prescindendo dalle vecchie categorie di appartenenza dei soggetti medesimi.

4. NORME DI ESCLUSIONE

Oltre ai casi di esclusione elencati all'articolo 5, comma 2, riguardanti il settore del trasporto e da tenere in preventiva considerazione ai fini della successiva determinazione dell'entità dimensionale dell'azienda, la legge prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri emani, con proprio decreto, norme concernenti le esclusioni e gli esoneri relativamente alle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici.

Per quanto riguarda i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, si dispone che possano essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino al fondo regionale per l'occupazione dei disabili un contributo esonerativo pari a lire venticinquemila per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile non occupato. Per la normativa di dettaglio, si rinvia ai contenuti del relativo provvedimento, non appena definito.

Quanto all'istituto della compensazione territoriale, rimane ferma la vigente normativa sostanziale, mentre muta in parte il raggio di estensione del beneficio; infatti, diversamente dal passato, solamente per i datori di lavoro privati la compensazione può essere estesa anche ad ambiti territoriali comprendenti regioni diverse, mentre i datori di lavoro pubblici sono vincolati ad applicare l'istituto limitatamente al territorio regionale. Si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'articolo 3, comma 5, con la quale vengono tassativamente elencate le situazioni in presenza delle quali gli obblighi di riserva vengono sospesi.

La disposizione risulta assai innovativa rispetto alla esistente disciplina (com'è noto, ancorata dalla circolare applicativa n.64 del 1996 ad una procedura di autorizzazione che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro un'ampia discrezionalità nella valutazione dell'entità della crisi denunciata dall'impresa richiedente).

Tale meccanismo è ora superato, prevedendosi che al verificarsi delle situazioni, tassativamente individuate anche in relazione alla durata possibile della speciale misura, corrisponda la temporanea sospensione degli obblighi anzidetti. Pertanto, nella presente fase di

transitorietà, si ritiene opportuno raccomandare alle competenti sedi del Ministero di tenere in massimo conto quanto prescritto dalla citata circolare n.64, relativamente alla opportunità di concedere la sospensione per brevi periodi (data l'eccezionalità dell'istituto), indicazione che si ritiene oggi di dover integrare, ritenendosi congrua un'autorizzazione che non si prolunghi oltre la data di entrata in vigore della nuova normativa, fatti salvi specifici casi di straordinaria necessità che dovranno essere accuratamente motivati.

5. CONVENZIONI E INCENTIVI

(articoli 11, 12, 13)

Si tratta di uno dei punti qualificanti della riforma, improntata a favorire l'inserimento lavorativo attraverso programmi specifici e mirati di integrazione della persona disabile nonché a valorizzare il ruolo delle cooperative sociali come sede di crescita professionale, e, contestualmente, a delineare misure agevolative a beneficio dei datori di lavoro privati che operano per lo strumento convenzionale.

Su tale argomento, è opportuno segnalare l'utilità di avviare fin d'ora, a livello locale, iniziative di confronto tra tutti i soggetti coinvolti in ordine alle modalità di funzionamento del rinnovato istituto, al fine di esaminarne i profili di pratica operatività.

6. CONCORSI PUBBLICI

Pur soggiacendo alla norma del vigore differito, si ritiene fin d'ora utile conferire il massimo rilievo alla disposizione di cui all'articolo 16, con la quale, in maniera del tutto innovativa, si dispone il generale adeguamento dei bandi di concorso alle necessità concrete del disabile, per quanto attiene alle modalità di svolgimento delle prove di esame.

Nello stesso spirito, si deroga al requisito dello stato di disoccupazione per l'assunzione di soggetti disabili che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico, assunzione che può avvenire anche in soprannumero rispetto alle quote di riserva stabilite nei concorsi pubblici.

A tale riguardo, si invitano le amministrazioni competenti ad attivarsi con la massima sollecitudine affinché sia garantita, all'atto dell'entrata in vigore della nuova disciplina, la pronta operatività della disposizione illustrata.

Il direttore Generale Daniela CARLA'

NOTA INFORMATIVA
Roma, 7 gennaio 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per L'Impiego
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
Prot. n. 54/M163

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Decentramento istituzionale in materia di mercato del lavoro. Gestione del contenzioso in esito al trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni e alle province.

Agli Assessori Regionali
e Provinciali al Lavoro
LORO SEDI

e p.c. alle Direzioni
Regionali e Provinciali
del Lavoro
LORO SEDI

A seguito del completamento della fase di trasferimento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle regioni e alle province, la scrivente ritiene opportuno esporre il proprio orientamento relativamente alla gestione del contenzioso per quanto riguarda la disciplina del collocamento obbligatorio, prospettando le soluzioni che, alla luce dei profili giuridici e delle implicazioni di carattere pratico, appaiono ragionevolmente adottabili.

Nella circolare n.76 del 24 novembre u.s., indirizzata alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro e, per conoscenza, agli Assessori regionali e provinciali al lavoro, si forniva una prima generica indicazione su tale aspetto, affermando la decisione di procedere ad una gestione a stralcio, della quale ora è necessario determinare i confini effettivi. Al riguardo, si reputa che l'assetto vada definito con riferimento ai singoli mezzi d'impugnativa, ciascuno dotato di una sua specificità e dunque in proprio considerabile.

Nel dettaglio, per quanto riguarda i ricorsi gerarchici, sembra corretto proseguire l'istruttoria delle pratiche in corso e procedere alla trattazione dei ricorsi presentati avverso provvedimenti emanati dagli uffici fino alla data di trasferimento delle funzioni, in virtù della precedente attribuzione al Ministero, al momento della emanazione dell'atto impugnato, della competenza funzionale in materia di collocamento, non essendo altrimenti individuabile l'organo gerarchicamente sovraordinato. Unica perplessità, che si ritiene doveroso manifestare, deriva dalla ricaduta degli effetti di tale attività su competenze istituzionalmente riconosciute ad autorità non statali, seppure inserite in un generale quadro di indirizzo programmatico di carattere nazionale.

È inoltre evidente che tale operazione potrebbe fattivamente condursi qualora sussista la disponibilità dei nuovi servizi a collaborare con l'Amministrazione per il completamento della fase istruttoria; in caso contrario, dovrebbe sostenersi che anche i procedimenti pendenti siano trasferiti come tutti i rapporti sostanziali inerenti le competenze in materia di collocamento. Allo stato, e salvo successive determinazioni di diverso avviso, si opererà nella direzione per prima enunciata.

Relativamente ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, attesa la loro differente natura stante la proponibilità unicamente avverso atti definitivi della pubblica amministrazione per motivi di legittimità, si ritiene invece maggiormente rispondente ai principi dell'ordinamento deferire alle nuove strutture regionali la trattazione di tutti i ricorsi pervenuti dopo il trasferimento, indipendentemente dalla data del provvedimento impugnato. Per ciò che attiene ai ricorsi promossi davanti al giudice ordinario, deve segnalarsi che, nella maggior parte dei casi, essi riguardano il diniego di riconoscimento, da parte dei competenti organi sanitari, dello status di invalidità utile per l'iscrizione al collocamento obbligatorio; fino ad oggi l'Avvocatura di Stato ha riconosciuto la legittimità passiva del Ministero del lavoro, titolare del rapporto sostanziale a fondamento della pretesa. Con la definizione del processo di trasferimento, pertanto, tali giudizi, secondo l'asserito principio, coinvolgeranno regioni e province, in quanto titolari della funzione di collocamento; pertanto, la scrivente curerà la trasmissione, ai suddetti enti, delle pratiche pervenute dopo il menzionato trasferimento. Peraltro, anche per quanto riguarda i ricorsi al giudice ordinario con i quali si impugna un provvedimento emanato da questa Amministrazione, si seguirà il medesimo criterio, tenendo tuttavia conto della data di notifica all'Avvocatura di Stato per stabilire la competenza di questa Amministrazione.

Infine, per quanto riguarda la tutela innanzi ai Tribunali Amministrativi regionali, deve segnalarsi una fondamentale distinzione; per quanto riguarda i ricorsi diretti ad impugnare provvedimenti delle Direzioni provinciali, la scrivente ha sempre delegato queste ultime alla trattazione (orientamento di recente formalizzato), investendosi rapporti connessi a funzioni proprie degli organi periferici; si ritiene quindi coerente la prosecuzione di tale attività presso le nuove strutture.

Con riferimento, invece, all'impugnativa di provvedimenti emanati dall'Amministrazione centrale, si invieranno alla regione interessata i ricorsi notificati dopo il trasferimento delle funzioni, analogamente a quanto illustrato per i ricorsi al giudice ordinario.

Si precisa che, almeno nella fase di avvio del nuovo sistema decentrato e a beneficio del ricorrente, la scrivente suggerisce ai servizi riceventi di neutralizzare il periodo eventualmente eccedente gli ordinari termini di impugnativa, qualora determinato dall'erronea identificazione dell'organo competente. Rilevante è inoltre l'esigenza di individuazione certa dei nuovi referenti a livello locale, cui dovranno essere inoltrati gli atti inerenti le singole materie oggetto di trasferimento, per il corretto disbrigo delle urgenze e per fornire risposte univoche ai fruitori dei servizi.

Sulle delicate problematiche illustrate la scrivente fa riserva di eventuali, ulteriori interventi di approfondimento, anche alla luce delle osservazioni che perverranno, qualora se ne ravvisi l'opportunità, dalle autorità in indirizzo, in uno spirito di fattiva collaborazione. Nell'immediato, si adotteranno le misure ritenute aderenti ai generali principi di diritto, secondo la traccia sopra delineata e nell'ambito delle proprie competenze.

Il direttore Generale Daniela CARLA'

CIRCOLARE N.4/2000
Roma, 17 gennaio 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'Impiego
Divisione III
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
 Prot. n. 134/M165

OGGETTO: Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n.68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Agli Assessori Regionali
e Provinciali al Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali
del Lavoro
LORO SEDI

Alle Amministrazioni Pub-
bliche

La presente nota è diretta, in attesa della definizione dei provvedimenti normativi di attuazione da emanare in osservanza della legge di riforma della disciplina del collocamento obbligatorio, a fornire prime indicazioni per consentire la corretta gestione, secondo regole uniformi, del presente momento di transizione dal vecchio al nuovo sistema normativo la cui entrata in vigore è fissata, com'è noto, al 18 gennaio 2000. T a l e intervento, che non esclude analoghe iniziative, anche prossime, si rende altresì necessario, attesa la non contemporaneità nella predisposizione degli assetti operativi, da parte di tutte le strutture, regionali e provinciali, preposte al collocamento a seguito del decentramento amministrativo dei servizi per l'impiego.

Obiettivo primario è dunque quello di offrire criteri omogenei, sia sotto il profilo pratico che sul piano interpretativo, per la pronta applicazione delle disposizioni contenute nella legge di riforma, assicurando la continuità del servizio secondo i nuovi principi del collocamento mirato. In tal senso, la nota che si trasmette fa seguito alla circolare n.77 del 24 novembre 1999 della quale, in questa sede, si conferma la piena validità, e ne integra i contenuti.

Ciò premesso, si comprende come tale intervento costituisca un'anticipazione di quanto sarà, in tempi brevi, regolamentato con i menzionati provvedimenti attuativi, con i quali le problematiche emersi troveranno ancora più compiuta risposta.

PLATEA DEI DESTINATARI

Possono iscriversi negli elenchi le persone disabili di cui all'articolo 1 della legge n.68 del 1999, che abbiano compiuto i 15 anni di età e che non abbiano raggiunto l'età prevista dall'ordinamento, per il settore pubblico e per il settore privato, nonché, in attesa di una disciplina organica del diritto a lavoro delle categorie indicate dall'articolo 18, comma 2, della legge stessa, gli orfani, le

vedove e i soggetti ad essi equiparati, i coniugi e i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra o di lavoro, i profughi italiani rimpatriati e coloro che rientrano nella disciplina speciale della legge n.407 del 1998, diretta a tutelare le famiglie delle vittime del terrorismo. Per i soggetti equiparati agli orfani e alle vedove, l'iscrizione è consentita unicamente in via sostitutiva del dante causa, sussistendo anche qualora lo stesso, seppure già iscritto, non sia mai stato avviato ad attività lavorativa.

Quanto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie dei lavoratori non vedenti (centralinisti, massofisioterapisti e terapisti della riabilitazione), rimane ferma la normativa sostanziale.

Occorre tuttavia precisare che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n.68, le iscrizioni effettuate negli Albi professionali, articolati a livello regionale, rispettivamente dei centralinisti telefonici non vedenti e dei terapisti della riabilitazione non vedenti, sono comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro 60 giorni dall'iscrizione, per l'aggiornamento dell'Albo e l'espletamento dei compiti di certificazione.

Per la categoria dei massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti, le relative iscrizioni all'Albo nazionale sono comunicate dal predetto Ministero ai servizi di collocamento di residenza dell'iscritto, entro lo stesso termine.

BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA

La base di computo viene calcolata sull'organico complessivo dell'azienda. Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della legge n.68, riguardanti settori nei quali è precluso l'inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste nell'articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.

Per quanto riguarda la determinazione dell'obbligo dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e di quelle che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, per le quali si fa riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative, si ritiene che questo vada individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari applicati da tali organismi.

Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale, sono esclusi dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva, i lavoratori che abbiano prestatato attività lavorativa, nell'arco dell'anno solare, anche

se non continuativamente, per un periodo complessivo di nove mesi (fissato dall'articolo 4, comma 1, per i contratti a termine) calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.

Sono infine esclusi dalla base di calcolo e computabili nella quota di riserva, in aderenza al disposto dell'articolo 4, comma 4, i lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al sessanta per cento, a meno che l'inabilità non sia stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.

DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO DA 15 A 35 DIPENDENTI

Nei confronti dei suddetti datori di lavoro, che la legge, con previsione innovativa, ricomprende tra quelli soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, l'obbligo insorge solo in presenza di nuove assunzioni. La novità della disposizione rispetto al previgente regime suggerisce un ingresso non traumatico dei nuovi obbligati nella disciplina, orientamento che peraltro risulta supportato dal dato normativo; pertanto, si ritiene che, anche in presenza di una nuova assunzione, l'inserimento del lavoratore disabile possa essere differito in un arco temporale che, in questa sede, sembrerebbe congruo individuare in un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data della predetta nuova assunzione.

Tuttavia, se, precedentemente all'assunzione del lavoratore disabile, il datore di lavoro effettua una seconda nuova assunzione, lo stesso assumerà contestualmente il lavoratore disabile, anche precedentemente alla scadenza del termine richiamato.

A tal fine, il datore di lavoro dovrà inoltrare la richiesta di avviamento nei termini previsti dalla legge (sessanta giorni dalla data di insorgenza dell'obbligo e dunque, per quanto sopra, dalla data della seconda nuova assunzione) presentando il prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, con le modalità di cui al decreto 22 novembre 1999, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre 1999, n.295.

Deve precisarsi che non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n.68.

INVALIDI DEL LAVORO E INVALIDI PER SERVIZIO

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n.68, che prevede modalità peculiari per l'inserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio appartenenti alle forze di polizia, al personale militare e della protezione civile, accedono con priorità a corsi di formazione e riqualificazione professionale attivati dalle regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge stessa. I medesimi soggetti, per un periodo di ventiquattro mesi, sono avviati al lavoro presso i datori di lavoro privati senza

necessità di inserimento in graduatoria, nella posizione precedentemente occupata, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della professionalità acquisita, in esito alla partecipazione al progetto di formazione o di riqualificazione professionale attivato.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DEGLI OBBLIGHI

La nuova disciplina, all'articolo art.3, comma 5, enuclea tassativamente le ipotesi di accesso all'istituto e stabilisce una stretta correlazione automatica tra il verificarsi della condizione (emanazione del provvedimento amministrativo di Cassa integrazione guadagni straordinaria, di amministrazione controllata, di contratto di solidarietà, di apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo) ed il beneficio della sospensione.

Pertanto, la semplice comunicazione al competente servizio provinciale, cui dovrà allegarsi copia del provvedimento amministrativo che riconosce la sussistenza di una delle condizioni individuate dalla legge, è sufficiente per l'accesso alla sospensione, che opera per un periodo pari alla durata dei menzionati trattamenti. Tuttavia si ritiene che, in attesa del provvedimento di ammissione ai trattamenti che consentono la sospensione, il datore di lavoro può ugualmente chiedere di fruire della sospensione al servizio competente che, valutata la situazione dell'impresa, può autorizzare la sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi, rinnovabile una sola volta.

Nonostante la legge menzioni espressamente solo i lavoratori disabili, si ritiene coerente che l'istituto possa operare anche nei confronti dei lavoratori non invalidi ma appartenenti alle altre categorie protette, indicate nell'articolo 18, comma 2.

COMPENSAZIONI TERRITORIALI

Il procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale rimane immutato nella sostanza rispetto alla previgente normativa; è tuttavia meritevole di autonoma considerazione alla luce del rinnovato assetto decentrato dei servizi per l'impiego. In tale ottica, per esigenze pratiche ma anche per assicurare omogeneità sul territorio nazionale, resta in capo all'Amministrazione centrale, in stretto raccordo con i servizi predetti, la funzione decisionale per le richieste che investono ambiti pluriregionali, tenuto conto altresì delle ricadute della decisione sulla generale programmazione occupazionale, mentre si assegna al servizio individuato dalla regione la competenza autorizzatoria sulle domande che riguardano unità produttive situate in diverse province della stessa regione.

Rimane ferma, per i datori di lavoro pubblici, la facoltà di effettuare l'autocompensazione seppure, diversamente dal precedente regime, limitatamente alle sedi situate nello stesso ambito regionale.

Quanto alle modalità di fruizione della compensazione, i datori di lavoro privati presentano la domanda, adeguatamente motivata, diretta ad ottenere l'autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate nella stessa regione al servizio, individuato

dalla regione, in cui sono situate le unità produttive per le quali si chiede la compensazione. Il servizio valuta l'ammissibilità della domanda in relazione alla situazione organizzativa dell'azienda e al numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale, attivando le opportune forme di raccordo con i servizi provinciali interessati con le modalità che saranno individuate dalle regioni.

La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni, adeguatamente motivata come sopra previsto e corredata dall'ultimo prospetto informativo, rimane nelle attribuzioni nella Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro, che provvede ad acquisire le necessarie informazioni dalle regioni sul numero degli iscritti al collocamento obbligatorio in ciascuna provincia e su altri profili ritenuti utili ai fini della decisione.

ESONERI PARZIALI

L'art.5, comma 3 della legge n.68/99 prevede che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, non possono occupare l'intera percentuale di disabili prevista, possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione a condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione una somma, pari a venticinquemila lire per ciascun lavoratore disabile non occupato e per ciascuna giornata lavorativa non prestata.

Quanto sopra, in attesa dell'emanazione del relativo regolamento in osservanza di quanto previsto dal comma 4 del citato art.6, rende opportuno fin d'ora indicare le modalità e gli adempimenti per l'accesso all'istituto, al fine di consentire la pronta operatività della normativa.

La domanda di esonero parziale può essere presentata dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici. Competente a ricevere la domanda è il servizio per l'impiego del territorio in cui ha sede l'impresa. Qualora la domanda di esonero parziale interessi più unità produttive, dislocate in diverse province, la domanda è presentata al servizio del territorio in cui il datore di lavoro ha la sede legale.

Tale ufficio procede immediatamente all'inoltro della domanda ai servizi competenti per ciascuna unità operativa interessata, i quali rilasciano l'autorizzazione relativamente a tale unità produttiva.

La domanda deve essere adeguatamente motivata e diretta ad ottenere l'esonero per un periodo determinato. In essa devono essere illustrate le speciali condizioni dell'attività aziendale (che evidenziano la difficoltà di effettuare l'inserimento mirato) riassumibili nella faticosità della prestazione lavorativa richiesta, nella pericolosità connessa al tipo di attività, anche derivante da condizioni ambientali nelle quali si svolge l'attività stessa, o nella particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa; devono altresì essere indicati, accanto agli elementi identificativi del datore di lavoro, il numero dei dipendenti per ciascuna unità produttiva per la quale si richiede l'esonero e le caratteristiche dell'attività svolta, nonché la consistenza di eventuale lavoro esterno o arti-

colato su turni e il carattere di stabilità sul territorio delle unità operative interessate.

Quanto alla misura percentuale massima di esonero, sembra congruo determinarla, al momento, nel 60 per cento della quota di riserva, a seconda della rilevanza delle caratteristiche dell'attività aziendale. Il servizio, ai fini istruttori, può avvalersi, per le necessarie verifiche tecniche del Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente o anche delle Aziende sanitarie locali.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i datori di lavoro versano al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (con le modalità individuate dalla normativa regionale), della regione in cui è situata l'unità operativa per la quale si chiede l'esonero, il contributo previsto dalla legge.

Mentre l'obbligo di pagamento del contributo decorre necessariamente dal momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esonero parziale, criteri e modalità per il pagamento del contributo, come previsto dalla legge, sono stabiliti dalle regioni, che determinano anche la periodicità con la quale il datore di lavoro richiedente trasmette al servizio copia della ricevuta dei versamenti a tale titolo effettuati.

Il servizio provvederà inoltre ad attivare opportune forme di raccordo con la Direzione provinciale del lavoro, ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore di lavoro in caso di mancato o inesatto versamento del contributo. La persistente inadempienza nel versamento del contributo dovrebbe poi comportare la decadenza dall'autorizzazione all'esonero.

Si ritiene opportuno prevedere che in attesa dell'adozione del provvedimento di esonero, il servizio autorizzi la sospensione parziale degli obblighi occupazionali (nella misura percentuale pari a quella richiesta e comunque non superiore a quella massima del sessanta per cento). Qualora l'autorizzazione non venga concessa, gli importi già versati o da versare a titolo di contributo esonerativo potrebbero conteggiarsi ai fini della regolarizzazione delle scoperture, limitatamente al periodo della sospensione.

Si ravvisa, infine, l'opportunità che le regioni individuino modalità semplificate per le domande di rinnovo dell'autorizzazione dell'esonero parziale e per la modifica dell'autorizzazione dipendente da mutamenti dell'assetto organizzativo o della natura giuridica dell'impresa.

GRADUALITA'

L'istituto della gradualità delle assunzioni, applicabile in caso di trasformazione di un ente da pubblico a privato e disciplinato dalla legge n.236 del 1993, di conversione del decreto legge n.148, non è stato modificato dalla legge di riforma. Ciò nonostante, la nuova quota di riserva disposta con la legge n.68 richiede un intervento modificativo, da operare con la normativa di esecuzione, che dovrà adeguare il procedimento per l'autorizzazione e, in particolare, riparametrare la percentuale di riserva maggiorata, da coprire in occasione di nuove assunzioni.

Come per le compensazioni territoriali, anche per

la gradualità permane la competenza del Ministero del lavoro al rilascio dell'autorizzazione, come previsto dalla legge di riferimento.

GRADUATORIE E AVVIAMENTO

Nell'odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per l'impiego, deve necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operatività del nuovo assetto che sarà predisposto dalle regioni, per evitare ogni interruzione nel servizio.

Pertanto, evidenti ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al fine di applicare, laddove possibile, i nuovi principi dettati dalla legge n.68, pur nella non compiuta definizione del processo di costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da parte delle regioni, che comprenderà i vecchi e i nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento della disabilità (individuati dall'atto di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in fase di imminente definizione), mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente distinzione per categorie, in aderenza a quanto previsto dalla legge.

Per i lavoratori già iscritti, il competente organo insediato presso le province (Comitato tecnico, istituito dall'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge n.68) o comunque l'organo che, anche temporaneamente, ne esercita la funzione, provvederà alla redazione della scheda professionale all'atto dell'avviamento.

Con l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n.638 del 1983 viene meno l'automatica disposizione, da parte dell'ufficio che effettua l'avviamento, della visita di controllo dello stato invalidante, essendo rimessa dalla legge al menzionato atto di indirizzo l'individuazione del nuovo assetto in materia. Nell'immediato, si ritiene che l'avviamento debba essere comunque effettuato, con riserva di esercitare il potere di controllo, successivamente all'avviamento stesso, non appena saranno pienamente operanti, nel momento di piena operatività delle predette Commissioni sanitarie secondo i rinnovati criteri.

Per le nuove iscrizioni, in attesa della vigenza del citato atto di indirizzo, si ritiene opportuno consigliare l'iscrizione con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti Commissioni sanitarie per l'accertamento della disabilità, per non pregiudicare i diritti degli utenti.

La legge n.68 attribuisce alle regioni il compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di valutazione, che potranno essere integrati da quelli individuati dalle regioni, si ritiene corretto al momento indicare nell'anzianità di iscrizione, nel carico familiare e nella condizione economica quelli che si ritengono essenziali, per motivi di omogeneità sul territorio nazionale. Resta ferma, per i datori di lavoro pubblici, la disciplina in materia di cui al d.P.R. n.246 del 1997.

CHIAMATA NUMERICA E NOMINATIVA

Con riferimento alla ripartizione delle assunzioni con chiamata numerica e nominativa, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, della legge n.68, si precisa che tale ripartizione si calcola avendo riguardo alle assunzioni ancora da effettuare ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

Tuttavia, per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori disabili almeno pari alla percentuale di assunzioni da effettuarsi con chiamata numerica, sembra corretto stabilire che le residue assunzioni obbligatorie siano effettuate con chiamata nominativa.

A tale riguardo, con riferimento alla disposizione che prevede la possibilità di effettuare tutti gli avviamenti con chiamata nominativa, oltre che per i partiti politici e le organizzazioni sindacali e sociali, per gli enti da questi promossi; tale terminologia intende senz'altro ricomprendere gli enti che recano nella denominazione la sigla del partito politico, dell'organizzazione sindacale o sociale che li promuove; in assenza di tale requisito, devono ritenersi parimenti inclusi in tale categoria gli enti nel cui statuto i predetti organismi risultano tra i soci fondatori o tra i soggetti promotori.

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

Com'è noto, l'articolo 17 della legge 68 impone ai datori di lavoro che intendano partecipare a bandi per appalti pubblici o stipulare contratti con pubbliche amministrazioni di certificare l'avvenuto adempimento degli obblighi di assunzione. D'altra parte, la stessa legge sanziona espressamente la violazione delle norme in materia di invio dei prospetti informativi (che, si ricorda, vale come richiesta di avviamento), nonché il mancato inoltro della richiesta di avviamento entro sessanta giorni dall'insorgere della scopertura.

Il combinato disposto delle norme richiamate, nonché il generale spirito della legislazione consentono di affermare che il datore di lavoro che manifesti concretamente, ponendo in essere gli adempimenti predetti, la volontà di assumere lavoratori disabili, ben possa considerarsi in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie; analogamente, tale orientamento può assumersi con riferimento al datore di lavoro che abbia presentato una proposta di convenzione, in fase di valutazione da parte del competente servizio. In tutte le richiamate situazioni, il servizio rilascia la certificazione di ottemperanza, su istanza del datore di lavoro interessato.

Nell'attuale fase di prima applicazione, per evitare disfunzioni che possano pregiudicare gli interessi del datore di lavoro, il servizio rilascerà la dichiarazione di ottemperanza al datore di lavoro che abbia già presentato il prospetto precedentemente al 18 gennaio 2000, sia pure ai sensi della legge n.482 del 1968.

Per coloro che richiedano la suddetta certificazione successivamente a tale data e prima della scadenza del 31 marzo, fissata per la presentazione del prospetto, limitatamente all'anno 2000, dal relativo decreto, il servizio provvederà al rilascio della certificazione contestualmente alla presentazione del prospetto stesso, redatto

secondo con le nuove modalità e sulla base delle nuove quote di riserva fissate dalla legge n.68.

Si precisa che la certificazione di ottemperanza deve essere richiesta in sede provinciale ed è pertanto riferita a tale ambito.

La partecipazione a gare di appalto a livello nazionale richiederà la certificazione di ottemperanza relativa al complessivo organico del datore di lavoro e dovrà essere rilasciata dal servizio competente per il territorio nel quale il datore di lavoro ha la sede legale.

DATORI DI LAVORO PUBBLICI

Oltre alla facoltà di effettuazione dell'autocompensazione territoriale in regionale, cui sopra si è già fatto cenno, devono evidenziarsi taluni particolari profili, per le ricadute sulla disciplina vigente in materia di pubblico impiego.

Al riguardo, si ribadisce, in conformità con quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo n.29 del 1993, modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n.80 del 1998, che i datori di lavoro pubblici assolvono l'obbligo di assunzione dei soggetti disabili nonché di quelli di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n.68 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, mediante l'avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente.

Conseguentemente, la possibilità di effettuare assunzioni con chiamata nominativa è limitata al caso in cui si stipuli una convenzione.

Per quanto concerne l'applicazione del termine entro cui inoltrare la richiesta di avviamento, fissato ordinariamente in sessanta giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la scopertura (art.9, comma 1), lo stesso deve opportunamente riferirsi alla comunicazione dell'avvenuta attivazione del procedimento di avviamento a selezione, alle condizioni previste dall'ordinamento in materia di assunzioni nel pubblico impiego.

Qualora il datore di lavoro pubblico intenda adempiere agli obblighi di assunzione mediante le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge, il predetto termine dovrebbe decorrere dalla data della trasmissione al servizio competente di una proposta di convenzione. Infine, come già si è fatto cenno, restano in vigore le procedure di assunzione di cui al d.P.R.246 del 1997.

CONVENZIONI E ACCESSO AGLI INCENTIVI

La procedura di ammissione alle agevolazioni determinate dall'articolo 13 della legge n.68, cui si accede attraverso la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11, sarà compiutamente definita nel regolamento che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (già firmato dai Ministri concertanti e in attesa del visto e della registrazione della Corte dei Conti), i cui contenuti sono peraltro già noti in quanto, al pari degli altri provvedimenti) oggetto di discussione nelle sedi di concertazione.

Al fine di rendere più agevole il ricorso allo strumento convenzionale, cui la legge di riforma conferisce specifica e particolareggiata evidenza tra le varie forme

di inserimento lavorativo dei disabili, questa Amministrazione intende provvedere, in tempi assai brevi, alla predisposizione di apposite convenzioni-quadro di livello nazionale, sulle quali si attiveranno momenti di confronto con le parti interessate, anche per quanto riguarda le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12 della legge, di seguito illustrate.

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI E DISABILI LIBERI PROFESSIONISTI

L'articolo 12 della legge n.68 regola le convenzioni tra datore di lavoro, servizio per l'impiego e cooperative sociali o disabili liberi professionisti. L'istituto si configura come una atipica forma di distacco del lavoratore disabile, assunto a tempo indeterminato presso il datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione ed assegnato ad attività svolte presso la cooperativa sociale o il professionista, cui il datore di lavoro stesso affida commesse di lavoro; a ciò fa riscontro l'accollo degli oneri retributivi, previdenziali e assistenziali (nonché, deve ritenersi, di quelli derivanti dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) riferiti al disabile da parte della cooperativa sociale o del professionista, oneri, tuttavia, il cui ammontare complessivo deve essere coperto dall'importo della commessa.

Nel rinviare al regolamento di esecuzione per gli aspetti di dettaglio, si ritiene comunque utile richiamare l'attenzione sulla necessità di individuare, per comprensibili esigenze di tutela del disabile, i requisiti che offrono garanzia di serietà della cooperativa o del professionista disabile presso cui si effettua il distacco; potrebbe considerarsi utile, a tal fine, verificare l'iscrizione da almeno un anno nei rispettivi albi e, per le cooperative, che le stesse dimostrino di svolgere altre attività oltre a quelle oggetto della commessa.

La legge fissa in 24 mesi la durata massima della convenzione; ciò non sembrerebbe precludere, tuttavia, la possibilità di riproporre il medesimo strumento convenzionale per lo stesso disabile qualora, su conforme parere del Comitato tecnico (richiesto dal comma 1 del citato articolo 12), insediato presso le nuove Commissioni provinciali, si renda opportuno un prolungamento del percorso formativo del disabile impiegato.

Ad ulteriore garanzia del perseguimento dell'obiettivo dell'inserimento mirato, si ravvisa inoltre l'opportunità che il percorso formativo del disabile sia disegnato e svolto tenuto conto delle professionalità da questi già possedute e soprattutto in funzione delle mansioni che al medesimo saranno assegnate al momento del rientro presso il datore di lavoro che lo ha assunto.

Per altro verso, sembra corretto rimettere alla convenzione la determinazione dei contenuti del rapporto di lavoro che rientrino nella disponibilità delle parti, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile. Infine, risulta essenziale il coinvolgimento dell'INPS nella fase della stipula della convenzione (per la corretta determinazione degli oneri previdenziali afferenti al rapporto di lavoro).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE
ALLA VALIDITA' DI CONVENZIONI
E AUTORIZZAZIONI

Nella prima fase di funzionamento dei nuovi servizi per l'impiego a livello regionale e provinciale e per non concentrare, nell'immediato, sulle predette strutture, le pressanti incombenze derivanti dalla necessità di pervenire ad un adeguamento alla nuova disciplina della situazione di ciascun datore di lavoro di fronte agli obblighi di assunzione, si ritiene opportuno prevedere che le convenzioni e le autorizzazioni a forme di esenzione, totale o parziale, dagli obblighi occupazionali (esonero parziale, compensazione territoriale, sospensione temporanea) conservino, al momento, la loro validità, ferma restando, naturalmente, l'eventuale scadenza già fissata nei relativi provvedimenti.

Non si tratta di semplice proroga (che si porrebbe in posizione di contrarietà rispetto agli obiettivi di rapida attuazione che si intende perseguire, in linea con la volontà del legislatore), bensì della necessità di dare spazio ad una fase di negoziazione, che abbia per oggetto la revisione dei contenuti delle convenzioni e delle autorizzazioni già concesse, per renderli più aderenti agli innovativi contenuti della riforma e per consentire un adeguamento al nuovo regime attraverso procedure snelle e semplificate.

DISPOSIZIONI
PER IL COMPUTO DEI SOGGETTI GIÀ ASSUNTI
IN BASE ALLA NORMATIVA
PRECEDENTEMENTE IN VIGORE

L'articolo 18, comma 2, della legge di riforma costituisce uno dei nodi centrali cui dare compiuta definizione attraverso la normativa di esecuzione; si tratta infatti di determinare le modalità di computo nelle nuove quote d'obbligo dei lavoratori già assunti ai sensi della precedente disciplina sul collocamento obbligatorio.

Nell'immediatezza dell'entrata in vigore della legge, per esigenze meramente pratiche e tenuto conto della necessità di consentire da subito l'operatività dell'impianto, si ritiene opportuno ammettere, seppure in via transitoria, il computo di tutti i soggetti già assunti in base alla previgente normativa, a copertura della complessiva aliquota d'obbligo, rinviando, per una più puntuale definizione della problematica, al regolamento di esecuzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
GENERALI

Al fine di garantire il funzionamento del servizio di collocamento, tenuto conto che, in alcune regioni, i nuovi servizi gestori del collocamento e i connessi organi collegiali sono tuttora in fase di costituzione, si ritiene essenziale rappresentare la prioritaria esigenza di mantenere l'operatività, fino alla completa definizione dell'assetto organizzativo decentrato, delle esistenti strutture.

In via temporanea, le stesse continueranno a svolgere le funzioni e i compiti che la normativa in materia di decentramento e la legge di riforma del collocamento

obbligatorio attribuiscono agli istituendi servizi, con gli opportuni adeguamenti che la particolare situazione di eccezionalità renderà necessario adottare.

Per quanto riguarda tutti i procedimenti amministrativi, aperti presso gli uffici alla data di entrata in vigore della legge n.68, si ritiene che essi debbano essere definiti secondo la normativa previgente qualora, relativamente ai medesimi, siano stati posti in essere atti formali, ancorchè di natura istruttoria.

Si precisa, altresì, che la mera ricezione di un atto, anteriormente al 18 gennaio 1999, determina la trattazione del relativo procedimento secondo la disciplina della legge n.68 del 1999.

Il Ministro CESARE SALVI

Roma, 9 febbraio 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'Impiego Div. III

“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
Prot. n. 285/PV/C/Q

OGGETTO: Trasferimento funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province. L.113/85 – Iscrizione all'Albo e funzionamento Commissioni Regionali centralinisti telefonici non vedenti.

Alle Direzioni Regionali
del Lavoro
LORO SEDI

Agli Assessorati
Regionali al Lavoro
LORO SEDI

Agli Assessorati
Provinciali al Lavoro
LORO SEDI

Essendo pervenute numerose richieste di chiarimento in merito a quanto indicato in oggetto, la scrivente – nel confermare la valenza della generale premessa di cui alla circolare n. 76/99 del 24.11.99 – ritiene opportuno fornire talune precisazioni in ordine alle procedure relative alla iscrizione e all'avviamento dei centralinisti telefonici non vedenti, nonché al funzionamento delle Commissioni regionali per l'esame di abilitazione.

Ciò nell'immediato, e in attesa di una modificazione della L.113/85 che ne renda più aderenti i principi all'attuale sistema decentrato dei servizi per l'impiego, consentirà di evitare interruzioni delle attività e conseguenti disservizi all'utenza.

a) Le iscrizioni all'Albo continuano ad essere effettuate dalle Direzioni Regionali del Lavoro, che provvedono a darne comunicazione ai nuovi servizi di collocamento presso le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ai fini dell'inserimento degli iscritti negli elenchi e del successivo avviamento. Le Direzioni Regionali del Lavoro dovranno, inoltre, comunicare le iscrizioni medesime a questo Ministero per l'aggiornamento dell'Albo a livello nazionale.

b) Riguardo alle Commissioni regionali per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici non vedenti, si conferma la validità di quanto previsto dalla L.113/85 e, quindi, delle attuali procedure di nomina e convocazione delle stesse. Pertanto, continuano a svolgere le loro funzioni le Commissioni non ancora scadute, mentre per le altre dovrà procedersi alla loro ricostituzione su impulso del Direttore regionale.

Si fa presente, altresì, che l'eventuale temporanea indisponibilità della figura del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro potrà essere colmata attraverso la nomina di un funzionario della Direzione stessa, delegato dall'attuale responsabile del servizio.

Si ritiene opportuno precisare che eventuali atti formali, già posti in essere dai nuovi servizi ai sensi della L.113/85 al fine di assicurare il soddisfacimento del diritto di iscrizione dell'utente, conservano la loro piena validità.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

Nota del 16 febbraio 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
Prot. n. 346/M22

Nota del 13 marzo 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
Prot. n. 507/PV/C/Q

OGGETTO: Trasmissione prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99.

Agli Assessorati
Regionali e Provinciali
al Lavoro
LORO SEDI

e p.c. Alle Direzioni
Regionali del Lavoro
LORO SEDI

Con la presente nota, si provvede a diramare il modello elaborato da questa Direzione Generale, per la presentazione dei prospetti informativi annuali di cui all'art. 9 della legge n. 68 del 1999.

Il modello è stato redatto sulla base delle informazioni raccolte presso gli uffici preposti al collocamento e delle esigenze manifestate dagli operatori, ed intende corrispondere alle richieste dei predetti soggetti, per offrire omogenei parametri di riferimento che possano agevolare l'adempimento dell'obbligo periodico di autodenuncia.

Il modello è stato predisposto con riferimento all'ambito provinciale ma può essere utilizzato anche per denunce complessive da parte dei datori di lavoro che hanno sedi in diverse province o regioni, per la presentazione del prospetto al servizio del territorio in cui hanno la sede legale.

Con l'occasione, si precisa che i dati inseriti nel prospetto dovranno essere aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la denuncia e che la presentazione vale come richiesta di avviamento qualora sussistano scoperture nella percentuale di riserva (come specificato in calce al quadro finale).

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

OGGETTO: Trasferimento funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro dallo Stato alle Regioni e alle Province. L.113/85 – Iscrizione all'Albo e funzionamento delle Commissioni Regionali centralinisti telefonici non vedenti.

Alle Direzioni Regionali
del Lavoro
LORO SEDI

Agli Assessorati Regionali
al Lavoro
LORO SEDI

Agli Assessorati Provinciali
al Lavoro
LORO SEDI

In riferimento a quanto espresso con nota n. P.V.C.\Q\285 del 9.2.2000, di pari oggetto, si ritiene opportuno precisare, su sollecitazioni di taluni uffici, che lo scrivente ha inteso fornire indicazioni in merito alle iscrizioni all'Albo dei centralinisti non vedenti con lo scopo di evitare, nell'immediato, eventuali disagi e interruzioni dell'attività laddove ancora sussistano, in questa fase di transizione, difficoltà operative nel rendere i relativi servizi all'utenza.

Premesso quanto sopra, considerato l'avvenuto passaggio della titolarità della funzione del collocamento obbligatorio nella sfera di competenza di regioni e province, si conferma, nei casi in cui sia stato già possibile effettuare le iscrizioni presso le nuove strutture, la correttezza degli atti formali posti in essere secondo le nuove procedure, ribadendo comunque la piena disponibilità delle Direzioni Regionali di questo Ministero a sopperire ad eventuali carenze operative in via temporanea.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

CIRCOLARE N.17/00
Roma, 24 marzo 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
Prot. n. 593/M165

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Legge 12 marzo 1999, n. 68. Regime sanzionatorio.

Alle Direzioni Regionali e
Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

e p.c. Alle Amministrazioni
Regionali e Provinciali del
Lavoro
LORO SEDI

Com'è noto, la legge di riforma in materia di assunzioni obbligatorie innova radicalmente il sistema delle sanzioni applicabili al datore di lavoro inadempiente; alla previgente normativa penale si sostituisce infatti un assetto sanzionatorio amministrativo e muta, inoltre, la stessa natura sostanziale dell'illecito contestato.

In assenza di una specifica legislazione transitoria, è pertanto necessario individuare le modalità concrete di intervento sulle violazioni commesse nel passato e per le quali il relativo procedimento sia tuttora in corso, posto che, in presenza di una depenalizzazione, non è applicabile la norma penale pregressa né è immaginabile l'irrogazione della nuova sanzione amministrativa (come disposto dall'articolo 40 della legge n.689 del 1981), posto che si è in presenza di categorie di illecito diverse da quelle previste sotto la vigenza della precedente disciplina.

Si rende dunque inevitabile procedere all'effettuazione di un nuovo accertamento, che sarà diretto a verificare la perdurante sussistenza di motivi di illiceità della condotta, sanzionabili secondo il nuovo impianto delineato dall'articolo 15 della legge n.68 del 1999.

Pertanto, sarà cura delle Direzioni in indirizzo, procedere ad un nuovo accertamento per gli illeciti commessi nel periodo di vigenza dell'abrogata legge n.482 del 1968 al fine di verificare se sussistano o meno, a norma della nuova disciplina, situazioni di inadempienza oggi sanzionabili sul piano amministrativo.

In altre parole, per potersi dichiarare la punibilità del datore di lavoro sarà necessario che l'inadempienza precedentemente commessa corrisponda ad una fattispecie sanzionatoria prevista dalla citata legge n.68 e che, naturalmente, il datore di lavoro stesso non abbia già provveduto a sanare la propria condizione.

È appena il caso di precisare che la sanzione, accertata secondo quanto sopra delineato, potrà essere applicata solo per il periodo che decorre dalla data di entrata in vigore della legge n.68 del 1999, stante l'irre-

troattività della norma amministrativa sostanziale.

Non è pertanto sanzionabile, in esito al nuovo accertamento, il periodo antecedente alla predetta data, seppure connotato dal medesimo comportamento illecito.

All'esito dell'illustrato procedimento, si provvederà alla notificazione o alla contestazione dell'illecito secondo le consuete procedure.

A tale riguardo, ai fini di un logico raccordo tra le disposizioni legislative e quelle di attuazione della legge n.68, si chiarisce che il differimento del termine per la presentazione dei prospetti alla data del 31 marzo per l'anno 2000, reso necessario in funzione del recente avvio del processo di decentramento dei servizi per l'impiego, può ben considerarsi quale termine ultimo per la richiesta di avviamento (che si ricorda, è assolto anche attraverso l'obbligo di presentazione del prospetto medesimo).

Pertanto, oltre tale termine, il mancato o tardivo inoltro del prospetto configura una situazione di inadempienza da parte del datore di lavoro e conseguentemente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 della citata legge.

Si invitano le Direzioni regionali e provinciali a voler assicurare la massima, sollecita diffusione dei contenuti della presente circolare nei confronti degli operatori e degli utenti.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

CIRCOLARE N. 36/2000
Roma, 6 giugno 2000

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
 Prot. n. 1099/M-165

OGGETTO: Circolare n. 36/2000 del 6 giugno 2000.
Collocamento Obbligatorio L. 68 del 12.3.99. Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale.

Agli Assessori
 Regionali e Provinciali
 del Lavoro

Alle Direzioni
 Regionali e Provinciali
 del Lavoro

L'impostazione radicalmente innovativa della disciplina di riforma in materia di assunzioni obbligatorie e, per altro verso, la recente configurazione decentrata dei servizi per l'impiego, suggeriscono di approfondire la tematica legata alle modalità della richiesta di avviamento, strettamente legata all'istituto delle compensazioni territoriali. Per quest'ultimo dunque si impone l'esigenza di un intervento suppletivo ad integrazione di quanto già precisato con la circolare n.4 del 2000, alla quale si rinvia e i cui contenuti si confermano.

L'intervenuta suddivisione in tre fasce delle categorie dei datori di lavoro, tenuti all'adempimento dell'obbligo stabilito dalla legge n.68 del 1999, diversamente dal passato, induce a propendere, nella definizione delle modalità della richiesta di avviamento, per soluzioni parimenti differenziate, proprio in relazione al requisito dimensionale dell'azienda nel suo complesso.

È infatti di tutta evidenza che, qualora l'obbligo sia circoscritto all'assunzione di 1 o 2 unità di lavoratori disabili, come nel caso dei datori di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, della legge citata, e dovendosi tale obbligo riferire al complesso aziendale nella sua interezza, non può che rimettersi al datore di lavoro la scelta della sede, o delle sedi, nelle quali si riterranno sussistenti le migliori condizioni, organizzative e ambientali, per l'inserimento del disabile.

Ciò anche tenuto conto, dal lato dell'offerta, delle disponibilità offerte dai servizi, cui deve essere riconosciuto, in tali circostanze, un determinante ruolo propositivo nella presentazione periodica al datore di lavoro del ventaglio di possibilità emergenti dagli elenchi.

In tale circostanza, dunque, il datore di lavoro, rientrando nelle citate categorie (si ribadisce che, per l'individuazione della qualificazione dimensionale dell'impresa, deve operarsi preventivamente lo scomputo del personale che non costituisce base di calcolo per la

determinazione dell'organico aziendale) effettuerà l'assunzione nelle unità produttive che riterrà maggiormente idonee a soddisfare la finalità dell'inserimento mirato, in funzione degli assetti aziendali.

Sotto il profilo procedurale, per garantire la massima trasparenza nonché per agevolare i necessari momenti di raccordo tra i servizi territorialmente competenti, si ritiene opportuno che la richiesta di avviamento (e l'indicazione delle modalità con cui si intende assumere) sia inoltrata al servizio territorialmente competente, e che il datore di lavoro provveda, contestualmente, a comunicare l'effettuazione di tale richiesta anche al servizio competente del territorio in cui è situata la sede legale, che a sua volta attiverà le necessarie verifiche presso i servizi provinciali interessati, circa l'effettivo adempimento dell'obbligo.

Qualora la richiesta di avviamento coincida con la presentazione del prospetto informativo (che, si ricorda, viene già inoltrato a tutti i servizi competenti in relazione all'ubicazione delle sedi del datore di lavoro, a prescindere dalla ricettività delle sedi stesse), si ritiene opportuno prevedere che il prospetto stesso sia accompagnato o integrato da un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro, diretta a specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali si intende procedere all'assunzione del disabile, nonché le modalità di assunzione, per le generali finalità conoscitive sopra illustrate oltre che, naturalmente, per l'attivazione delle procedure di avviamento da parte dei servizi a ciò chiamati.

Da quanto illustrato, consegue che per i datori di lavoro di cui trattasi (si ripete, quelli di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, della legge) viene meno l'interesse a ricorrere all'istituto della compensazione territoriale, che riguarda invece i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti (numero sempre risultante dopo il preventivo scorporo dei lavoratori che non concorrono alla determinazione della base di computo).

Infatti, in tale fattispecie, tenuto conto della più frazionata distribuzione sul territorio delle sedi operative, si ritiene opportuno, in considerazione delle accresciute dimensioni delle strutture e quindi della presumibile, maggiore capacità di assorbimento di risorse umane in proporzione alla più accentuata differenziazione delle attività svolte, rimettere la valutazione, circa l'opportunità di non assumere in talune sedi e di assumere, corrispondentemente, in eccedenza in altre sedi, al provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale degli organi amministrativi competenti, individuati dalla circolare n.4 del 2000 (il servizio provinciale competente per il territorio in cui il datore ha la sede legale – per la richiesta di compensazione a carattere regionale – il Ministero del lavoro per le richieste che interessano unità operative situate in diverse regioni).

Spetterà all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale notificare ai servizi interessati il contenuto del relativo provvedimento amministrativo.

Con l'occasione, si precisa che il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione territoriale che interessa ambiti pluriregionali, per il quale è competente questa Amministrazione, verrà emanato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero, qualora essa sia incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi ultimi.

In assenza di riscontro o nel caso di carenza di elementi da parte dei servizi, cui in base alla circolare n.4/2000 è richiesta la trasmissione di elementi conoscitivi e valutativi per la definizione del procedimento, il conseguente provvedimento sarà comunque emanato, sulla base delle informazioni disponibili.

Si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere in ogni momento all'organo che ha concesso l'autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Div. III

Assunzioni obbligatorie LEGGE 12.3.99, n. 68, Art. 5 Compensazione Territoriale

Regolamento di esecuzione

D.P.R. 10 OTTOBRE 2000, N. 333

Compensazione Territoriale. Modalità di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nota informativa per i datori di lavoro privati interessati al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate in diverse regioni.

Come è noto è stato pubblicato nella G.U. n.270 del 18.11. u.s. il D.P.R. del 10.10.2000 n. 333 recante "Regolamento di esecuzione della legge 12.3.1999 n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili". Il comma 3 dell'art.5 del citato D.P.R. attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al fine di semplificare il rilascio dell'autorizzazione suddetta si forniscono precisazioni in merito.

La domanda deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per l'impiego Div.III -, deve essere redatta nel rispetto delle vigenti norme sul bollo (€ 20.000 ogni 4 facciate) ed indicare i seguenti elementi:

- a. l' esatta denominazione sociale e la sede legale della società istante con l'indicazione del codice fiscale
- b. l'attività e i motivi che giustificano l'autorizzazione, precisando le caratteristiche tecniche ed organizzative delle unità interessate che richiedono un maggior assorbimento di categorie protette in un ambito territoriale anziché in un altro
- c. le sedi provinciali - con l'indicazione delle proprie unità produttive - dove la società intende assumere più lavoratori e quelle presso le quali intende assumerne meno con l'indicazione specifica del:
 - numero dei dipendenti validi e la relativa base di computo;
 - numero dei dipendenti disabili.

Alla domanda inoltre deve essere allegata copia dell'ultimo prospetto informativo complessivo cui all'art.9 comma 6 della legge 68/99 così come disciplinato dal D.M. 22/12/99.

N.B. Si fa presente che il numero complessivo dei dipendenti va calcolato scomputando preventivamente i rapporti di lavoro che per definizione legislativa e amministrativa sono esclusi dalla base imponibile (vedi art.4 L. 68/99 e circolare n. 36/2000 del 6.6.2000 pubblicata su sito internet www.minlavoro.it).

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

Collocamento Obbligatorio L. 68 del 12.3.99. Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale. L'impostazione radicalmente innovativa della disciplina di riforma in materia di assunzioni obbligatorie e, per altro verso, la recente configurazione decentrata dei servizi per l'impiego, suggeriscono di approfondire la tematica legata alle modalità della richiesta di avviamento, strettamente legata all'istituto delle compensazioni territoriali.

Per quest'ultimo dunque si impone l'esigenza di un intervento suppletivo ad integrazione di quanto già precisato con la circolare n.4 del 2000, alla quale si rinvia e i cui contenuti si confermano.

L'intervenuta suddivisione in tre fasce delle categorie dei datori di lavoro, tenuti all'adempimento dell'obbligo stabilito dalla legge n.68 del 1999, diversamente dal passato, induce a propendere, nella definizione delle modalità della richiesta di avviamento, per soluzioni parimenti differenziate, proprio in relazione al requisito dimensionale dell'azienda nel suo complesso.

È infatti di tutta evidenza che, qualora l'obbligo sia circoscritto all'assunzione di 1 o 2 unità di lavoratori disabili, come nel caso dei datori di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, comma 1, della legge citata, e dovendosi tale obbligo riferire al complesso aziendale nella sua interezza, non può che rimettersi al datore di lavoro la scelta della sede, o delle sedi, nelle quali si riterranno sussistenti le migliori condizioni, organizzative e ambientali, per l'inserimento del disabile.

Ciò anche tenuto conto, dal lato dell'offerta, delle disponibilità offerte dai servizi, cui deve essere riconosciuto, in tali circostanze, un determinante ruolo propositivo nella presentazione periodica al datore di lavoro del ventaglio di possibilità emergenti dagli elenchi.

In tale circostanza, dunque, il datore di lavoro, rientrando nelle citate categorie (si ribadisce che, per l'individuazione della qualificazione dimensionale dell'impresa, deve operarsi preventivamente lo scomputo del personale che non costituisce base di calcolo per la determinazione dell'organico aziendale) effettuerà l'assunzione nelle unità produttive che riterrà maggiormente idonee a soddisfare la finalità dell'inserimento mirato, in funzione degli assetti aziendali.

Sotto il profilo procedurale, per garantire la massima trasparenza nonché per agevolare i necessari momenti di raccordo tra i servizi territorialmente competenti, si ritiene opportuno che la richiesta di avviamento (e l'indicazione delle modalità con cui si intende assumere) sia inoltrata al servizio territorialmente competente, e che il datore di lavoro provveda, contestualmente, a comunicare l'effettuazione di tale richiesta anche al servizio competente del territorio in cui è situata la sede legale, che a sua volta attiverà le necessarie verifiche presso i servizi provinciali interessati, circa l'effettivo adempimento dell'obbligo.

Qualora la richiesta di avviamento coincida con la presentazione del prospetto informativo (che, si ricorda, viene già inoltrato a tutti i servizi competenti in relazione all'ubicazione delle sedi del datore di lavoro, a prescindere dalla ricettività delle sedi stesse), si ritiene opportuno prevedere che il prospetto stesso sia accompagnato

o integrato da un'esplicita dichiarazione del datore di lavoro, diretta a specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali si intende procedere all'assunzione del disabile, nonché le modalità di assunzione, per le generali finalità conoscitive sopra illustrate oltre che, naturalmente, per l'attivazione delle procedure di avviamento da parte dei servizi a ciò chiamati.

Da quanto illustrato, consegue che per i datori di lavoro di cui trattasi (si ripete, quelli di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1, della legge) viene meno l'interesse a ricorrere all'istituto della compensazione territoriale, che riguarda invece i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti (numero sempre risultante dopo il preventivo scorporo dei lavoratori che non concorrono alla determinazione della base di computo).

Infatti, in tale fattispecie, tenuto conto della più frazionata distribuzione sul territorio delle sedi operative, si ritiene opportuno, in considerazione delle accresciute dimensioni delle strutture e quindi della presumibile, maggiore capacità di assorbimento di risorse umane in proporzione alla più accentuata differenziazione delle attività svolte, rimettere la valutazione, circa l'opportunità di non assumere in talune sedi e di assumere, corrispondentemente, in eccedenza in altre sedi, al provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale degli organi amministrativi competenti, individuati dalla circolare n.4 del 2000 (il servizio provinciale competente per il territorio in cui il datore ha la sede legale – per la richiesta di compensazione a carattere regionale – il Ministero del lavoro per le richieste che interessano unità operative situate in diverse regioni).

Spetterà all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale notificare ai servizi interessati il contenuto del relativo provvedimento amministrativo.

Con l'occasione, si precisa che il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione territoriale che interessa ambiti pluriregionali, per il quale è competente questa Amministrazione, verrà emanato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero, qualora essa sia incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi ultimi.

In assenza di riscontro o nel caso di carenza di elementi da parte dei servizi, cui in base alla circolare n.4/2000 è richiesta la trasmissione di elementi conoscitivi e valutativi per la definizione del procedimento, il conseguente provvedimento sarà comunque emanato, sulla base delle informazioni disponibili.

Si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell'assetto organizzativo aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere in ogni momento all'organo che ha concesso l'autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Div. III
Assunzioni obbligatorie LEGGE 12.3.99, n. 68, Art. 5

Compensazione territoriale
Regolamento di esecuzione
D.P.R. 10 OTTOBRE 2000, N. 333

Compensazione territoriale. Modalità di presentazione della domanda al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Nota informativa per i datori di lavoro privati interessati al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale per unità produttive situate in diverse regioni.

Come è noto è stato pubblicato nella G.U. n.270 del 18.11. u.s. il D.P.R. del 10.10.2000 n. 333 recante "Regolamento di esecuzione della legge 12.3.1999 n.68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Il comma 3 dell'art.5 del citato D.P.R. attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla compensazione territoriale che interessa unità produttive situate in diverse regioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Al fine di semplificare il rilascio dell'autorizzazione suddetta si forniscono precisazioni in merito.

La domanda deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale per l'impiego Div.III -, deve essere redatta nel rispetto delle vigenti norme sul bollo (€ 20.000 ogni 4 facciate) ed indicare i seguenti elementi:

- a. l' esatta denominazione sociale e la sede legale della società istante con l'indicazione del codice fiscale
- b. l'attività e i motivi che giustificano l'autorizzazione, precisando le caratteristiche tecniche ed organizzative delle unità interessate che richiedono un maggior assorbimento di categorie protette in un ambito territoriale anziché in un altro
- c. le sedi provinciali - con l'indicazione delle proprie unità produttive - dove la società intende assumere più lavoratori e quelle presso le quali intende assumerne meno con l'indicazione specifica del:

- numero dei dipendenti validi e la relativa base di computo;

- numero dei dipendenti disabili.

Alla domanda inoltre deve essere allegata copia dell'ultimo prospetto informativo complessivo cui all'art.9 comma 6 della legge 68/99 così come disciplinato dal D.M. 22/12/99.

N.B. Si fa presente che il numero complessivo dei dipendenti va calcolato scomputando preventivamente i rapporti di lavoro che per definizione legislativa e amministrativa sono esclusi dalla base imponibile (vedi art.4 L. 68/99 e circolare n. 36/2000 del 6.6.2000 pubblicata su sito internet www.minlavoro.it).

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

Circolare del 8 giugno 2000
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Div. III

Prot. 1120/M-165

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Commissioni provinciali per le politiche al lavoro. Decreto legislativo n. 469 del 1997.

Assessori Regionali e
 Provinciali al lavoro
 LORO SEDI

Direzioni Regionali e
 Provinciali del Lavoro
 LORO SEDI

Com'è noto l'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 1 S marzo 1997, n. 59 stabilisce che "la provincia"... "istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali...".

In merito all'applicazione di tale norma, è stato posto il problema, in particolare da parte di numerose Associazioni di categoria, se sia possibile inserire in tale organo un rappresentante per ciascuna delle Associazioni stesse. In proposito è opportuno premettere che fin dall'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 482, il Ministero ha ritenuto di dover seguire il criterio che prevede l'affidamento dei compiti di rappresentanza e tutela, in seno agli organi collegiali (commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio) ad una associazione a carattere nazionale, ed in possesso di personalità giuridica, per ciascuna delle categorie protette indicate nel titolo 1° della legge n. 482/68, maggiormente rappresentative della categoria nella sua globalità. Sulla questione in esame, e da una interpretazione estensiva del disposto in esame si ritiene che il legislatore abbia inteso garantire la tutela degli interessi delle varie categorie già rappresentative, là dove ha esplicitamente previsto che la predetta Commissione provinciale svolga "funzioni di competenza degli organi collegiali soppressi (ex Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio).

Da quanto sopra esposto si ritiene che in seno alle Commissioni di cui trattasi, possa essere inserito un rappresentante per ciascuna delle categorie protette indicate dalla legge 12 marzo 1999, n.68, maggiormente rappresentative della categoria nella sua globalità. Considerato inoltre che le Commissioni di cui all'art.6 del decreto legislativo n.469/97, hanno carattere provinciale, il grado di rappresentatività deve essere valutato con riferimento all'ambito provinciale, criterio già indicato da tempo questa Amministrazione con lettera circolare 23 ottobre 1991, della quale si conferma la validità.

Ove, pertanto, nelle province stesse dovesse risultare maggiormente rappresentativa un'associazione diversa da quella nazionale, l'eventuale ammissione dovrà essere riferita al criterio della maggiore rappresentatività su scala provinciale dell'associazione richiedente.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

Circolare del 15 giugno 2000
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Div. III
 Prot. 1162/1V1-165

OGGETTO: Richiesta informazioni inerenti stato di attuazione leggi regionali per l'applicazione della legge di riforma in materia di collocamento obbligatorio (Legge 12.03.99, n. 68)

Assessori Regionali
 LORO SEDI

In riferimento alla nota prot. n.568/M.165, di questa Amministrazione, con la quale si invitavano le SS.LL. ad informare la scrivente circa lo stato di attuazione delle disposizioni legislative di competenza regionale inerenti la legge 68/99 per consentire un opportuno monitoraggio sullo stato di operatività dei servizi, e in relazione agli scarsi riscontri pervenuti, si inoltra la presente per rinnovare l'invito a raccogliere elementi ulteriori e maggiormente dettagliati sulle disposizioni del decreto legislativo n.469/97 e della legge n. 68/99 che richiamano in modo specifico l'intervento legislativo regionale.

A tale proposito, per facilitare ed accelerare la raccolta ed esposizione dei dati, si trasmette, in allegato, la scheda di sintesi nella quale sono stati richiamati gli articoli del d.lgs.469/97 e della legge 68/99 inerenti gli adempimenti di competenza regionale e provinciale, invitando le SS.LL. a fornire con sollecitudine ogni altro elemento di cognizione che si riterrà utile.

Si prega, in ogni caso, di fornire le informazioni richieste entro il 10 Luglio, integrandole successivamente in relazione agli avanzamenti istituzionali e alle esperienze effettuate.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

D. Lgs. 469/97 e Legge 68/99: adempimenti delle Regioni e delle Province

SCHEMA DI SINTESI

- 1) Commissione Regionale
 (art. 4, co. 1, lett. b, D.lgs. n. 469/97):
 - legge di riferimento
 - articolazione
 - stato di funzionamento
- 2) Commissioni Provinciali
 (art. 6, co. 1, D.lgs. n. 469/97):
 - legge di riferimento
 - articolazione
 - stato di funzionamento
- 3) Stato di costituzione dei servizi per l'impiego nella Regione
 (art. 6, co. 1, legge n. 68/99):
 - informazioni generali

- 4) Comitato Tecnico
 (art. 6, co. 2, lett. b, legge n. 68/99):
 - composizione
 - stato di funzionamento
- 5) Graduatorie
 (art. 8, co. 4, legge n. 68/99):
 - informazioni sui tempi previsti per l'istituzione della graduatoria unica
- 6) Fondo Regionale
 (art. 14, co. 1 e 2, legge n. 68/99):
 - legge di riferimento
 - criteri e modalità di funzionamento
- 7) Eventuali esperienze significative in corso

**CIRCOLARE MINISTERO LAVORO
n. 41/2000**

Prot. n. 353/SDGI/00 del 26/6/2000

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68. Integrazione delle circolari n. 4/2000 e 36/2000

Alle Direzioni Regionali
e Provinciali del Lavoro

Agli Assessori Regionali
e Provinciali del Lavoro

Il presente atto completa ed integra gli orientamenti ed i principi fissati con la precedente circolare n. 4 del 17 gennaio 2000, che si conferma e alla quale si rinvia, così come si ribadisce la validità delle precedenti circolari applicative in materia: circolari n.77 del 24.11.1999 (iniziali indicazioni per l'attuazione della legge n.68), n. 17 del 24.3.2000 (regime sanzionatorio) e n.36 del 6.6.2000 (richiesta di avviamento e compensazione territoriale).

L'intervento attuale intende offrire soluzione alle numerose problematiche emerse in esito alla prima fase di pratica applicazione della legge n.68 del 1999.

Preliminarmente, si precisa che la predetta disciplina trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro privati, ai quali sono pienamente equiparati gli enti pubblici economici, e dei datori di lavoro pubblici; le disposizioni della legge che si rivolgono genericamente ai datori di lavoro, sono destinate sia ai datori di lavoro privati che ai datori di lavoro pubblici.

**DATORI DI LAVORO CHE OCCUPANO
DA 15 A 35 DIPENDENTI**

Ad integrazione di quanto stabilito con la circolare n.4/2000 sull'argomento, si precisa che i datori di lavoro i quali, per effetto di nuove assunzioni, raggiungono un livello di organico di non più di 15 dipendenti non sono tenuti all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99 fino a quando non effettuano una successiva nuova assunzione dalla quale cominciano a decorrere i dodici mesi già previsti per le nuove assunzioni.

Tenuto conto che l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta dopo dodici mesi dalla effettuazione di una nuova assunzione e che la presentazione dei prospetti, che vale anche come richiesta di avviamento, non può che ricondursi temporalmente al momento in cui tale obbligo diviene attuale, si ravvisa la necessità che il datore di lavoro provveda a dare comunicazione al competente servizio dell'avvenuta nuova assunzione per consentire allo stesso una preventiva presa d'atto ai fini del monitoraggio della situazione di sussistenza dell'obbligo.

Al riguardo, si torna a precisare che dal compiersi del termine dei dodici mesi dalla prima nuova assunzione, decorrono i sessanta giorni per la presentazione

della richiesta di avviamento al lavoro del disabile. Premesso che, come precisato nella circolare n.4/2000, non sono da considerarsi nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione dei lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, si chiarisce che la sostituzione può avvenire anche per mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito; in tal caso, non si configura comunque un potenziamento effettivo delle attività.

Inoltre, si ritiene di non dover considerare nuove assunzioni quelle dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato, almeno fino al momento della loro trasformazione a tempo indeterminato; per quanto riguarda, invece, i contratti a termine, non saranno considerati nuove assunzioni quelli di durata inferiore o pari a nove mesi, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n.68, per i contratti a tempo determinato esclusi dalla base di computo. Per quanto concerne le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute dopo l'entrata in vigore della legge n.68, dei contratti a termine, di apprendistato, di formazione e lavoro e di reinserimento instaurati sotto il precedente regime normativo, si ritiene, per tale ragione, che esse non debbano essere classificate come nuove assunzioni; peraltro, essendo le stesse rilevanti ai fini dell'aggiornamento della base di computo, qualora le stesse trasformazioni non siano state segnalate nel prospetto informativo poiché intervenute successivamente, si avrà cura di menzionarle nel prospetto immediatamente successivo.

Infine, l'obbligo di assunzione del disabile viene meno nel caso in cui, in esito ad una nuova assunzione cui fanno seguito, repentinamente, le dimissioni del nuovo assunto o la cessazione dal servizio di altro dipendente, venga immediatamente ripristinato il precedente organico e non si dia luogo a sostituzione entro un congruo termine, che potrebbe individuarsi in 60 giorni dalle predette cessazioni, conformemente a quanto disposto dalla circolare n.4 per gli inserimenti lavorativi che non sono considerati nuove assunzioni.

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

Ai fini della determinazione del calcolo della quota di riserva (cioè della individuazione della base di computo) i contratti a tempo parziale si computano in proporzione all'orario svolto riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell'azienda, con arrotondamento alla unità della frazione di orario superiore alla metà di quello normale.

Pertanto, il calcolo aritmetico verrà effettuato sommando le ore di tutti i contratti part time e rapportando la somma così ottenuta al totale delle ore prestate a tempo pieno, in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, con il successivo arrotondamento ad unità delle frazioni superiori al 50%.

Per quanto riguarda, invece, il computo dei lavoratori disabili occupati part-time a copertura della quota di riserva, dovrà considerarsi singolarmente l'orario prestatato da ciascun lavoratore, rapportato al normale orario a tempo pieno, con arrotondamento ad unità qualora l'orario prestatato sia superiore al 50 per cento dell'orario ordinario.

CERTIFICAZIONE OTTEMPERANZA (ART. 17)

La circolare n.4/2000 dettava prime indicazioni per il periodo antecedente alla scadenza del 31 marzo, data entro la quale i datori di lavoro dovevano presentare i prospetti informativi, stabilendo, in quella circostanza, che la semplice presentazione del prospetto costituisce condizione sufficiente per ottenere la certificazione di ottemperanza, per non pregiudicare, nella fase di prima applicazione, i diritti dei datori di lavoro interessati alla partecipazione alle gare d'appalto.

Superata tale scadenza, è ora necessario che gli uffici competenti effettuino con immediatezza le opportune verifiche sulle certificazioni a tale titolo rilasciate, ponendo in essere i conseguenti adempimenti previsti per l'avviamento, qualora si siano riscontrate scoperture.

Allo stato, la certificazione di cui all'art. 17 potrà essere rilasciata – su richiesta del datore di lavoro interessato – oltre che ovviamente in presenza di una totale copertura della aliquota d'obbligo, in tutti i casi in cui il datore di lavoro a fronte di ciascuna scoperta abbia individuato e sottoposto al servizio lo strumento che intende attivare per assolvere compiutamente l'obbligo (assunzione numerica o nominativa, proposta di convenzione, richiesta di autorizzazione all'esonero), fermo restando che la sussistenza di situazioni che giustificano la sospensione temporanea degli obblighi o lo spostamento territoriale su determinate sedi (compensazione) o la graduazione nel tempo delle assunzioni nel caso di trasformazione della natura giuridica da pubblica in privata (autorizzazione alla gradualità), costituiscono fattispecie che consentono ugualmente di ottenere la certificazione.

Per quanto detto, non è possibile individuare un periodo di validità della certificazione, essendo lo stesso funzionale alla situazione concreta in cui versa il datore di lavoro richiedente. Se è vero, infatti, che essa, in linea di principio, ha valenza per tutto il periodo in cui si mantiene costante la situazione di copertura ovvero per la durata delle circostanze che hanno determinato la sospensione o l'esenzione dagli obblighi, è anche vero che le menzionate condizioni sono suscettibili di mutamenti in funzione delle dinamiche aziendali nonché di cause esterne. Pertanto è nell'interesse dello stesso datore di lavoro richiedere la certificazione ogni qual volta sia necessaria per la partecipazione a gare pubbliche, a prescindere dall'avvenuta presentazione dei prospetti negli ordinari termini di scadenza.

La certificazione dovrà quindi recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando.

Infine, deve precisarsi che se è senz'altro valida, anche per le gare di appalto in ambito provinciale la certificazione di ottemperanza rilasciata a livello nazionale, dovendosi riconoscere alle disposizioni dell'art. 17 della legge 68 una valenza generale, ciò significa che al datore di lavoro è richiesto l'assolvimento dell'obbligo complessivo nella misura di cui all'art. 3, anche se in talune sedi, per motivi legati alle esigenze organizzative aziendali, può risultare scoperto al momento dell'accertamento.

Si ribadisce, inoltre, la posizione già assunta da que-

sta Amministrazione, precisando che i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenuti a richiedere la certificazione agli uffici, poiché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge 68/99. A maggior ragione ciò vale per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti.

Peraltro, per motivi di linearità dell'azione amministrativa e, ad ulteriore garanzia di trasparenza nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, si ritiene opportuno prevedere che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria, adempimento che si ritiene del tutto sufficiente, tenuto conto delle onerose assunzioni di responsabilità che da esso discendono.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESONERO PARZIALE CONCESSO AI SENSI DELLA LEGGE 482/68

Come già chiarito con circolare n.4/2000 le forme di esenzione totali o parziali dagli obblighi di assunzione, tra le quali gli esoneri, conservano al momento la loro validità per un periodo che sarà determinato nel regolamento di esecuzione, ferma restando l'eventuale scadenza già fissata. Tale misura trae motivo dall'opportunità di consentire in tale periodo una revisione dei contenuti dell'autorizzazione già concessa, al fine di renderla compatibile con i nuovi contenuti della riforma.

Ciò premesso, continuando l'autorizzazione suddetta ad operare secondo il pregresso sistema non è applicabile l'attuale regime di esonero e, conseguentemente, non può pretendersi il versamento del contributo esonerativo di cui all'art 5, comma 4, della legge n.68.

INVALIDITA' CONTRATTA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

Si ritiene che sia possibile il riconoscimento come disabile di un lavoratore invalido, non assunto dalle liste di collocamento obbligatorio, attraverso l'attivazione della procedura prevista dalla l.68/99 e dall'atto di indirizzo e coordinamento successivamente emanato (visita medica di accertamento ad istanza del lavoratore, da parte della Commissione sanitaria integrata di cui alla l.104/91 e successiva redazione della scheda professionale da parte del Comitato tecnico per la verifica della compatibilità delle mansioni cui è adibito).

Occorre inoltre precisare che i lavoratori che si sono invalidati nel corso del rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai quali la legge n. 68 riconosce il diritto alla conservazione del posto, devono aver acquisito una invalidità pari o superiore al 33%.

BASE DI COMPUTO

Nel ribadire quanto previsto nella circolare n.4/2000 in materia di esclusioni dalla base di computo, si precisa tuttavia che sono parimenti esclusi dalla base di computo – ai fini della determinazione dell'organico sul quale individuare la fascia di appartenenza in relazione al successivo calcolo della quota d'obbligo da coprire

– i soggetti assunti ai sensi delle normative in materia di assunzioni obbligatorie.

FONDO NAZIONALE DISABILI:

termini di presentazione dei programmi per l'anno 2000

Ai fini di una più chiara interpretazione del combinato disposto dalle norme inserite nel decreto n. 91/2000, si precisa che il termine per la presentazione dei programmi diretti ad ottenere misure agevolative da parte dei datori di lavoro interessati è fissato al 30 giugno sia per l'anno in corso che per gli anni successivi, come disposto dall'art. 4, commi 1 e 2 del citato decreto.

Oltre tale termine potranno comunque essere ammessi alle agevolazioni i programmi pervenuti tardivamente, qualora sussistano disponibilità di somme residue, a seguito della ripartizione degli accantonamenti del Fondo, che per l'anno 2000 è stata effettuata, come prescritto dal citato decreto, entro il 31 maggio.

A decorrere dal 2001, la ripartizione stessa, che sarà determinata in funzione della entità e della qualità delle iniziative intraprese in ciascuna regione in favore dell'inserimento lavorativo dei disabili, avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.

COOPERATIVE SOCIALI

Appare opportuno fornire talune indicazioni sul regime cui sono assoggettabili le cooperative sociali in funzione degli adempimenti connessi agli obblighi della legge n.68 del 1999.

Ciò per la particolare connotazione di tali enti, che proprio sul versante delle politiche socio-lavorative di inserimento hanno affermato il proprio ruolo.

Per quanto attiene alla determinazione della base di computo, per le cooperative sociali disciplinate dalla legge n.381 del 1991 trova applicazione la disciplina dell'articolo 3, comma 3, della legge n.68, espressamente rivolta alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, categoria cui le cooperative sociali stesse appartengono, a norma della legge n.460 del 1997.

Per quanto riguarda, in particolare, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, lettera b), della citata legge n.381, si evidenzia che le stesse, pur svolgendo attività diverse da quelle di carattere socio-assistenziale, sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Tra queste sono naturalmente ricompresi non solo lavoratori disabili, ma anche altre categorie in condizione di disagio sociale, in quanto tali non destinatari delle disposizioni della legge n.68 del 1999 e dunque non esclusi, in linea di principio, dalla base di computo ai fini della determinazione della quota di riserva.

Tuttavia, i predetti lavoratori sono assunti per il perseguimento delle finalità previste dalla cooperativa medesima, in quanto nella loro attività si sostanzia la natura stessa dell'ente; ciò posto, può correttamente argomentarsi che i lavoratori svantaggiati che prestano attività lavorativa nelle cooperative sociali di tipo b) non sono inseribili, per definizione, tra il personale impiegato nei servizi tecnico-esecutivi e amministrativi, che il citato articolo 3, comma 3, individua quale nucleo di riferimento ai fini della individuazione della base di computo.

A tale proposito, si precisa che il personale tecnico-esecutivo si intende distinto da quello che esercita funzioni amministrative e che pertanto i requisiti previsti dalla legge non devono sussistere in forma cumulativa.

Per la valutazione delle attività lavorative da considerarsi tali, dovrà farsi esclusivo riferimento alle norme contrattuali e regolamentari applicabili.

Resta fermo che il personale disabile, in possesso del grado di disabilità minimo per l'accesso al collocamento obbligatorio, al suddetto titolo in servizio presso le cooperative sociali, ben può essere dedotto a copertura della quota di riserva e, conseguentemente, non computato nell'organico, qualora si attivi per lo stesso la ordinaria procedura di accertamento della invalidità.

Analogamente, non sono inclusi nella base di computo i lavoratori svantaggiati che siano anche soci della cooperativa, in linea con quanto disposto nell'articolo 4, comma 1. Al riguardo, si evidenzia che il riferimento della citata disposizione deve intendersi esteso, stante la ratio legislativa e coerentemente con le finalità sottese al disposto normativo, a tutti i soci di cooperative di lavoro (anche ai soci che siano lavoratori dipendenti) e non solo a quelli delle cooperative di produzione e lavoro, in quanto iscritte nell'apposita sezione del registro prefettizio; sembra infatti indubitabile che il legislatore abbia utilizzato una terminologia atecnica, sostanzialmente volendo ricomprendere utilmente, nella base numerica di calcolo, unicamente i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, che effettivamente, nel caso delle cooperative, offrono la reale percezione dell'organico nel suo assetto stabilizzato, a prescindere dal dato formale dell'iscrizione in un'apposita sezione del menzionato registro prefettizio. Merita inoltre uno specifico approfondimento un ulteriore aspetto, legato alla stipula delle convenzioni ai sensi dell'articolo 12 della legge n.68, tra datore di lavoro, cooperativa sociale o disabile libero professionista e servizio per l'impiego, che è quello della individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile in tale modalità di impiego. Si ritiene che, in via di principio, debba applicarsi il contratto del datore di lavoro che assume il lavoratore disabile per distaccarlo presso la cooperativa, coerentemente con la disciplina legislativa che impone la contestualità tra stipula della convenzione e assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile da parte del datore di lavoro stesso.

È tuttavia evidente che, per quanto attiene al regime di orario, delle assenze e dei riposi, al potere direttivo e disciplinare, all'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e a tutte le altre componenti del rapporto di lavoro connesse alla pratica utilizzazione del lavoratore disabile, lo stesso sarà soggetto di diritti e di doveri nei confronti della cooperativa che temporaneamente lo utilizza. Alla predetta direttiva relativa al contratto applicabile potrà derogarsi mediante esplicita previsione con apposita clausola inserita nella convenzione, controfirmata, oltre che dalle parti stipulanti, anche dal lavoratore disabile che deve manifestare espressamente il proprio assenso.

Il Ministero Cesare SALVI

Nota del 27 luglio 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Div. III
“Disciplina generale del collocamento
obbligatorio”
 Prot. n. 1521/M165

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Commissioni provinciali per le politiche del lavoro. Decreto legislativo n. 469 del 1997.

Agli Assessorati Regionali
 e Provinciali al Lavoro
 LORO SEDI,

Alle Direzioni Regionali
 e Provinciali del Lavoro
 LORO SEDI,

e p.c. Alle Associazioni
 rappresentative dei
 lavoratori disabili

Ad integrazione di quanto già espresso con la nota n. 11201M165 del 6 giugno 2000, concernente l'oggetto, si ritiene opportuno precisare che l'eventuale inserimento in seno alle Commissioni di cui all'art.6 del decreto legislativo n. 469/97 di rappresentanti delle categorie protette indicate dalla legge n.68 del 1999, sia funzionale esclusivamente allo svolgimento dei compiti in materia di assunzioni obbligatorie, precedentemente attribuiti alle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio.

Rientra, poi nella competenza dei singoli Enti locali stabilire entità e modalità della partecipazione, in relazione alla specifica connotazione di ciascun organo collegiale.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

CONSIGLIO DI STATO
Commissione Speciale del 31 Ottobre 2000
 Prot. n. 972/3000

La Sezione

OGGETTO: Ministero dell'Interno - Invalidi Civili parziali - Iscrizione liste speciali collocamento obbligatorio al fine di conseguire o mantenere il diritto all'assegno mensile - L. 12.03.1999, n. 68 - quesito in merito ad ulteriori problematiche applicative.

VISTA la relazione pervenuta in data 11 settembre 2000, con cui il Ministero dell' Interno ha posto il quesito in oggetto;

VISTO il decreto in data 17 ottobre 2000 con cui il Presidente del Consiglio di Stato, su richiesta del Presidente della Prima Sezione, ha deferito l'esame dell'affare in oggetto alla presente Commissione Speciale provvedendo alla nomina dei suoi componenti;

ESAMINATI gli atti ed udito il relatore Cons. Armando Pozzi;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che con parere n. 756/99 reso nell'adunanza della Commissione Speciale del 23 marzo 2000 il Consiglio di Stato, investito della problematica conseguente al parere reso dal medesimo in data 15 marzo 1999 ha ribadito espressamente, in via generale, la sussistenza della correlazione tra iscrizione nelle liste speciali di collocamento obbligatorio dei disabili ex art. 19 L. 482/68 e corresponsione dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della L. 118/1971.

Nel predetto parere n. 756/99 si è riconosciuta la possibilità di comprovare "La sussistenza dello stato di disoccupazione che dà titolo all'iscrizione e al mantenimento della stessa nelle liste speciali secondo quanto disposto dall'art. 19 della Legge 482/1968" mediante dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati ed in tal senso l'amministrazione ha dato apposita informativa ai Prefetti.

Tuttavia da talune Regioni sono state evidenziate problematiche scaturenti dalla prescrizione che impone agli invalidi civili ultracinquantacinquenni di iscriversi negli speciali elenchi a seguito altresì delle novità normative e gestionali introdotte dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

In particolare viene posto il problema se, a seguito dell'entrata in vigore della menzionata L. 68/1999 che, nell'abrogare espressamente (art. 22) la legge 482/1968, disciplina "ex novo" la materia del collocamento, possa ritenersi venuto meno il citato onere di iscrizione, atteso che la L. 68/1999, che ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato, si applica, tra le altre, alle "persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale che

comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, "nonché alle persone non vedenti o sordomuti di cui alle leggi 382/1970 e 381/1970".

L'accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 4 della L. 5/2/1992, n. 104, secondo criteri indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con D.P.C.M. 13 gennaio 2000.

L'accertamento delle condizioni di disabilità da effettuarsi, eventualmente anche in più fasi temporali sequenziali, contestualmente all'accertamento delle minorazioni civili (art. 1 comma 2 del citato D.P.C.M.) e da trasmettersi a cura delle AA.SS.LL. alle commissioni mediche di verifica del Ministero del Tesoro secondo ed entro i limiti di cui all'art. 1 comma 7 della L. 295/1990 (art. 7 comma 1 del DPCM), comporta una complessa attività da parte della commissione finalizzata a formulare, attraverso anche la considerazione del profilo socio-lavorativo della persona, una diagnosi funzionale volta ad individuare la capacità globale per il collocamento lavorativo.

Ciò comporta, secondo talune Regioni, la necessità di attivare nei confronti di tutti i minorati civili destinatari della L. 68/1999, ivi inclusi gli ultracinquantacinquenni titolari dell'assegno mensile, la complessa ed onerosa procedura del riconoscimento dello stato di "disabilità" previsto dalla legge stessa per accedere al sistema per l'inserimento lavorativo e pertanto entrare a far parte del nuovo apposito elenco (ex art. 8) con unica graduatoria, tenuta dagli uffici individuati dalle Regioni.

Tanto premesso, l'amministrazione ravvisa la necessità di acquisire il parere del Consiglio di Stato - in tal modo puntualizzando l'ambito della richiesta consultazione - circa la prospettata possibilità di prescindere, limitatamente agli ultracinquantacinquenni dall'iscrizione al collocamento mirato per effetto della citata nuova normativa.

In tal caso il requisito dell'incollocamento al lavoro previsto, come noto, dall'art. 13 della L. 30.03.1971, n.118, per fruire dell'assegno mensile, potrebbe, soggiunge l'Amministrazione, essere comprovato dall'interessato mediante idonea dichiarazione autocertificata attestante la sussistenza dello stato di disoccupazione che darebbe titolo all'iscrizione di cui trattasi". In proposito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha da ultimo confermato il proprio avviso circa tale possibilità e ritenuto l'iscrizione al collocamento, nell'ipotesi considerata, "unicamente un presupposto formale per il mantenimento dell'assegno di invalidità civile".

CONSIDERATO

Al fine dell'espressione del richiesto parere vale ricordare che l'art. 3, comma 6, della L. n.127/1997 ha disposto che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è più soggetta a limiti di età, salvo espresse e motivate deroghe dettate da singoli regolamenti.

Tra le varie problematiche connesse alla riforma, v'è stata quella relativa alla sua applicazione anche alle procedure di assunzione obbligatorie nei confronti delle c.d. categorie protette ai sensi della (oggi abrogata) L. n. 482/1968.

Dopo una prima interpretazione restrittiva del Ministero del Lavoro (circ. del 13.6.1997 che ritenne che l'abolizione del limite d'età non trovasse applicazione per le assunzioni obbligatorie), il Consiglio di Stato - al quale era stato posto specifico quesito al riguardo - nell'adunanza della commissione speciale del pubblico impiego del 15 marzo 1999, con parere n. 425, richiamando il precedente parere n. 399/1997 del 19.1.1998, ritenne che la liberalizzazione anagrafica per la partecipazione ai concorsi pubblici concernesse tutte le forme di reclutamento e, pertanto, fosse applicabile anche alle assunzioni obbligatorie, per le quali già vigeva un regime di favore costituito dal più elevato limite di 55 anni (art. 1 comma 2, L. n. 482/1968).

Il predetto parere aveva non solo una valenza lavoristica ma anche una connessa rilevanza assistenziale, in esso evidenziandosi che:

a) ai sensi dell'art. 13 della L. 30.3.1971 n. 118, di conversione del d.l. 30.1.1971 n. 5, ai muti e invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'Interno, un assegno mensile di lire 12.000 (successivamente elevato) per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione, assegno revocabile, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.

In altri termini, i disoccupati che siano anche invalidi civili hanno diritto ad una doppia tutela: quella della priorità secondo le aliquote previste dalla legge, nell'accesso al lavoro e quella assistenziale dell'assegno mensile sino a quando la prima non trovi attuazione.

b) la correlazione tra iscrizione alle liste speciali di collocamento ed assegno già era stata affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 10.1.1992 n. 203.

A seguito del citato parere, l'amministrazione dell'Interno ha dovuto, da subito, affrontare non poche difficoltà interpretative ed applicative sintetizzabili nelle seguenti problematiche:

- per coloro che fossero iscritti nelle liste di collocamento speciali alla data di emissione del parere del Consiglio di Stato, non avendo a quella data ancora maturato i 55 anni d'età, non si sarebbe dovuto procedere alla loro cancellazione dalle predette liste, come invece si sarebbe dovuto secondo la normativa antecedente l'entrata in vigore della legge n. 127 (circ. Min. Lavoro 20.4.1999);

- in sede di concessione o ripristino dell'assegno mensile di invalidità civile le Prefetture avrebbero dovuto accertare la sussistenza del requisito dell'iscrizione nelle liste speciali da parte degli invalidi ultracinquantacinquenni, ai fini dell'iscrizione o reinscrizione nelle stesse liste, tenuto conto peraltro del generalizzato superamento del limite d'età per datori di lavoro pubblici e privati disposto dalla L. n. 68/1999, (circ. Min. Interno n. 15/99 del 29.4.1999);

- opportunità di far pervenire agli invalidi assistiti da assegno mensile apposito avviso dell'obbligo della necessità della permanenza dell'iscrizione nelle liste speciali anche dopo il superamento del 55° anno d'età: la segnalazione del Min. Interno all'INPS in data 6.5.1999, che riportava tale opportunità, sembrava pertanto presupporre, con tale obbligo di comunicazione agli interessati, la necessità che il mantenimento dell'iscrizione fosse comunque subordinato ad un atto d'iniziativa degli interessati medesimi;

- necessità - per evidenti motivi di equità - di non far gravare sugli inabili "conseguenze negative quali il recupero di ratei di assegno mensile eventualmente corrisposti dopo l'entrata in vigore della L.127 e sino a tutto aprile 1999", tenuto conto che prima del parere del Consiglio di Stato gli uffici del lavoro avevano disposto la cancellazione d'ufficio di quanti avevano superato il limite di 55 anni; per costoro si prevede di provare lo stato di "incollocamento" con dichiarazione di responsabilità (circ. Min. Interno n. 18/1999 dell' 8.6.1999);

- a seguito del citato parere del Consiglio di Stato si vengono a creare tre categorie di beneficiari: a) soggetti cancellati dopo la legge 127 ma prima del parere del Consiglio di Stato, che possono essere nuovamente iscritti (reiscrizione a domanda) con anzianità retroattiva al momento della cancellazione; b) soggetti cancellati dopo la data del parere (15.3.1999) che sono reinseriti (reiscrizione d'ufficio) con decorrenza anch'essa retroattiva alla data della cancellazione; c) soggetti cancellati prima della legge n. 127 per i quali si ammette una nuova iscrizione a domanda ma con effetti ex nunc fermo - restando per tutti l'obbligo di una dichiarazione di responsabilità relativa alla situazione lavorativa per il periodo di cancellazione e, al contempo, la non interruzione della corresponsione dell'assegno mensile nelle more dell'iscrizione d'ufficio (circ. Min. Lavoro n. 57/99 del 20.7.1999; circ. Min. Interno n. 24/99 del 9.8.1999; circ. telegrafiche Min. Interno 4 agosto e 5 ottobre 1999);

Con successiva circ. Min. Lavoro n. 72/99 del 13.10.1999, onde evitare il segnalato e lamentato inconveniente che presso le D.P.L si potessero presentare numerosi ultracinquantacinquenni per proporre domanda di reinscrizione o di iscrizione (categorie sub a), e sub c), si evidenziava l'intervenuto accordo tra le amministrazioni interessate per disporsi d'ufficio l'iscrizione o la reinscrizione nelle liste di collocamento obbligatorie degli invalidi civili; nella predetta

circolare si richiamava, peraltro, quanto già disposto con la circolare dello stesso dicastero n. 57/99.

In tale complesso e per molti versi non lineare quadro provvedimentale l'amministrazione pose a questo Consiglio un ulteriore specifico quesito in merito alla possibilità, per coloro che fossero stati cancellati dopo il 31.3.1999, di comprovare il requisito relativo alla sussistenza dello stato di disoccupazione che dà titolo all'iscrizione od al mantenimento della stessa iscrizione nelle liste speciali, secondo quanto disposto dall'art. 19 comma 1 della L. n. 482/1968, con autodichiarazione.

La risposta affermativa a tale specifico quesito venne formulata dalla Commissione speciale con parere n. 756 del 23 marzo 2000, tenuto conto delle innovazioni introdotte, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, dagli artt. 1,2 e 3 della L. n.127 e dal regolamento attuativo emanato con DPR 20.10.1998 n. 403.

Nello stesso parere si precisò che il modello di dichiarazione dovesse essere conforme allo schema dell'art. 2 del DPR n. 403 (sostitutiva di atto di notorietà), considerato che l'art. 1 comma I lett. c) del medesimo regolamento si riferisce allo stato di disoccupazione e non già all'indicazione richiesta dall'amministrazione agli interessati, più generale e diversa, dei periodi lavorativi eventualmente trascorsi durante il periodo della cancellazione dagli elenchi, rilevandosi, ulteriormente, che, poichè la L. n. .662/1996, ha imposto - al fine di contenere la piaga diffusa e radicata dei c.d. "falsi invalidi" - precisi obblighi dichiarativi a carico degli invalidi civili, da assolversi su apposito modello determinato dal Ministero dell'Interno, l'amministrazione avrebbe potuto eventualmente - usare moduli e procedimenti analoghi. Ovviamente, in relazione alla formulazione del quesito ed all'ordine argomentativo seguito dalla Commissione, la possibilità di presentare dichiarazioni di responsabilità dello stato di disoccupazione non configurava una fattispecie sostitutiva dell'iscrizione, ma si collocava come ipotesi rilevante sul piano probatorio da inserire nella procedura per l'iscrizione alle liste speciali di collocamento, sempre e comunque necessaria per godere dell'assegno in parola.

A completamento del parere la Commissione osservava, infine, che per l'iscrizione nelle liste speciali permaneva la necessità del possesso del requisito del titolo di studio, in ordine al quale nulla ha innovato la L. n. 127/97 ed a nulla rilevando che la stessa iscrizione potrebbe valere ai soli effetti assistenziali e non pure lavoristici.

Infatti, il diritto vivente creato con la ricordata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 203/1992, al quale l'amministrazione risulta avere dato piena acquiescenza, non consente di dare rilevanza a tale distinzione, poiché l'iscrizione nelle liste speciali consegue entrambi gli effetti, seppur non cumulativi, sia della L. n. 482 sul collocamento obbligatorio che della L. n. 118/71 sull'assegno di invalidità, pervenendosi, altrimenti, all'assurdo di istituire, al di

fuori di ogni schema legale, due distinte liste: una che dà diritto all'assegno assistenziale (per la quale non occorre il titolo di studio minimo) e l'altra che dà titolo all'assunzione.

Il riportato quadro normativo e provvedimentale si è, tuttavia complicato con l'entrata in vigore della L. 12 marzo 1999, n. 68, che ha dettato nuove norme per il diritto al lavoro dei disabili (Gazz. Uff. n. 68 del 23 marzo 1999) ed in relazione alla quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già emanato le seguenti circolari: 24 novembre 1999, n. 76/99; 24 novembre 1999, n. 77/99; 17 gennaio 2000, n. 4/2000; accompagnate da altre normative interne, come la circ. del Ministero BB.AA.CC. 20 maggio 1999, n. 13/99, peraltro non trasmesse con la relazione illustrativa e non integralmente conosciute da questo Consiglio, dalle quali, tuttavia, la Commissione ritiene di prescindere, dovendo affrontare un punto di puro diritto e tenuto anche conto delle ragioni di urgenza segnalate dall'amministrazione.

Le problematiche indotte dalla nuova legge sul collocamento dei disabili, come evidenziate nella relazione del Ministero e dalle note della Regione Lombardia e Toscana ad essa allegate, si sintetizzano nei seguenti, connessi, quesiti puntualmente indicati dall'amministrazione:

a) se debba ritenersi ancora sussistente l'onere di iscrizione nelle liste di collocamento;

b) se lo stato di disabilità e di disoccupazione che danno titolo all'assegno mensile possano essere comprovati con procedure più snelle e meno disagiati per gli invalidi, rispetto a quelle previste dalla legge n. 68. In particolare, secondo quanto risulta dalla nota della Regione Toscana del 3.8.2000, l'obbligo di iscrizione imporrebbe al disabile di sottoporsi al procedimento di verifica dell'inabilità da parte della speciale commissione prevista dall'art. 1 della legge n. 68, procedimento che per ogni visita comporterebbe un onere finanziario di circa £ 600.000.

La Commissione ritiene che le risposte ai quesiti siano già insite nei precedenti pareri e nel diritto vivente della Cassazione innanzi ricordati, rispetto ai quali la sopraggiunta normativa non esplica effetti innovativi tali da determinare ripensamenti interpretativi su quello che è l'assetto portante della struttura nel sistema di collocamento dei disabili.

In via generale, è da rilevare che la legge n. 68 del 1999, nel dettare una nuova disciplina del collocamento dei disabili, individua quattro tassative categorie di soggetti aventi titolo al collocamento obbligatorio, il quale richiede e presuppone un preciso ed ugualmente tassativo procedimento di verifica delle condizioni soggettive che danno titolo al beneficio.

Infatti, l'art. 1, comma 4 della legge dispone che l'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al medesimo articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (le commissioni mediche già operanti presso le asl), secondo i criteri indicati in un

atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri - concretamente approvato con D.P.C.M. 13 gennaio 2000 - con cui vengono stabiliti altresì i criteri e le modalità per l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

In base all'art. 10, comma 3, della legge le stesse commissioni provvedono agli accertamenti dello stato di eventuale aggravamento del lavoratore disabile.

L'art. 8 della medesima legge, relativo agli elenchi e graduatorie dei disabili, prescrive che i soggetti, che risultino disoccupati e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono (scilicet: debbono iscriversi) nell'apposito elenco tenuto dagli "uffici competenti" (si tratta dei nuovi "centri per l'impiego" istituiti dall'art. 4 del d. lgs. n. 469/1997) e che per ogni persona l'organismo provinciale per il collocamento obbligatorio previsto dall'articolo 6, comma 3, dello stesso decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, disponendo, altresì, che gli uffici competenti provvedono al collocamento delle persone disabili alle dipendenze dei datori di lavoro.

Il comma 2 dello stesso art. 8 prevede, poi, l'istituzione, presso gli stessi uffici competenti di un elenco, con un'unica graduatoria (l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4), dei disabili che risultano disoccupati; inoltre, che dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

Mette conto ricordare anche il disposto della norma transitoria dell'art. 18 comma 3, secondo cui per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 (il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla G.U.), gli invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo 4 comma 5, che alla medesima data risultino iscritti nelle liste di cui alla legge n. 482/1968, sono avviati al lavoro dagli uffici competenti senza necessità di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2.

Con ciò da un lato confermandosi quanto si evince dall'art. 23, cioè che per le altre categorie di disabili il nuovo sistema di accertamento e collocamento scatta con l'entrata in vigore della legge n. 68 e che anche nel nuovo sistema della legge n. 68 occorre pur sempre, come per il passato, un formale provvedimento accertativo-costitutivo di iscrizione, come subito si dirà.

Da quanto innanzi ricordato emerge che il nuovo sistema di collocamento dei disabili, pur avendo abrogato in toto le disposizioni della legge n. 482 del 1968 (art. 22) e pur avendo introdotto notevoli modifiche al previgente sistema (categorie dei disabili, uffici competenti, requisiti, etc.) anche in coerenza con la nuova disciplina in materia di organizzazione del mercato

del lavoro di cui al d. lgs. n. 469/1997, ha mantenuto la struttura amministrativa e provvedimentale del procedimento per il collocamento dei disabili, che si articola in due momenti fondamentali:

a) quello dell'accertamento (seppur funzionalmente arricchito dall'esigenza di individuare non solo il grado di menomazione ma anche di formulare una più puntuale "diagnosi funzionale" della persona disabile, al fine di procedere al collocamento "mirato", cioè a soddisfare non un'esigenza lavorativa qualsiasi ma quella più congeniale alla professionalità, capacità ed attitudini del disabile);

b) quello dell'iscrizione in appositi elenchi, lasciando fermo il possesso dei due requisiti necessari per il collocamento agevolato e privilegiato: quello generale della disoccupazione e quello speciale della invalidità, ridenominata "disabilità".

Da tale osservazione consegue che la connessione tra iscrizione negli elenchi dei nuovi "disabili" (ex "invalidi" ai fini dell'assunzione al lavoro e la speciale erogazione dell'assegno mensile degli invalidi civili di cui all'art 13 della L n. 118/1971 (il quale prescrive il requisito del "non collocamento", il quale a sua volta presuppone l'iscrizione, come rilevato dalla ricordata giurisprudenza della Cassazione e come ribadito nei precedenti pareri di questo Consiglio) non può ritenersi venuta meno per effetto della sopravvenuta legge n. 68, la quale, come detto, ha modificato ma non soppresso il meccanismo della legge n. 482/1968.

Per sostenere il contrario le ricordate note regionali, in particolare quella della Regione Toscana, rilevano che molti (ex) invalidi hanno dichiarato, anche tramite le rispettive associazioni rappresentative, di non essere in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, sia per motivi d'età che di salute, tenuto conto che il citato art. 13 richiede, per l'erogazione dell'assegno, un grado di invalidità (rectius di "riduzione della capacità lavorativa") superiore a due terzi.

In tale situazione, rilevano ancora le amministrazioni, appare iniquo sottoporre gli inabili parziali ad accertamenti sanitari ed adempimenti burocratici che hanno una loro giustificazione solo per coloro che intendono effettivamente svolgere un'attività lavorativa, seppure in età non più giovane (oltre 55 anni).

Un tale ordine argomentativo non appare condizionale, perché, come detto, la correlazione tra iscrizione (ed i presupposti adempimenti) ed assegno in parola non risulta scalfata dalla normativa sopravvenuta e non può ritenersi abrogata (in mancanza di una chiara volontà legislativa) per effetto di mere difficoltà applicative o di manifestazioni d'intenti degli interessati, che verosimilmente fanno emergere un quadro operativo del sistema che sollecita eventualmente l'intervento del legislatore.

A tale proposito vale ulteriormente osservare che invocare un'età elevata (oltre 55 anni) per ritenersi incapaci di svolgere un'attività lavorativa (e quindi esonerati dall'onere dell'iscrizione negli elenchi) ma giu-

ridicamente capaci di percepire l'assegno mensile in questione significa sopraffare la volontà del legislatore del 1997, come interpretata dal ricordato parere di questo Consiglio, che proprio da argomentazioni sistematiche correlate al principio costituzionale del diritto al lavoro e alla considerazione dello status dell'invalido quale soggetto partecipe non solo passivamente di provvidenze e previdenze solidaristiche ma anche attivamente del mercato del lavoro era stato indotto a ritenere l'abolizione del limite d'età estesa anche ai procedimenti di collocamento obbligatorio.

Analoghe considerazioni valgono per le condizioni di salute, la cui compromissione è proprio il presupposto per l'applicazione del beneficio dell'assunzione privilegiata, la quale sia nella fase dell'avviamento che in quella dello svolgimento del rapporto tiene conto di tale condizione sfortunata.

Ove poi il disabile abbia un grado di menomazione tale da renderlo incapace ad un proficuo inserimento del mondo del lavoro la perdita dell'assegno in parola sarà compensata da altre provvidenze previste dall'ordinamento, come, ad esempio, quelle indicate dall'art. 1 L. n. 295/1990, (norme in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti) che richiama, appunto, al fine degli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le indennità d'invalidità civile, le normative relative ai ciechi civili, ai sordomuti, agli invalidi totalmente inabili, tra cui la legge 26 maggio 1970, n. 381, la legge 27 maggio 1970 n. 382, la legge il febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, etc.

Anche l'altra argomentazione fornita dalle amministrazioni regionali a sostegno di una presunta abrogazione dell'onere di iscrizione, cioè l'onere finanziario connesso agli accertamenti svolti dalle commissioni mediche presso le asl, non appare rilevante, trattandosi di considerazione di ordine fattuale inidonea, come tale, a fornire risposte rilevanti sul piano ermeneutico delle fonti del diritto oggettivo, le quali possono provenire soltanto dal legislatore.

In conclusione, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 68 del 1999 occorre l'iscrizione nell'elenco dei disabili; con l'ulteriore conseguenza che la prova dello stato di inabilità non può essere fornita che attraverso il tipico procedimento di iscrizione negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999.

Per quanto concerne, invece, l'altro quesito in ordine allo stato di disoccupazione, se cioè esso possa essere comprovato con apposita autocertificazione (v. nota della Regione Lombardia), la Commissione non può che ribadire quanto già rilevato nel precedente parere n. 756/99 (cfr. soprattutto pagg. 8 e 9); in aggiunta a quanto ivi osservato è da rilevare che se l'attestazione riguarda lo stato di disoccupazione tout court, essa ben potrà essere comprovata con autocertificazione, ai sensi del DPR n. 403/1998, il cui art. 1, nel disporre l'estensione dei casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui alla legge n. 15/1968, ha stabilito che oltre ai casi

previsti dall'articolo 2 della citata legge n. 15, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche una serie di Stati, fatti e qualità personali tra cui è espressamente compreso, alla lett. c), lo stato di disoccupazione.

Ovviamente l' autocertificazione - si ribadisce anche nella presente sede - è sostitutiva della certificazione ma non anche del procedimento per l'iscrizione nell'elenco dei disabili e del relativo provvedimento finale, la cui necessità ai fini della corresponsione dell'assegno in parola permane intatta pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 68.

A conclusione delle svolte argomentazioni è da ricordare che la materia del collocamento dei disabili è stata recentemente disciplinata dal d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 (norme per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta del lavoro), il quale ha disposto, all'art. 2 commi 1 e 5, che lo stato di disoccupazione dev'essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accom-

pagnata da una dichiarazione ai sensi della legge n. 15 del 1968 e che nei rapporti con la pubblica amministrazione lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazione, anche contestuale all'istanza, applicandosi le disposizioni del DPR n. 403/1998.

Per il che viene confermata a livello legislativo, seppure con disposizione non retroattiva, la soluzione prospettata, che vale, ripetesi, sul piano probatorio del requisito soggettivo e non come strada alternativa al necessario procedimento di iscrizione.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni viene reso il richiesto parere.

Per Estratto dal Verbale
Il Segretario della Commissione Speciale
Gianfranco Vastarella

Visto
Il Presidente della Commissione Speciale
Paolo Salvatore

CIRCOLARE N. 79/2000
Roma, 9 novembre 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Div. III

“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
 Prot. n. 721/SDGI/00-M165/M17

Agli Assessori Regionali e
 Provinciali del Lavoro
 LORO SEDI

Ai Servizi Provinciali
 del Lavoro Collocamento
 Disabili
 LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali e
 Provinciali del Lavoro
 LORO SEDI

Alla Regione Siciliana
 - Assessorato al Lavoro e
 Previdenza Sociale
 - Ispettorato del Lavoro
 di Palermo

Alla Provincia
 Autonoma di Bolzano
 - Assessorato Lavoro

Alla Provincia
 Autonoma di Trento
 - Assessorato Lavoro

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Art.17 della legge 12.3.1999, n. 68 Certificazioni di ottemperanza.

Con circolare n. 41/2000 del 26 giugno u.s. lo scrivente ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'art.17 della legge 68/99, che, come è noto, dispone sul rilascio, alle imprese che partecipano a gare per l'assegnazione di appalti pubblici, della certificazione di ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla suddetta legge 68, a cura dei servizi competenti.

In particolare è stato espresso l'avviso che la suddetta certificazione dovesse recare una data non anteriore a quella di pubblicazione del bando di gara.

Proprio in relazione a tale indicazione, numerose associazioni di datori di lavoro hanno segnalato le difficoltà operative incontrate soprattutto dalle aziende che partecipano a gare d'appalto con cadenza molto frequente, le quali lamentano di essere costrette ad un aggiornamento costante della data di certificazione, in occasione della partecipazione ad ogni gara d'appalto, anche se dal momento del rilascio di un precedente certificato non sono intervenute modifiche all'assetto occupazionale tali da determinare l'insorgenza di nuovi obblighi,

con notevole appesantimento burocratico sia per le stesse imprese che per i servizi competenti al rilascio.

Al riguardo si ritiene che la questione possa essere riconsiderata e risolta raccordandosi alla normativa in materia di semplificazione amministrativa.

Infatti, se è pur vero che l'art.17 della legge n.68 contiene un riferimento ad un nuovo tipo di certificazione, che in quanto tale non può essere compreso negli elenchi di cui all'art.2 della legge 4.1.68, n.15 ed all'art.1 del D.P.R. 20.10.1998, n.403, e pertanto non può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva di certificazione, non sembra di poter rinvenire nella previsione dell'art.17 una deroga alle norme di semplificazione della documentazione amministrativa e, dunque, anche a quella di cui all'art.2, comma 3, della legge 127/97, che dispone circa il termine di validità delle certificazioni.

In conclusione, si esprime il parere che in occasione di ogni partecipazione a gare di appalto i datori di lavoro interessati siano tenuti a presentare la certificazione di cui all'art.17, rilasciata dai competenti uffici, accompagnata – qualora la medesima risalga a data antecedente a quella del bando di gara (comunque nel limite di 6 mesi) – da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio competente.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

NOTA INFORMATIVA

Per corrispondere alle richieste di chiarimento pervenute negli ultimi tempi, si precisa che con la circolare n. 79 del 9.11.2000 si è inteso fornire nuove indicazioni esclusivamente in merito al periodo di validità delle certificazioni di ottemperanza di cui all'art.17 della legge 68/99.

Restano, pertanto, validi gli orientamenti ed i principi fissati in materia con la precedente circolare n.41 del 26 giugno 2000.

In particolare, si ribadisce ancora una volta, la posizione assunta da questa Amministrazione secondo la quale i datori che occupano da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni – ed a maggior ragione quelli che occupano meno di 15 dipendenti – se intendono partecipare a gare di appalto non sono tenute a richiedere la certificazione, perché non soggetti agli obblighi derivanti dalla legge n.68/99.

Si conferma, inoltre, l'opportunità che i datori di lavoro in questione autocertifichino, mediante il legale rappresentante, la loro condizione di non assoggettabilità ai predetti obblighi.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

CONSIGLIO DI STATO
Segretariato Generale

N. 257/00

Risposta a nota del.....

N..... Div.

OGGETTO: Invalidi civili parziali -Iscrizione liste speciali Collocamento obbligatorio al fine di conseguire o mantenere il diritto all'assegno mensile - L. 12.03.1999; n. 68 - quesito in merito ad ulteriori problematiche applicative.

Allegati n.
 Ministero dell'Interno:
 Gabinetto
 dell'On. Ministro
ROMA

Roma, addì 14.11.2000

D'ordine del Presidente mi prego di trasmettere il parere numero 972/2000 emesso dalla Commissione Speciale di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato, in conformità a quanto Disposto dall'art. 15 della Legge 21 luglio 2000, n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta di parere.

Il Segretario Generale

Nota del 22 dicembre 2000
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Div. III

Prot. 2287/088

OGGETTO: Parere del Consiglio di Stato n. 972/2000 invalidi civili - Iscrizione liste speciali collocamento obbligatorio al fine di conseguire o mantenere il diritto all'assegno mensile.

Agli Assessori Regionali
 e Provinciali al Lavoro
 LORO SEDI

Ai Servizi Provinciali del
 Lavoro Collocamento
 Disabili LORO SEDI

Per opportuna conoscenza si trasmette copia del parere reso dal Consiglio di Stato, a suo tempo investito dal Ministero dell'Interno, con il quale l'Alto Consesso ha ritenuto che, pur essendo stato innovato il previgente sistema normativo, non può ritenersi venuta meno la connessione tra iscrizione negli elenchi dei disabili e la speciale erogazione dell'assegno mensile assistenziale, con l'ulteriore conseguenza che la prova dello stato di incollocamento "non può essere fornito che attraverso il tipico procedimento di iscrizione negli elenchi" medesimi.

Quanto sopra, fatti salvi interventi in sede legislativa che espressamente modifichino tale principio.

In proposito si rammenta che lo stesso Ministero dell'Interno si è già attivato per un emendamento all'art. 13 della legge 118/81, in merito al quale la scrivente ha espresso parere favorevole.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

Risposta a quesito del 26 aprile 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Div. III

Prot. n. 1320/c-2005

OGGETTO: Compensazione territoriale. Soggetti di cui all'art.18 della legge n. 68 del 1999.

Si riscontra la nota del 13 febbraio 2001 con la quale l'Associazione in indirizzo ha richiesto l'archiviazione dell'istanza di compensazione territoriale interregionale relativa all'assunzione di una unità di cui all'art.18 della legge n. 68 del 1999 effettuata presso la provincia di Firenze, a compensazione della provincia di Roma, adducendo quale motivazione, che la predetta unità non è soggetta all'obbligo della compensazione territoriale, prevista solo per i soggetti disabili.

Al riguardo deve, in ogni caso, osservarsi che ai soggetti di cui all'art.18 legge 68/99 si applicano, almeno nell'attuale fase transitoria, i medesimi istituti previsti dalla normativa sul collocamento obbligatorio,

Tuttavia, in tale particolare fattispecie, trattandosi di un obbligo relativo all'assunzione di una sola unità, anche se aggiuntiva rispetto all'obbligo previsto dall'art.3, comma 1 legge n.68/99, in considerazione della dimensione dell'azienda nel suo complesso, è rimessa al datore di lavoro la scelta della sede provinciale in cui inserire l'unità di cui trattasi.

È infatti di tutta evidenza che, qualora l'obbligo sia circoscritto alla assunzione di una unità dei soggetti di cui all'art.18 della legge 68/99 e, dovendosi tale obbligo riferire al complesso aziendale nella sua interezza, non può che rimettersi al datore di lavoro la scelta della sede nella quale si riterranno sussistenti le migliori condizioni organizzative e ambientali per l'inserimento dei soggetti in argomento.

Da quanto sopra consegue che per i datori di lavoro di cui trattasi (tenuti all'assunzione di un solo soggetto di cui all'art.18) viene meno l'interesse a ricorrere all'istituto della compensazione territoriale, che riguarda invece i datori di lavoro che devono occupare la quota percentuale (pari a 1 punto percentuale) prevista dal citato articolo 18 della legge 68/99.

Il Dirigente Stefania Cresti

CIRCOLARE N. 66/2001

Roma, 10 luglio 2001

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO

Div. III

“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”

Prot. n. 1151/M13

Agli Assessori Regionali
e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali
e Provinciali del Lavoro
LORO SEDI

Al Coordinamento
delle Regioni
All' U.P.I.

All'I.N.A.I.L.
Istituto Nazionale
Assicurazioni Infortuni sul
Lavoro e Malattie Mentali

Al Ministero della Sanità

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegni di incollocabilità.

Ad un anno dall'entrata in vigore della legge n.68 del 1999, emerge l'esigenza di fornire un costruttivo apporto nel dibattito scaturito in esito al nuovo sistema di accertamento della disabilità, previsto dalla legge di riforma, le cui linee procedurali sono state precisate con il d.P.C.M. 13 gennaio 2000. Occorre, in particolare, definire un orientamento univoco sulle problematiche più urgenti, segnalate dai servizi per il collocamento e dagli operatori sanitari, evitando che anomalie riscontrabili nelle singole fasi possano viziare l'intero sistema, pregiudicandone il pieno ed efficace funzionamento.

È anzitutto necessario fornire omogenei parametri di riferimento per quanto attiene alle modalità di effettuazione dell'accertamento sanitario, basato, com'è noto, sulla formulazione di una diagnosi funzionale della persona disabile, volta ad individuarne la capacità globale, alla definizione della quale contribuiscono il profilo storico - lavorativo del soggetto nonché il percorso educativo - formativo e l'insieme delle notizie utili sull'ambiente di vita e sull'inserimento sociale.

Al riguardo, l'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge n.68 del 1999 distingue in tre grandi gruppi (invalidi civili, invalidi del lavoro e invalidi di guerra e per servizio) la categoria dei lavoratori disabili, prevedendo espressamente l'applicazione della nuova disciplina di accertamento delineata con il d.P.C.M. 13 gennaio 2000, ai soli invalidi civili.

Con riferimento agli invalidi del lavoro, la specifica previsione della legge n.68 circoscrive in realtà tale distinzione al momento accertativo della disabilità, da effettuarsi secondo i criteri adottati nel testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali, lasciando intatta la validità delle procedure conseguenti, definite dalla normativa di riforma e finalizzate alla realizzazione del collocamento mirato. In base a tale considerazione e nell'intento di allontanare rischi di disparità di trattamento tra gli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le amministrazioni interessate hanno convenuto sull'opportunità che l'INAIL, in possesso di idonei strumenti tecnici e operativi e dotato delle necessarie professionalità, svolga l'accertamento dello stato invalidante ed il controllo sulla permanenza di tale stato con criteri e modalità aderenti a quanto delineato nel citato d.P.C.M., articolando le relative scansioni procedurali, in quanto compatibili, sul modello così costruito.

L'Istituto utilizzerà pertanto, per l'individuazione della capacità globale del disabile, una scheda per la definizione delle capacità in linea con il predetto provvedimento, curando la formulazione della diagnosi funzionale e la redazione della relazione conclusiva che contiene "suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile", in aderenza agli indirizzi programmatici di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.28. L'esito dell'accertamento costituirà oggetto di informativa ai Comitati tecnici preposti alla definizione del percorso di inserimento al lavoro, ai sensi della legge n.68.

Per ciò che attiene agli invalidi di guerra e per servizio, il dettato normativo appare più stringente e tale da non consentire, allo stato attuale, operazioni di adeguamento in via amministrativa.

È tuttavia auspicabile, ferma restando la modalità di accertamento dello stato di disabilità, che i servizi preposti al collocamento si adoperino anche in questo caso per assicurare, nei limiti di quanto consentito dalla differenziazione dell'accertamento stesso, forme di collocamento mirato compatibili con i percorsi indicati dalla legge. Con l'occasione si chiarisce, in merito alle predette visite di controllo, che l'abrogazione della vecchia disciplina in materia di collocamento obbligatorio ha rimosso, in coerenza con il moderno impianto volto a garantire una conoscenza più approfondita delle innumerevoli componenti che concorrono alla definizione della condizione sanitaria del soggetto, l'obbligo di richiedere la visita di controllo avente ad oggetto la permanenza dello stato invalidante al momento dell'avviamento. In base al combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge n.68 e dell'articolo 8 del d.P.C.M 13.1.2000, tale iniziativa è ora rimessa alla discrezionalità del Comitato tecnico, sulla base degli indicatori forniti dalle commissioni di accertamento all'atto della formulazione della diagnosi funzionale, ovvero azionata su richiesta del disabile o del legale rappresentante dell'azienda o dell'ente qualora insorgano difficoltà che possano pregiudicare l'integrazione del lavoratore disabile nell'ambiente di lavoro.

Una specifica precisazione appare necessaria in ordine alla possibilità di includere nel computo, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di copertura delle quote, i lavoratori già invalidi prima della costituzione del rapporto di lavoro, pur se assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, potrà infatti chiedere la visita di accertamento dello stato invalidante, in costanza di rapporto di

lavoro, per la verifica della compatibilità delle mansioni cui il lavoratore è adibito; si ritiene che, in analogia con la disciplina di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n.68 (che poggia sulla medesima ratio pur se riferita ai lavoratori divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro), la predetta visita di accertamento debba riscontrare, ai fini dell'inserimento nelle quote di riserva, un grado di invalidità almeno pari al sessanta per cento.

È opportuno, in questa sede, svolgere talune considerazioni in ordine alla fattispecie della incollocabilità, istituto del quale la legge n.68 non fa menzione, mentre rimangono in vigore le precedenti norme concernenti le modalità di erogazione del connesso assegno (spettante ai lavoratori che in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale non possano più svolgere attività lavorativa) nonché quelle che disciplinano il collocamento del coniuge e dei figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di lavoro, ai quali è consentita l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio solo in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale.

Si osserva, sul punto, che nonostante la legge di riforma non abbia ritenuto di riproporre in via automatica lo schema superato della abrogata legge n.482, tuttavia la stessa legge n.68 fa salvo, all'articolo 4, comma 6, il finanziamento del predetto assegno, da cui si desume che l'istituto, nella sua connotazione sostanziale, non sia stato implicitamente abrogato. A parte tale considerazione, comunque determinante sul piano formale, non sembra che siano venute meno le ragioni sostanziali poste a fondamento dell'erogazione dell'assegno; in effetti, anche nel quadro legislativo riformato, deve comunque riconoscersi l'esistenza di situazioni limite per le quali, all'esito della visita di accertamento della capacità globale, si manifesti una chiara situazione di impossibilità o inopportunità di effettuare il collocamento stesso.

Ciò premesso, tenuto conto della difficoltà manifestate da parte dei sanitari delle Aziende U.S.L. (cui la normativa attribuiva tale competenza) a rilasciare le predette certificazioni, anche per le considerazioni sopra svolte, si ritiene coerente che lo stesso INAIL, già titolare della funzione di erogazione dell'assegno, provveda, nell'espletamento dell'attività di accertamento della disabilità, al rilascio della certificazione apposita, nella quale si specifichi, a norma dell'articolo 2 del decreto n.137 del 1987, che l'interessato non può fruire del collocamento obbligatorio, attivando conseguentemente le procedure per l'erogazione dell'assegno.

Resta comunque ferma la necessità di modificare l'intero assetto normativo, anche in riferimento alle diverse tipologie per le quali l'assegno può essere corrisposto o ripristinato, avviando tuttavia immediatamente, al fine di non interrompere il servizio, la suddetta procedura semplificata. Ad ulteriore chiarimento, sempre per quanto concerne la percezione dell'assegno di incollocabilità, deve affermarsi il ripristino di tale diritto nei confronti di coloro che ne erano decaduti al compimento del 55° anno di età, in linea con i criteri adottati per gli invalidi civili beneficiari di assegno mensile di invalidità fin da quando il Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 marzo 1999, ha dichiarato la valenza generale delle disposizioni concernenti l'abbattimento dei limiti di età nel pubblico impiego, ritenendole applicabili anche alla disciplina speciale del collocamento obbligatorio.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

Nota del 11 ottobre 2001
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO
Divisione III
“Disciplina generale del collocamento obbligatorio”
 Prot. n. 1630/M76

Agli Assessorati
 Regionali e Provinciali
 del Lavoro
 LORO SEDI.

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie. Legge 12.3.1999, n.68. Richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale.

Nella fase istruttoria dei procedimenti di autorizzazione alla compensazione territoriale è emerso che, frequentemente, i datori di lavoro richiedenti l'autorizzazione ad effettuare il computo dei soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio su determinate sedi produttive provinciali, già beneficiano dell'istituto dell'esonero parziale nelle stesse sedi o, contestualmente alla presentazione della richiesta di compensazione, presentano al servizio istanza di esonero per le medesime province sulle quali si chiede di concentrare le assunzioni.

Al riguardo, si precisa che le ragioni per le quali la legge consente il ricorso all'esonero parziale sono diametralmente opposte rispetto a quelle che giustificano l'accesso all'istituto della compensazione territoriale. Infatti, a fondamento dell'esonero parziale, vi è l'impossibilità di assumere personale disabile per la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro richiedente; viceversa, presupposto della compensazione territoriale è la capacità di assorbimento dei predetti soggetti in determinate sedi produttive, in luogo di altre, secondo le esigenze organizzative del datore di lavoro.

Da quanto sopra argomentato consegue l'inammissibilità di una domanda contestualmente volta a conseguire entrambi gli obiettivi; né va trascurato che, ai fini del ricorso all'esonero parziale, è necessario preventivamente definire il quadro giuridico degli obblighi imposti in capo alla società richiedente in ciascuna provincia; dunque l'autorizzazione alla compensazione territoriale precede, logicamente, l'eventuale ricorso all'esonero.

Per i motivi esposti, pertanto, il datore di lavoro in possesso del provvedimento autorizzativo alla compensazione territoriale, potrà far ricorso all'istituto dell'esonero parziale (ai sensi del D.M. n.357 del 7 luglio 2000) per le sedi nelle quali si assume in eccedenza solo dopo l'accertata e concreta impossibilità di effettuare il collocamento mirato, per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all'inserimento.

Una diversa interpretazione del sistema determinerebbe un'applicazione falsata e giuridicamente distorta dei principi della legge n.68/99. Si invitano pertanto i servizi, a tener conto delle illustrate considerazioni e ad informarne i datori di lavoro interessati.

Il Direttore Generale Daniela CARLA'

Risposta a quesito del 8 Novembre 2004
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
Div. III
 Prot. n. 1385/01.10.016

OGGETTO: Assunzioni obbligatorie – Computabilità dei lavoratori socialmente utili “stabilizzati”.

Si riscontra la nota in riferimento con la quale la Provincia in indirizzo ha formulato richiesta di parere in merito alla computabilità dei lavoratori socialmente utili “stabilizzati”.

In proposito è necessario premettere che, con la nota prot. n. 246/01.10.016 del 18/02/2004 la scrivente Divisione III, in riscontro ad un quesito di pari oggetto sempre di codesta Provincia, ha affermato il principio di carattere generale secondo cui l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina un incremento della base di computo su cui il datore di lavoro deve calcolare la quota di riserva prevista dall'art. 3 della L. n. 68/99.

Con la stessa nota è stato altresì condiviso l'orientamento già espresso dalla Divisione II di questa Direzione Generale, secondo il quale “in base a quanto previsto dall'art. 7, co. 7, del decreto legislativo n. 81/2000, l'art. 20 co. 4 della legge n. 223/91, che esclude dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, trova applicazione anche in favore dei lavoratori socialmente utili assunti in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1, 2, 3, e 4 del medesimo art. 7 del decreto legislativo n. 81/2000”.

Al riguardo appare opportuno precisare che, in ordine ai lavoratori socialmente utili assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il legislatore ha inteso, tra l'altro, tutelare l'interesse pubblico diretto a garantire l'inserimento e/o il reinserimento nel mondo del lavoro di quella particolare categoria di lavoratori individuata dal D.Lgs. n. 81/2000, evitando che le assunzioni “coattive” di tali soggetti costituiscano un onere aggiuntivo rispetto a quello già posto a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio.

Pertanto, nel contemperamento degli interessi coinvolti, si ritiene che i datori di lavoro di cui all'art 7, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2000 possano escludere dalla base di computo, utile per la determinazione dei soggetti protetti da assumere obbligatoriamente, i lavoratori socialmente utili “stabilizzati”, a condizione che gli stessi abbiano maturato dodici mesi di permanenza in progetti di L.S.U. nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 (art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2000).

I datori di lavoro di cui sopra possono, inoltre, escludere dalla base di calcolo e computare ai fini dell'assolvimento degli obblighi prescritti dall'art. 3, co. 1, della L. n. 68/99, i soggetti disabili assunti stabilmente, qualora i medesimi, durante la loro partecipazione a progetti di lavori socialmente utili, risultassero iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale Lea Battistoni

Risposta a quesito del 24 gennaio 2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
Div. III
 Prot. n. 77/01.11

Nota del 21 febbraio 2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
Div. III
 Prot. n. 257/01.14

OGGETTO: Legge 12/03/1999, n. 68. Rapporti di lavoro a tempo parziale. Calcolo ai fini della individuazione della base di computo. Circolare del Ministero del Lavoro n. 41/2000 del 26 giugno 2000. Risposta a fax del 03/12/2004.

Si riscontra la comunicazione citata in oggetto per fornire chiarimenti in merito a quanto indicato con la circolare n. 41/2000, del 26 giugno 2000, emanata da questa Amministrazione, relativamente al calcolo da effettuarsi, ai fini della determinazione della base di computo, per i lavoratori disabili occupati a tempo parziale.

In via preliminare, si ritiene opportuno far presente che la fattispecie disciplinata dalla succitata circolare trova applicazione nei confronti di tutti i datori di lavoro obbligati, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati e, non solamente nei confronti dei datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, così come ritenuto da alcuni Servizi provinciali.

Occorre, nel contempo, evidenziare che altra fattispecie avente carattere di eccezionalità riveste la previsione contenuta nell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 10/10/2000, n. 333, la quale, consente esclusivamente ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, di computare come unità, a prescindere dall'orario svolto, il lavoratore disabile con invalidità superiore al 50% o ascrivibile alla quinta categoria in base alla tabella allegata al D.P.R. 18/06/1997, n. 246.

Con la citata circolare n. 41/2000 il Ministero del Lavoro, nel consentire ai soggetti obbligati il computo pro quota, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della L. 68/99, dei lavoratori disabili occupati part-time con un orario di lavoro superiore al 50 per cento dell'orario ordinario, ha ammesso una deroga ai criteri di calcolo stabiliti dalla normativa vigente.

La predetta deroga, nel contemperamento degli interessi coinvolti, ed in una ottica di flessibilità e d'incentivazione dell'occupazione, ha trovato la sua legittimazione nella volontà di riconoscere al part-time la stessa dignità del full-time, e, nel rispetto dei fini solidaristici stabiliti dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie, ha continuato a garantire al soggetto disabile il posto di lavoro compatibile con il suo stato di disabilità.

Per quanto sopra argomentato, questo Ministero, nel confermare il contenuto della circolare n. 41/2000, ribadisce l'orientamento espresso alla voce "contratto a tempo parziale" della citata circolare.

Il Direttore Generale Lea Battistoni

Agli Assessori Regionali e Provinciali del lavoro
Loro Sedi

Ai Servizi Provinciali del lavoro
Collocamento Disabili
Loro Sedi

Alla Regione Siciliana – Assessorato lavoro e politiche sociali.
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Assessorato al Lavoro
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento.
Assessorato al lavoro
TRENTO

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro
Settore Ispezione Lavoro
Loro Sedi

Alla Direzione Generale dell'attività Ispettiva
SEDE

OGGETTO: Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Computabilità ed esclusione dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2.

La mancata reiterazione della disciplina transitoria di cui all'art. 11, comma 2, del D.P.R. 10.10.2000, n.333 ha comportato il venir meno della possibilità offerta ai datori di lavoro pubblici e privati di computo totale nelle quote obbligatorie di riserva di cui all'art. 3 della legge n. 68/99 dei lavoratori di cui all'art. 18, comma 2, della citata legge (orfani, vedove, profughi, ecc.) assunti in base alla previgente normativa (legge 2. 4.1968, n. 482) e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla medesima legge n. 68/99.

Di conseguenza i datori di lavoro interessati, dovendo separare la quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99 da quello dell'art.18 della citata legge, si sono trovati nella condizione di dover procedere ad effettuare assunzioni di soggetti disabili, al fine di soddisfare l'obbligo previsto dal succitato art. 3, obbligo, che in linea di massima, era ampiamente assolto utilizzando le unità

appartenenti alle categorie protette, eccedenti l'obbligo previsto dalla legge (1%).

Sulla problematica, tenuto conto degli interessi coinvolti ed, al fine di contemperare le esigenze dei datori di lavoro obbligati con quelli dei "lavoratori protetti", si è ritenuto opportuno interessare l'Ufficio di consulenza giuridica di questa Amministrazione, che con nota n. 99263/16/99/22 del 14 febbraio 2005, nell'esprimere il parere di competenza, ha ritenuto percorribile l'indirizzo prospettato dalla scrivente.

La previsione letterale dell' art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 333/2000, nonché la tuttora vigenza dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. summenzionato, hanno reso necessario individuare i limiti entro i quali è consentita ai datori di lavoro obbligati la possibilità di utilizzare ai fini che interessano i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/99 in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Pertanto, al fine di una corretta applicabilità delle sopracitate disposizioni, occorre distinguere tra l'esclusione dei soggetti di cui al citato art. 18 ai fini della determinazione della base di computo, utile per il calcolo dei disabili da assumere per l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99 e la loro computabilità nella quota di riserva.

Da tale distinzione emerge in modo inequivocabile che i soggetti di cui all'art. 18, comma 2, della legge n.68 già in servizio presso il datore di lavoro obbligato sono esclusi dalla base di computo "nei limiti della percentuale ivi prevista "(1%), stante la previsione letterale dell' art. 3, comma 1, DPR 333/2000.

Per quanto concerne invece la computabilità dei soggetti medesimi nella quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 68/99 spettante ai lavoratori disabili, si ritiene, in attesa dell'emanazione della prevista disciplina organica per i soggetti di cui al citato art.18, applicabile l' art. 11, comma 1, del citato DPR 333/2000.

Ne consegue pertanto che i datori di lavoro pubblici e privati che, ai sensi della normativa anteriore (legge 482/68), risultavano in regola con gli obblighi imposti in merito all'assunzione dei lavoratori appartenenti alle cc.dd. "categorie protette", possano includere nella percentuale d'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99 i soggetti menzionati dall'art. 18, comma 2, della medesima legge, "nei limiti della percentuale ivi prevista".

Tale interpretazione, prevedendo una diversa modalità di calcolo rispetto a quella fino ad oggi seguita dai datori di lavoro obbligati per individuare il numero dei soggetti disabili da assumere ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 68, rende necessario da parte dell'Amministrazione indicazioni univoche cui, per omogeneità di risultato, devono conformarsi i soggetti obbligati.

In via preliminare si evidenzia che poiché le esclusioni previste dalla normativa sul collocamento obbligatorio corrispondono ad unità, per poter operare le esclusioni dei soggetti di cui all'art.18 della legge n. 68 del 1999 "nei limiti della percentuale prevista"(1%), diventa indispensabile ricondurre tale percentuale ad unità, individuando quindi una base di calcolo certa che non può

che identificarsi nell'organico complessivo aziendale.

Ciò premesso prendendo ad esempio un organico aziendale complessivo pari a 100 unità, (comprensivo di 2 unità di cui all'art.18 della legge 68/99, assunte a copertura dell'obbligo previsto dalla legge n. 482/68) occorrerà in primo luogo scorporare le unità appartenenti alle categorie protette derivanti dal calcolo percentuale dell' 1% (pari ad una unità) quale obbligo previsto dal citato art.18, per poi procedere a sottrarre dall'organico aziendale tale unità in quanto esclusione, unitamente a quelle unità aventi rapporti di lavoro che per definizione legislativa ed amministrativa sono esclusi dalla base imponibile.

Pertanto nell'esempio di cui sopra su una base di computo pari a 94 unità, determinata dopo aver effettuato le esclusioni (lavoratori esclusi a diverso titolo pari a 5 unità ed una unità appartenente alle categorie protette) si procederà al calcolo della percentuale del 7% (obbligo previsto dall'art.3) che risulterà pari a 6,58 unità e, sempre su una base pari a 94 si calcolerà l'1% (percentuale prevista dall'art 11, comma 1) ottenendo così un prodotto pari a 0,94.

Infine sempre continuando l'esempio da 6,58 si sottrae lo 0,94 ottenendo così per differenza il risultato di 5,64 che, arrotondato per eccesso, ammonta a 6 unità, corrispondenti alla quota d'obbligo ottenuta a seguito della possibilità concessa di utilizzare quei soggetti di cui all'art. 18, comma 2, legge n. 68/99, sia come esclusione sia come computo purchè in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge n. 68 del 1999.

Si invitano gli enti in indirizzo a voler assicurare la massima sollecita diffusione della presente nota nei confronti degli operatori ed utenti.

Il Direttore Generale Lea Battistoni

Circolare del 10 Marzo 2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
Div. III
 Prot. n° 296/PU/C/C

Alle Direzioni Regionali
del Lavoro

Alle Regioni Assessorati
alla Formazione Professionale

Alle Province Autonome
di Trento e Bolzano
LORO SEDI

Allegato A
Allegato B

OGGETTO: 1. Programma di esame per l'abilitazione alla funzione di centralinista telefonico non vedente (art.2, comma 5°, legge 29 marzo 1985, n.113)
2. Programma di esame per l'acquisizione delle qualifiche professionali individuate dal D.M. 10. 01. 2000.

1. La legge 29 Marzo 1985 n.113, espressamente richiamata dall'art. 1, comma 3, della legge 68/99, prevede che i non vedenti possono ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale dei centralinisti telefonici, solo se abilitati a detta funzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 113/85, l'abilitazione professionale si consegue, per coloro che frequentano corsi professionali attraverso il superamento dell'esame di abilitazione.

Il programma di detto esame è stato predisposto, come è noto, da questo Ministero con circolare n.50/92 del 10 aprile 1992.

Per garantire una maggiore tutela alla categoria dei non vedenti ed offrire maggiori possibilità di inserimento professionale nel rinnovato mondo del lavoro, questo Ministero, d'accordo con la categoria interessata, ha ritenuto, considerato il notevole progresso tecnologico verificatosi nel settore della comunicazione telefonica, di dover aggiornare il programma d'esame di abilitazione per i centralinisti non vedenti.

Il programma di esame per l'abilitazione a centralinista telefonico minorato della vista prevede le otto prove d'esame sottoindicate, di cui 5 teoriche e 3 pratiche, per ciascuna delle quali vengono specificati, nell'allegato A, gli argomenti su cui deve vertere la prova:

prova teorica

- 1) Doveri del centralinista e modalità di comunicazione al telefono
- 2) Cultura generale
- 3) Telefonia e centralino
- 4) Informatica
- 5) Lingue Straniere

prova pratica

- 1) Braille (o altra modalità di scrittura e di lettura afferente la minorazione visiva)
- 2) Centralino Telefonico - Operazioni al posto operatore (comprehensive di comunicazioni in lingue straniere)
- 3) Uso del personal computer e delle periferiche specifiche per minorati della vista e programmi applicativi. Appare opportuno precisare che il superamento dell'esame di abilitazione si consegue solamente se, in ognuna delle 8 prove di esame, viene raggiunta almeno la sufficienza.

2. Il Decreto Ministeriale 10 gennaio 2000 recante "Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n.113, ai sensi di quanto disposto dall'art. 45 – comma 12, della legge 17 maggio 1999, n.144", riconosce equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente, le seguenti qualifiche:

- a) operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico
- b) operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati
- c) operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.

Il programma di esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale allo svolgimento delle suddette qualifiche, prevede le dieci prove d'esame sottoindicate, di cui 6 teoriche e 4 pratiche, per ciascuna delle quali vengono specificati, nell'allegato B, gli argomenti su cui deve vertere la prova:

prova teorica

- 1) Doveri del centralinista e modalità di comunicazione al telefono
- 2) Cultura generale
- 3) Telefonia e centralino
- 4) Informatica
- 5) Lingue Straniere
- 6) area di indirizzo concernente la specializzazione.

prova pratica

- 1) Braille (o altre modalità di scrittura e di lettura afferente la minorazione visiva)
- 2) Centralino Telefonico. Operazioni al posto operatore (comprehensive di comunicazioni in lingue straniere)
- 3) Uso del personal computer e delle periferiche specifiche per minorati della vista e programmi applicativi.
- 4) area di indirizzo concernente la specializzazione.

Il superamento dell'esame di abilitazione si consegue solamente se, in ognuna delle 10 prove di esame, viene raggiunta almeno la sufficienza.

Si precisa che l'accesso ai corsi di formazione professionale, per il conseguimento delle qualifiche equipollenti di cui al D.M. 10.1.2000, è subordinato alla presentazione del diploma di scuola media superiore.

I minorati della vista, in possesso di qualifica di centralinista telefonico non vedente e di iscrizione all'Albo, possono accedere ai corsi per il conseguimento delle qualifiche professionali di cui al D.M. 10.1.2000, con titolo di studio inferiore.

Secondo quanto previsto dai nuovi programmi d'esame, per le prove relative alle nozioni di informatica, all'uso del computer, alla comunicazione ed al telemarketing, l'esame potrà essere valutato da un membro della Commissione regionale per l'esame di abilitazione di cui all'art. 2 della legge 113/85, che abbia sufficienti conoscenze in materia, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di consulenti esterni che offrano volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità.

Dovrà da ultimo essere creata un'appendice all'Albo nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti, articolato a livello regionale ai sensi della legge 113/85, ai fini dell'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati alle funzioni individuate dal D.M. 10 gennaio 2000.

A decorrere dalla data della presente circolare tutti gli esami dovranno essere effettuati secondo i nuovi programmi, stabiliti con il presente provvedimento.

ALLEGATO A

Esami di abilitazione alla funzione di centralinista telefonico per i privi della vista (legge 29.03.1985, n.113 art.2, comma 5)

PROVE D'ESAME

prova teorica

- 1) Doveri del centralinista e modalità di comunicazione al telefono
- 2) Cultura generale
- 3) Telefonia e centralino
- 4) Informatica
- 5) Lingue Straniere

prova pratica

- 1) Braille (o altra modalità di scrittura e di lettura afferente la minorazione visiva)
- 2) Centralino Telefonico - Operazioni al posto operatore (comprehensive di comunicazioni in lingue straniere)
- 3) Uso del personal computer e delle periferiche specifiche per minorati della vista e programmi applicativi.

PROGRAMMA D'ESAME:

- 1) Cultura generale
 - Elementi conoscitivi di base della costituzione Italiana e dell'Amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali.
 - Cenni sull'Unione Europea e suo ordinamento.
 - Cenni di economia.
 - Elementi di diritto del lavoro (leggi di tutela del lavoratore non vedente).
 - Normativa sul trattamento dei dati personali (legge 675/96).
- 2) Lingue straniere.
 - nozione di inglese e di un'altra lingua straniera limitatamente all'uso della fraseologia telefonica necessaria per lo svolgimento dell'attività di centralinista.
- 3) Telefonia – doveri del centralinista
 - evoluzione della telefonia e delle tecniche di trasmissione telefonica con particolare riferimento a quella mobile.
 - Cenni sull'offerta del servizio telefonico.
 - Modalità di comunicazione al telefono.
- 4) Centralino telefonico e posto operatore
 - Conoscenza ed uso del posto operatore.
 - Operatività del centralino.
 - Tipi di centralino
 - Tipi di apparecchi interni e loro funzioni.
 - Servizi offerti da un centralino.
- 5) Informatica
 - concetti di base della tecnologia informatica.
 - Conoscenza dell'architettura del personal computer
 - Software di base: conoscenza ed utilizzo del sistema operativo.

- Software applicativi: i principali software di produttività individuale con particolare riferimento a programmi di videoscrittura.
- Utilizzo di un software per la gestione di rubrica telefonica
- Reti informatiche: software di navigazione in Internet e posta elettronica.
- Conoscenza dei principali ausilii informatici per non vedenti.

6) Braille

- conoscenza ed uso del sistema di scrittura e lettura del braille.

ALLEGATO B

Esami di abilitazione alle funzioni di operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni al pubblico, di operatore telefonico addetto alla gestione e utilizzazione di banche dati, di operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e di telesoccorso (D.M. 10.01.2000)

PROVE D'ESAME:

prova teorica

- 1) Doveri del centralinista e modalità di comunicazione al telefono
- 2) Cultura generale
- 3) Telefonia e centralino
- 4) Informatica
- 5) Lingue Straniere
- 6) area di indirizzo concernente la specializzazione

prova pratica

- 1) Braille (o altre modalità di scrittura e di lettura afferente la minorazione visiva)
- 2) Centralino Telefonico. Operazioni al posto operatore (comprehensive di comunicazioni in lingue straniere)
- 3) Uso del personal computer e delle periferiche specifiche per minorati della vista e programmi applicativi
- 4) area di indirizzo concernente la specializzazione

PROGRAMMA D'ESAME

1) COMUNICAZIONE

- Teoria e tecniche delle comunicazioni
- comunicazione interpersonale
- strumenti per la gestione della comunicazione
- gestione del messaggio e correttezza nell'emissione del messaggio (le regole verbali)
- gestione della tecnica della domanda

2) GESTIONE SERVIZIO AL CLIENTE/RELAZIONI CON IL PUBBLICO

- principi di relazioni pubbliche
- abilità comunicative con l'interlocutore
- gestione del colloquio telefonico
- comunicazione assertiva
- comunicazione negoziale
- comunicazione commerciale

- comunicazione motivazionale
- saper leggere i bisogni della clientela e capacità di problem solving
- competenza nell'intervista telefonica
- concetti di "immagine aziendale"
- elementi generali di marketing

3) DIRITTO/LAVORO

- call center: principali funzioni, attività in house e outsourcing
- elementi fondanti della Costituzione italiana
- l'amministrazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali
- l'Unione Europea e il suo ordinamento
- elementi di diritto del lavoro
- leggi di tutela del lavoratore non vedente
- la struttura della retribuzione (elementi base)
- normativa sul trattamento dei dati personali
- le norme sulla sicurezza nel posto di lavoro
- conoscenza della Pubblica Amministrazione
- elementi di base di organizzazione del lavoro

4) INFORMATICA

- nozioni generali di informatica
- conoscenza dell'architettura del personal computer
- uso del sistema operativo Windows
- uso dei programmi applicativi (elaboratore testi, foglio elettronico, internet e posta elettronica)
- gestione data base (consultazione, inserimento e modifica dati)
- conoscenza e uso degli ausilii hardware e software per non vedenti e ipovedenti

5) TELEFONIA

- storia ed evoluzione della telefonia e delle tecniche di comunicazione telefonica
- conoscenza dell'offerta dei servizi telefonici
- modalità di comunicazione al telefono
- padronanza delle tecniche di apertura e chiusura della conversazione telefonica
- padronanza delle tecniche di trasferimento della comunicazione telefonica

6) LINGUE STRANIERE

- conoscenza di base della lingua straniera inglese e di altra lingua europea
- competenza di base per la gestione del colloquio telefonico in lingua straniera
- conoscenza della fraseologia relativa al settore di appartenenza (area di impiego)

7) BRAILLE

- conoscenza e uso del sistema braille e/o modalità di scrittura/lettura afferenti la minorazione visiva
- uso del braille attraverso i supporti elettronici (display braille) per i ciechi
- uso di hardware e di software specifici per l'ingrandimento dei caratteri per gli ipovedenti

8) ELEMENTI DI ECONOMIA

- cenni di economia generale
- il mercato del lavoro
- il denaro e la moneta
- il sistema delle imprese
- organizzazione aziendale
- modelli organizzativi pubblici e privati

1.2 AREE DISCIPLINARI PER INDIRIZZI
DI SPECIALIZZAZIONE:**Operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico**

- Principi di relazioni pubbliche
- competenza nelle relazioni interpersonali
- competenza nell'efficacia del contatto telefonico
- esemplificazione di modelli organizzativi per macrosettori (Credito, Sanità, Assicurativo, Pubblica Amministrazione, Turismo, ecc.)
- approfondimento del colloquio in lingua straniera anche scritta
- elementi di organizzazione di base

Operatore addetto alla gestione di banche dati

- principi di relazioni pubbliche
- creazione, modifica e manutenzione di data base e di interfacce utente
- tecniche di raccolta informazioni e di inserimento dati
- approfondimento di un pacchetto di office automation
- tecniche di raccolta informazioni/motori di ricerca ed inserimento dati
- elementi di organizzazione di base

Operatore addetto ai servizi di telemarketing e di telesoccorso

- principi di relazioni pubbliche
- rapporto con la clientela
- competenza nelle relazioni interpersonali
- competenza nell'efficacia del contatto telefonico
- elementi di organizzazione di base

1.2.1 a. Telemarketing:

- il telemarketing
- tecniche di marketing
- tecniche di tele-selling e cross-selling
- principi del marketing mix

1.2.2 b. Telesoccorso:

- tecniche organizzative del telesoccorso
- capacità di problem solving
- nozioni di primo intervento di pronto soccorso telefonico
- nozioni di psicologia dell'emergenza

Risposta a quesito del 12 luglio 2005
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO
Div. III

OGGETTO: Applicabilità della nota ministeriale del 21/02/2005, prot. n. 257/01.14, relativa alla computabilità ed all'esclusione delle categorie protette assunte con la L. n. 482/68, ai datori di lavoro che occupano da quindici a cinquanta dipendenti.

Si riscontra la nota in riferimento con la quale codesta Società chiede alla scrivente se possa essere applicata la nota indicata in oggetto anche alla propria realtà aziendale appartenente alla fascia 36/50 dipendenti.

Al riguardo, si esprime l'avviso che la previsione letterale dell'art. 11, co. 1, del D.P.R. n. 333/2000, su cui si basa l'interpretazione ministeriale contenuta nella suindicata nota, che consente ai datori di lavoro di computare, nei limiti percentuali pari all'1%, i soggetti di cui all'art. 18, co. 2, della L. n. 68/99 (orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di guerra, di servizio o di lavoro, ai coniugi e figli di grandi invalidi per le cause di cui sopra, nonché ai profughi italiani rimpatriati), assunti con la previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio, è riservata esclusivamente ai datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di cinquanta dipendenti, sussistendo, infatti, solo a carico dei medesimi l'obbligo di assunzione dei precitati soggetti, obbligo questo aggiuntivo rispetto a quello prescritto dall'art. 3 della L. n. 68/99.

Pertanto, per i summenzionati motivi, risultano esclusi dal campo di applicazione della nota ministeriale in esame tutti quei datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti non superiore alle cinquanta unità.

Il Direttore Generale Lea Battistoni





